

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 29 aprile 2021

Deliberazione n. 2021/11/130

Oggetto: Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 e s.m.i.(
Modello 231). Approvazione.

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 11.30 convocati a mezzo mail,
si sono riuniti i signori:

- | | | |
|-----------------------------|--------------|----------|
| 1. Vincenzo SIRIGNANO | - Presidente | presente |
| 2. Giuseppe Biagio DI IORIO | - Componente | presente |
| 3. Angelo Antonio LANZA | - Componente | presente |
| 4. Michele SPINAZZOLA | - Componente | assente |

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

- | | | |
|-------------------------|--------------------|----------|
| 1. Dott. Giovanni ROMEO | - Presidente | presente |
| 2. Dott. Marco PUORRO | - Membro effettivo | assente |
| 3. Dott. Marco CORRADO | - Membro effettivo | presente |

Risulta essere assente, giustificato, il componente Gerardo Adiglietti.

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta
la seduta. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale F.F., ing. Antonio Pizza



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista l'istruttoria resa dal Dirigente dell'Area Amministrativa – Affari Generali;

Richiamata la deliberazione n. 2021/1/4 dell'11 gennaio 2021 con la quale il Comitato Direttivo ha affidato all'Avv. Giuseppe Saccone l'incarico per la redazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 e s.m.i. (Modello 231);

Vista la nota pec del giorno 27 aprile 2021 prot. consortile n.2656 del 28 aprile 2021, con la quale l'Avv. Giuseppe Saccone, nel trasmettere il Modello 231, con i seguenti allegati :1. Codice Etico 2. Sistema Disciplinare del Consorzio, 3. Codice Comportamentale per la prevenzione del rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso, 4. Procedura Whistleblowing 5. Statuto dell'Organismo di Vigilanza, ha chiesto al Comitato Direttivo di esprimersi in merito :

1. Alla composizione dell'OdV- (monocratico o collegiale);
2. Alla tempistica del reporting al Comitato Direttivo (ogni 3, 4 o 6 mesi);
3. Al compenso dell'OdV, (cosa diversa dall'appostamento del fondo per l'autonomia dell'ODV);

Ritenuto di poter approvare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 e s.m.i, perché pienamente rispondente alle esigenze organizzative del Consorzio ed in riferimento allo Statuto dell'Organismo di Vigilanza, di dover stabilire quanto segue:

1. L'OdV dovrà essere organo collegiale;
2. L'OdV dovrà relazionare al Comitato Direttivo ogni 3 mesi;
3. Il compenso previsto per l'OdV in composizione collegiale è pari ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) comprensivi di oneri di legge così distribuiti: € 4.000 lordi per il Presidente ed € 3.000 lordi per ciascun componente dell'Organismo.

Ritenuto, altresì, di dover specificare che il Comitato Direttivo si riserva di provvedere a dotare l'Organismo di un fondo adeguato che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese da sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero a rimborsare quelle eventualmente anticipate dai componenti, previa preventiva autorizzazione alla spesa. Nelle more dalla costituzione del fondo le eventuali spese correnti, sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, dovranno in ogni caso essere autorizzate, di volta in volta, con atto della Direzione Generale.

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 e s.m.i. (Modello 231) con i relativi allegati :1. Codice Etico 2. Sistema Disciplinare del Consorzio, 3. Codice Comportamentale per la prevenzione del rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso, 4. Procedura Whistleblowing 5. Statuto dell'Organismo di Vigilanza, trasmesso dall'Avv. Giuseppe





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Saccone con nota pec del giorno 27 aprile 2021- prot. n° 2656 del 28 aprile 2021, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. Ritenere l'allegato Modello 231 definitivo, previa modifica o inserimento dei seguenti dati relativi allo Statuto dell'Organismo di Vigilanza che saranno implementati a cura del Dirigente dell'Area Amministrativa Affari Generali:

- L'OdV è organo collegiale;
- L'OdV relaziona al Comitato Direttivo ogni 3 mesi;
- Il compenso previsto per l'OdV in composizione collegiale è pari ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) comprensivi di oneri di legge così distribuiti: € 4.000 lordi per il Presidente ed € 3.000 lordi per ciascun componente dell'Organismo.
- Il Comitato Direttivo si riserva di provvedere a dotare l'Organismo di un fondo adeguato che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese da sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero a rimborsare quelle eventualmente anticipate dai componenti, previa preventiva autorizzazione alla spesa. Nelle more della costituzione del fondo le eventuali spese correnti, sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, dovranno in ogni caso essere autorizzate, di volta in volta, con atto della Direzione Generale.

3. Stabilire che il Modello 231, diverrà pienamente efficace solo al momento dell'avvenuta nomina dell'OdV da parte del Comitato Direttivo dell'ente;
4. Disporre la pubblicazione del Modello 231 sul portale consortile nella sezione "Amministrazione Trasparente" nella sezione Disposizioni Generali;
5. Disporre la trasmissione del Modello 231 a tutti i dipendenti del Consorzio, al Comitato Direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti;
6. Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013



- Avellino -

**MODELLO di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
e CONTROLLO (MOGC)**

ai sensi del D.LGS. n. 231/2001 e smi

del CONSORZIO ASI

**(CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI
AVELLINO)**

PARTE GENERALE

Documento adottato con delibera dell'Amministratore Unico del

[Digitare il testo]

Sommario

Definizioni	5
Capitolo 1 - Descrizione della disciplina.....	5
1. Premessa.....	6
2. Le previsioni normative	9
3. L'ambito soggettivo di applicazione della disciplina.....	11
4. Ambito territoriale di applicazione del Decreto	15
5. I Delitti tentati	15
6. La responsabilità dell'ente.....	15
7. Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'Ente	18
8. Ambito oggettivo di applicazione	19
8.2. Le fattispecie di reato	19
9. Le sanzioni.....	29
9.1. Sanzione pecuniaria	31
9.2. Sanzione interdittiva	32
9.3. Pubblicazione della sentenza di condanna	33
9.4. Confisca.....	34
10. Esonero della responsabilità dell'Ente	34
11. Le Linee Guida di Confindustria	35
Capitolo 2 - Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ASI	37
1. Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Avellino	37
2. Elementi costitutivi del "Modello"	37
3. Finalità	40
4. Adozione, approvazione, attuazione, modifica ed integrazione del Modello	41
5. Modalità operative seguite per l'implementazione e aggiornamento del Modello	42
6. Destinatari.....	42

7.	Diffusione del modello	44
7.1.	Comunicazione del Modello	44
7.2.	Aggiornamento del modello	45
8.	Formazione	45
9.	Codice Etico	46

Capitolo 3 - Elementi analizzati nel Modello.....47

1.	La mappatura delle attività sensibili e i processi di supporto.....	47
1.1	Le attività sensibili.....	47
1.2	Gli elementi di controllo.....	47
1.3	Mappatura delle aree a rischio.....	48
1.4	I processi di supporto	50
2.	Principi di controllo e procedure per le attività sensibili.....	51
3.	Sistema Organizzativo	52
4.	Sistema Autorizzativo.....	52
5.	Ambiente di controllo.....	52
5.1.	Regole di governance	52
5.2.	Obblighi per fornitori/consulenti/partner	53
6.	Sistema Disciplinare	53
7.	Risorse Umane	53
8.	Gestione delle Risorse Finanziarie	53
9.	Processo approvvigionamenti	54

Capitolo 4 – L’Organismo di Vigilanza.....55

1.	Organismo di Vigilanza	55
2.	Individuazione dell’OdV	56
3.	Responsabilità dell’OdV	56
4.	Reporting dell’organismo agli organi societari ed al Vertice aziendale	56

5.	Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	57
6.	Obblighi di riservatezza dell'Organismo di Vigilanza	59
8.	Privacy e Modello 231	59

Definizioni

- **ASI/Consorzio:** Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Avellino ;
- **CODICE ETICO:** Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- **DECRETO/D.Lgs. 231/01:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- **DESTINATARI:** coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società; i lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività; chi, pur non appartenendo alla Società, operi, a qualsiasi titolo, nell'interesse della medesima; i collaboratori e controparti contrattuali in generale;
- **DIPENDENTI:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società nonché i lavoratori in distacco o in forza di contratti di lavoro parasubordinato;
- **MODELLO/MOGC:** il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, comprensivo della sua parte generale e parte speciale, ex D.Lgs. 231/01;
- **ORGANISMO/OdV:** l'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/01;
- **REATI:** i reati di cui agli artt. 24, 24 *bis*, 24 *ter*, 25, 25 *bis*, 25 *bis.1*, 25 *ter*, 25 *quater*, 25 *quater.1*, 25 *quinquies*, 25 *sexies*, 25 *septies*, 25 *octies*, 25 *novies*, 25 *decies*, 25 *undecies*, 25 *duodecies*, 25 *terdecies* e 25 *quaterdecies* del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e i reati previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001;
- **T.U.A.:** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambiente);
- **T.U.S.:** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico della Sicurezza);
- **CODICE APPALTI:** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.;
- **T.U.F.:** il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

Capitolo 1 - Descrizione della disciplina

[Digitare il testo]

1. Premessa

L'introduzione nel nostro Ordinamento di una forma di responsabilizzazione amministrativa degli enti ha risposto all'esigenza, da tempo avvertita, di contrastare la criminalità di impresa che si manifesta anche a causa delle complessità organizzative e funzionali delle strutture imprenditoriali che sono viepiù caratterizzate dalla necessità di delegare azioni e decisioni anche a "nodi" della struttura lontani dal vertice.

Conseguentemente, vi è la possibilità che elementi della struttura stessa operino deviazioni rispetto a comportamenti conformi alla legge e alla corretta politica aziendale, o più semplicemente aderenti alla c.d. etica economica.

La persona giuridica, sia essa ente pubblico o privato, è ormai considerata anche quale punto di riferimento di precetti di varia natura (in particolare di precetti etici e di codici di comportamento) e matrice di decisioni ed attività da parte dei soggetti che operano in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse.

La genesi dell'attuale disciplina sanzionatoria amministrativa degli enti è da ravvisare nella Legge n. 300 del 29.09.2000 la quale, nel delegare al Governo la definizione di un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti e delle società, ha ottemperato agli obblighi previsti dalla convenzione OCSE del settembre 1997 sulla lotta alla corruzione e da altri protocolli internazionali che prevedono principi di responsabilità delle persone giuridiche ed autonome sanzioni.

In attuazione della suddetta delega al Governo è stato quindi emanato il Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, in vigore dal 04.07.2001, contenente la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti derivanti da illeciti penali.

All'impianto originale, essenzialmente rivolto ai reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, corruzione in atti giudiziari, indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa ai danni dello stato, malversazione), si sono progressivamente aggiunti una serie assai eterogenea di ulteriori "reati presupposto" per l'applicazione della norma.

Sono stati così inclusi reati come: frode informatica, false comunicazioni sociali, mutilazioni sessuali, riciclaggio ed auto riciclaggio, lesioni per conseguenza di infortuni sul lavoro, reati ambientali, crimini transnazionali, market abuse, delitti contro la personalità individuale, falsità in monete e valori di bollo;

l'elencazione dei reati satellite e presupposto della possibile responsabilità amministrativa degli enti e società, conosce una apparente stabilizzazione con gli aggiornamenti del 9 Agosto 2019 mediante l'inserimento dell'art. 12, comma 3 ter del D.Lgs 286/98 in materia di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e con la introduzione del reato di cui all'art. 416 ter c.p. relativa allo scambio elettorale politico-mafioso (l'implementazione dei reati di rilevanza 231 in realtà conoscerà ulteriori importanti e recenti novità), le singole fattispecie di reato dalle quali possa derivare un detrimento per la compagine sociale e la sua assoggettabilità all'esercizio dell'azione penale verranno esaminate nel dettaglio *nella parte speciale*.

Il senso di questa breve ma necessaria premessa riposa sulla considerazione che una variegata ed eterogenea tipologia di reati possono risultare agevolate e, talora, insospettabilmente ascritte alla società in ragione di una carenza nelle strutture organizzative dell'impresa o dell'ente.

In merito alla responsabilità prevista dal D.Lgs. n.231, una prima questione pratica ha diviso dottrina e Giurisprudenza, secondo cui il fatto costituente reato, commesso da un esponente o da un dipendente dell'ente, opera su un doppio binario, giacché integra ad un tempo la penale responsabilità dell'individuo che lo ha commesso (punibile con sanzione penale tipica prevista dalla norma) e allo stesso tempo un illecito amministrativo (punibile con sanzione amministrativa) per l'ente nel cui interesse quel medesimo fatto-reato è stato commesso.

Il legislatore, nell'espressione del precetto è apparso ben consapevole di questa innovazione legislativa ed ha pertanto redatto un testo quanto più autosufficiente e, nella relazione preliminare alla legge delegata ha esplicitamente teorizzato la nascita di una nuova forma di responsabilità che comprende aspetti di diritto penale ed amministrativo.

Il Decreto Legislativo n. 231, superando faticosamente il vetusto principio di diritto secondo cui *"societas delinquere non potest"*, di fatto introduce nell'ordinamento positivo italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica, allineando il sistema di prescrizioni sostanziali e processuali a quelle dei paesi dell'U.E. ed extra U.E.

Siamo agli albori di un modello di responsabilità assai utile, in larga parte mutuato dal sistema delle Federal Sentencing Guidelines dei Compliance Programs, da tempo funzionante negli Stati Uniti e al quale si è ampiamente ispirato il legislatore comunitario e nazionale: il principio affermato sta nella necessità che almeno le società di maggiore importanza dovranno dotarsi di un insieme di regole procedurali interne, allo scopo di ridurre il rischio derivante da contegni individuali illegittimi.

Il modello delineato dalle Federal Sentencing Guidelines si articola sostanzialmente in sette requisiti essenziali fatti propri dal legislatore del 2001:

- a) Definizione di standards e procedure operative all'interno dell'organizzazione;
- b) Sorveglianza continua del sistema;
- c) Vigilanza sul personale dell'organizzazione e sulle attività da questo intraprese;
- d) Comunicazione alle persone coinvolte dai programmi;
- e) Valutazione dell'aderenza degli standard e delle procedure definiti agli obiettivi di contrasto alle frodi;
- f) Provvedimenti disciplinari a carico di chi viola le procedure stabilite;
- g) Rimozione delle cause che hanno originato le violazioni.

Ritornando alla realtà italiana, all'ente viene richiesta, in pratica, l'adozione di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio reato, cioè volti ad impedire la commissione di determinati reati attraverso la fissazione di regole di condotta etico-organizzative, dall'effettività del modello organizzativo e dalla sua efficienza preventiva, discende l'auspicato corollario dell'esenzione dell'ente, dalla responsabilità o la sua attenuazione.

Conclusivamente, tale premessa ci consente di affermare che ad oggi l'ente non costituisce più un soggetto collettivo che, come tale, sfugge alle maglie della responsabilità-sanzione di matrice penale, ma diventa invece un soggetto responsabilizzato e la cui organizzazione, in caso di commissione di un fatto reato specificamente individuato dalla norma, forma oggetto di approfondita indagine da parte della magistratura ordinaria per valutare l'adeguatezza e l'idoneità del c.d. Sistema di Controllo interno.

I due adempimenti formali cui l'ente deve adempiere:

- Approvazione di un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati;
- Creazione di un Organismo di Vigilanza che verifichi continuamente il rispetto del Modello di cui sopra e la sua efficacia, nella mutevolezza del tempo e delle vicende societarie.

Definire e creare un Modello Organizzativo, concepito come documento valido a costituire un efficace ed idoneo strumento di regolamentazione dell'attività di un ente per tutelarlo da pregiudizi di natura penale in relazione a situazioni processuali di riconosciuta responsabilità amministrativa nascente da reato, nonché prevenire la commissione di situazioni di nocimento economico di particolare intensità afflittiva, è un'attività complessa che richiede la conoscenza dell'ente al quale esso è destinato e delle attività da esso svolte.

Si richiede, a tal fine, la perfetta conoscenza dei processi aziendali al fine di intercettare le potenziali aree a rischio reato e di modificarle per quanto serve al fine di realizzare procedure che possano essere in grado di superare il severo esame al quale verranno sottoposte se, all'interno dell'ente, verrà commesso uno dei così detti reati presupposto previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

2. Le previsioni normative

L'introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche rappresenta una delle più significative riforme che, in attuazione degli impegni assunti a livello comunitario ed internazionale, hanno recentemente interessato l'ordinamento italiano.

Il Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001 (di seguito "Decreto 231 o Decreto"), infatti, si inserisce nell'ambito dell'ampio movimento di lotta alla corruzione internazionale che ha imposto agli stati aderenti all'Unione Europea, e pertanto anche all'Italia, l'assunzione di omogenei mezzi di repressione e prevenzione della criminalità che coinvolge il settore economico.

La necessità di tutelare e garantire la sicurezza del mercato, che ha assunto ormai le caratteristiche di un mercato globale, che supera i confini ed i particolarismi dei singoli Stati, nonché la trasformazione degli assetti organizzativi dell'impresa, hanno spinto la comunità internazionale, da un lato, a cercare di creare un sistema sanzionatorio delle condotte illecite omogeneo, dall'altro, a individuare specifiche responsabilità in capo alle imprese che, vere protagoniste dei traffici internazionali, hanno assunto strutture sempre più complesse per dimensioni ed organizzazione.

Il coinvolgimento delle persone giuridiche, sia nella politica di prevenzione, sia nella responsabilità per le condotte dei singoli soggetti facenti parte della loro organizzazione, appare, infatti, una tappa necessaria per garantire una generale correttezza ed eticità del mercato.

La responsabilità delle persone giuridiche (cd. Enti¹) introdotta nell'ordinamento italiano si presenta per vari aspetti di natura spiccatamente penale, nonostante la stessa sia stata espressamente definita "amministrativa" dalla legge delega prima e dal D.Lgs. 231/2001.

¹ Gli enti che rientrano nel perimetro oggetto del Decreto Legislativo 231/2001 sono:

1. le persone giuridiche e le Società;
2. le associazioni e enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Di fatto risultano quindi esclusi dall'applicabilità del suddetto Decreto:
3. lo Stato;
4. gli enti pubblici territoriali;
5. gli enti pubblici che esercitano pubblici poteri;
6. gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

In virtù dell'interpretazione giurisprudenziale, risultano Destinatari del Decreto anche le Società di diritto privato che esercitano un pubblico servizio, nonché le Società controllate da Pubbliche Amministrazioni.

[Digitare il testo]

Si è in presenza di una responsabilità di natura ibrida: coesistono le caratteristiche peculiari della responsabilità penale e di quella amministrativa e si adotta il sistema processuale penale ai fini del suo accertamento e della conseguente irrogazione della sanzione.

Il Decreto 231 tuttavia, se da un lato disegna un rigido schema repressivo, dall'altro predispone un'evidente attenuazione di tale rigore per l'ente che si sia dotato di idonei sistemi di prevenzione dei reati dai quali discende la responsabilità delle persone giuridiche. L'obiettivo è quello di spingere le persone giuridiche a dotarsi di un'organizzazione interna in grado di prevenire le condotte delittuose. L'ente, infatti, non risponde se prova di avere adottato le misure, indicate dallo stesso legislatore, che si presumono idonee alla funzione di prevenzione.

Le condizioni essenziali perché sia configurabile la responsabilità dell'ente sono tre:

- sia stato commesso un reato a cui la legge collega la responsabilità dell'ente;
- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso;
- l'autore del reato, ovvero colui che provoca la «responsabilità amministrativa» della Società nella quale o per la quale egli opera sia o soggetto apicale, ossia colui il quale riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, nonché colui che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo delle stesse; o soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali.

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il Decreto ha attribuito al primo una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo "oggettivo", riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore).

Sempre la Relazione, infine, suggerisce che l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica ex ante; viceversa, quella sul vantaggio, il quale può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica ex post, dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto concerne la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

3. L'ambito soggettivo di applicazione della disciplina

L'art.1 comma 2 ne individua i soggetti destinatari, in ossequio ai parametri individuati dalla Legge-delega, la quale stabilisce come il decreto disciplini la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni o enti privi di personalità giuridica che non svolgano funzioni di rilievo costituzionale.

Dal combinarsi delle due disposizioni, è parso dunque al legislatore delegato di dover così applicare la responsabilità amministrativa ai seguenti enti:

I predetti enti sono responsabili ai sensi dell'art.5 del Decreto, per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, fatto salvo il caso in cui l'autore del reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, con inclusione di quei soggetti che esercitano anche solo di fatto la gestione ed il governo del medesimo. Sono i soggetti c.d. apicali, ovvero coloro che prendono parte ai processi decisionali dell'ente, occupandosi de facto della concreta gestione dell'impresa manifestandone la volontà nei rapporti interni e verso terzi.

Dall'altro, lo stesso art. 5 D.Lgs. individua quali esecutori di condotte fraudolentemente poste in essere nell'interesse proprio e dell'ente medesimo, i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

La qualifica soggettiva e, dunque, l'appartenenza del soggetto alla prima o alla seconda categoria ha una rilevanza di natura processuale in termini di gradazione della responsabilità dell'ente che coinvolge finanche il regime dell'onere della prova, sia nella fase endo-procedimentale sia in quella propriamente dibattimentale, così determinando un meccanismo processuale di tipo euristico differenziato sia in fase cautelare che in sentenza.

E così, secondo quanto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione pronunciatasi a Sezioni Unite Penali con la sentenza n. 38343 del 24.04.2014, *"il sistema normativo introdotto con il Decreto Legislativo n.231/2001, coniugando i tratti dell'Ordinamento Penale e di quello Amministrativo, configura un tertium genus di responsabilità che risulta sintonico con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza, con la conseguenza che in tema di responsabilità dell'ente derivante da persone che esercitano in esso funzioni apicali, grava sulla Pubblica Accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito dell'ente, mentre su quest'ultimo incombe l'onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di gestione ed organizzazione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

Ai fini della configurazione di tale particolare tipologia di responsabilità in capo ad uno specifico ente, la disciplina prende in considerazione la condotta di tutti quei soggetti che, a vario titolo, sono legati all'ente medesimo.

La responsabilità dell'ente, pertanto, discende dalla commissione, da parte di soggetti ad esso appartenenti, di reati tassativamente indicati dal decreto 231 ovvero, in base a quanto disposto dall'art. 2, qualora la sua responsabilità sia prevista da altra legge che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Inoltre, il D.Lgs. 231/2001 differenzia la disciplina del criterio di imputazione operante sul piano subiettivo a seconda che il reato sia commesso da un soggetto in posizione apicale o da un semplice sottoposto.

La rimproverabilità per il fatto commesso si articolerà differentemente a seconda che questo sia ascrivibile al soggetto in posizione apicale o al sottoposto, come dettagliatamente specificato nel prosieguo.

Difatti presupposto per la determinazione della responsabilità dell'ente è che il reato sia commesso da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. *"soggetti in posizione apicale"* o *"soggetti apicali"*);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. *"soggetti in posizione subordinata"* o *"soggetti sottoposti"*).

Il comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/01, inoltre, delimita la responsabilità dell'ente escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per lo stesso, venga commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi.

La sopra citata norma va letta in combinazione con quella dell'articolo 12, primo comma, lettera a), ove si stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui "l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo". Se, quindi, il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, quest'ultimo sarà passibile di sanzione.

Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

La finalità che il Legislatore ha voluto perseguire attraverso l'introduzione della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato è quella di coinvolgere il patrimonio dell'ente e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, nella punizione di alcuni illeciti realizzati da amministratori e/o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza, in modo tale da richiamare i soggetti interessati ad un maggiore controllo della regolarità e della legalità dell'operato di business, anche in funzione preventiva.

Quanto ai criteri di imputazione soggettiva, l'elemento caratterizzante detta forma di responsabilità è costituito dalla previsione della c.d. "colpa di organizzazione", che rende possibile l'imputazione all'ente dei reati commessi dalle persone fisiche operanti all'interno dello stesso e, comunque, nel suo interesse o a suo vantaggio.

Nel primo caso, infatti, è prevista un'inversione dell'onere della prova a carico della Società, la quale «non risponde se prova» di avere adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato da parte del soggetto in posizione apicale un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (di seguito "Modello") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Inoltre, si chiarisce che si ha l'onere di dimostrare di aver attivato un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è stato affidato il compito di vigilare sull'osservanza dei modelli organizzativi, nonché di promuovere il loro aggiornamento (cfr. art. 6, comma 1, lett. b) del decreto 231).

Infine, la Società è chiamata a provare che il soggetto in posizione apicale ha commesso il reato «eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione» preventivamente adottati ed efficacemente implementati (cfr. l'art. 6, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 231/2001).

La disciplina dell'ipotesi in cui il reato sia commesso da un «soggetto sottoposto all'altrui direzione», contenuta nell'art. 7 del D.Lgs. 231, evidenzia, in estrema sintesi, che invece non è prevista alcuna inversione dell'*onus probandi*, cosicché la dimostrazione della mancata adozione o dell'inefficace attuazione del modello organizzativo prescritto grava sulla pubblica accusa. In questo modo è possibile delineare la struttura dell'esonero di responsabilità della Società. Alla luce dell'art. 5, comma II, D.Lgs. 231/2001 non si risponde se i soggetti attivi hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Inoltre, l'art. 6 specifica che la Società non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di
- [Digitare il testo]

gestione;

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo a questo preposto.

Rievocando i principi fondamentali di garanzia in materia penale, quali il principio di legalità e il principio di irretroattività della legge penale, dettati dall'art. 25 della Costituzione, l'art. 2 introduce il fondamentale tema dei reati ai quali è connessa la responsabilità degli enti.

Al fine della prevenzione della commissione dei reati, il Decreto prevede, all'articolo 6, comma 2, che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze e requisiti:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/01 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Ambito territoriale di applicazione del Decreto

Con riferimento al "perimetro" di applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti, coerentemente con le disposizioni di cui al codice penale, attraverso l'articolo 4, il d.lgs. 231/01 prevede che l'ente possa essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione alla commissione all'estero di reati rilevanti ai fini del Decreto medesimo, qualora:

- esso abbia la sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia e detta richiesta sia formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

5. I Delitti tentati

L'articolo 26 del Decreto prevede che nelle ipotesi di commissione, nelle forme di tentativo, dei delitti indicati al paragrafo 6 del presente documento, le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Tuttavia non risulta essere attribuita alcuna sanzione nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

In tal senso, la suddetta esclusione è giustificata in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per conto.

6. La responsabilità dell'ente

L'art.6 del Decreto prevede, come detto, che qualora l'illecito sia commesso da soggetti apicali vi è in capo all'ente una presunzione di responsabilità salvo i casi in cui il medesimo dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un sistema di prevenzione dei rischi in grado di prevenire la commissione dei reati.

In modo peculiare il comma primo del citato articolo prevede l'esclusione della responsabilità dell'ente qualora questo dimostri attraverso gli schemi procedurali che caratterizzano le fasi del procedimento

penale le seguenti situazioni: *di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e Gestione* che sia efficace nella soluzione delle problematiche di rischio d'illeciti nelle condizioni di specificità dell'impresa; di aver adeguato nell'offrire garanzie preventive alle dimensioni aziendali e alle caratteristiche di complessità dei business gestiti; predittivo, nel senso di essere "Artefice" della creazione di meccanismi e strumenti di segnalazione precoce e potenziale dei fenomeni osservati; caratterizzato da un'articolazione che si estrinseca, nei limiti e secondo la tipologia e la forma giuridica dell'impresa, nella segmentazione delle fasi di ogni attività operativa e gestionale dell'impresa (ogni segmento della struttura societaria deve essere formalmente individuato e responsabilizzato rispetto alle aree di rischio), altresì caratterizzato da adeguatezza e dinamicità delle procedure di adeguamento del Modello rispetto all'evoluzione normativa e a quella organizzativa dell'azienda (c.d. strategia della relatività adeguata).

Il Decreto, all'art. 6 comma 2, individua lo schema di riferimento dei modelli organizzativi idonei alla prevenzione dei reati fine o presupposto, stabilendo che il modello debba contenere una preliminare valutazione di rischio, selezionando le attività d'impresa maggiormente esposte; prevedere la formazione di specifici protocolli volti a schematizzare e regolare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in funzione della prevenzione del rischio; individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie che sovente "veicolano" la commissione dei reati; introdurre all'interno dell'ente un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto delle indicazioni offerte dal MOGC.

Sostanzialmente l'obiettivo consiste nella prevenzione del rischio di commissione dei reati attraverso un'efficace applicazione del Modello, rafforzato dall'esistenza di un apparato sanzionatorio o disciplinare e da un sistema di controllo dei singoli operati: i programmi di gestione e controllo devono essere calibrati non solo sul tipo di reato ma anche sulla natura e sulle caratteristiche dell'ente, determinate sulle sue dimensioni, sulla peculiarità dell'attività svolta e sull'esistenza di eventuali centri decisionali autonomi.

Fatta questa doverosa premessa, occorre soffermarsi su quanto stabilito dagli artt. 5, 6, 7, 8 del Decreto.

Di particolare rilievo è proprio la disposizione dell'art. 8 in punto di autonoma responsabilità in capo all'ente in tutti i casi in cui l'autore del reato presupposto, non sia stato identificato (pensiamo a strutture societarie di particolare complessità organizzativa) ovvero non sia imputabile (non è imputabile chi al momento del commesso reato non possedeva la capacità di intendere e di volere); del pari non andrà esente da responsabilità l'ente nel caso in cui il reato sussista ma intervenga una causa estintiva diversa dall'amnistia, cui l'ente può rinunciare al pari del soggetto persona fisica.

Nel caso in cui a commettere il reato siano i soggetti in posizione apicale, la colpevolezza dell'ente è presunta, con ciò ponendosi a carico dell'ente stesso l'onere della prova che il comportamento del

soggetto sia stato frutto di un comportamento esclusivamente e soggettivamente fraudolento, tenuto nel suo esclusivo interesse.

A tal fine l'ente dovrà dimostrare:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie;
- di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi, attraverso un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato dal soggetto in posizione apicale eludendo fraudolentemente i citati modelli di organizzazione e controllo.

Viceversa, per quanto riguarda i soggetti in posizione subordinata, incluse le persone che sono sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali, l'onere della prova che il reato sia stato commesso a seguito dell'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei vertici aziendali spetta al magistrato inquirente (Pubblico Ministero). Ovviamente l'attività della magistratura non potrà eludere un'indagine circa l'effettiva idoneità special-preventiva del modello di organizzazione, gestione e controllo (tale la ragione di verifiche periodiche sull'idoneità deterrente del modello da parte dell'ente).

In particolare detti modelli devono:

- individuare le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere le modalità di individuazione e gestione delle risorse finanziarie destinate all'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati fine;
- prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Concludendo, la distinzione compiuta nel decreto in esame tra soggetti variamente legati all'ente non riguarda il fondamento della responsabilità ma la sua disciplina; infatti l'ultimo comma dell'art.5 esclude profili di responsabilità in capo alla persona giuridica nel caso in cui i soggetti abbiano agito

nell'interesse proprio o di terzi estranei all'ente. La responsabilità in capo all'ente sarà invero attenuata nelle ipotesi, non infrequenti, in cui l'autore del reato abbia agito nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato alcun vantaggio o gliene sia derivato un vantaggio minimo (art.12 comma lett. a) essendo prevista, in tal caso, una forte riduzione della sanzione pecuniaria pari al 50%. In sostanza, non è necessario che l'interesse e il vantaggio per l'ente siano esclusivi, essendo sufficiente l'accertamento di un concreto e concorrente beneficio dell'ente per effetto del reato per cui è processo.

7. Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'Ente

Con l'introduzione del d.lgs. 231/01, il Legislatore ha disciplinato il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente. Difatti, in accordo a quanto disposto dall'articolo 27 del Decreto, "dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune".

Inoltre, "i crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria".

In dettaglio, gli articoli 27 e seguenti del Decreto disciplinano il regime di responsabilità patrimoniale dell'ente con specifico riferimento alle c.d. "vicende modificative" dello stesso, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

In particolare, in caso di trasformazione, l'ente "trasformato" rimane responsabile anche per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Con riferimento alla fusione, anche per incorporazione, l'ente risultante dalla fusione risponde anche dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione stessa.

Nel caso di scissione parziale la Società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione diventano solidalmente responsabili.

Per quanto concerne, invece, la cessione di azienda, il cessionario è solidalmente responsabile con il cedente per le sanzioni pecuniarie irrogate in relazione ai reati commessi nell'ambito dell'azienda ceduta, nel limite del valore trasferito e delle sanzioni risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero delle sanzioni dovute ad illeciti dei quali il cessionario era comunque a conoscenza. È comunque fatto salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

8. Ambito oggettivo di applicazione

8.1. I reati presupposto e l'apparato sanzionatorio

La Sezione III del Capo I del D.Lgs elenca i singoli reati la cui commissione può originare profili di responsabilità amministrativa dell'ente, i reati presupposto o reati fine, prescrivono per ogni singola ipotesi la relativa sanzione irroganda a seguito di condanna dell'ente. Lo scopo delle sanzioni amministrative è quello di colpire direttamente o indirettamente il profitto dell'ente, disincentivando la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dello stesso, nonché di incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa in modo tale da favorire attività risarcitorie o riparatorie.

Le singole fattispecie di reato si analizzeranno nella parte speciale del Modello tramite una sintetica descrizione aggiornata delle stesse, in uno con le sanzioni applicabili all'ente in caso di accertata responsabilità, al fine di armonizzare lo sviluppo del Modello con la necessaria evidenziazione delle aree e dei processi a rischio.

8.2. Le fattispecie di reato

La responsabilità è circoscritta, come previsto dall'art. 3 del MOGC, a specifiche tipologie di reato, di cui al seguente catalogo aggiornato alla data del 30 luglio 2020 [ultimo provvedimento inserito il D.Lgs 14 luglio 2020, n. 75, attuazione della Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371)].

a) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dal D.Lgs 75/2020]:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]:

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-

quater c.p.);

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

c) Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014];
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016];
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi

clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

d) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dal D.Lgs 75/2020]:

- Peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019];
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015];
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019];
- Abuso d'ufficio (323 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019].

e) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

f) Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

g) Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005];
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019];
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019];
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

h) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018];
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

i) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

j) Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018];
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

k) Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]:

- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018];
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998).

l) Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]:

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

m) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

n) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

o) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941);

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

p) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

q) Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018];
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di

analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis);

- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

r) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n.161]:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998).

s) Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]:

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018].

t) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]:

- Frodi in competizioni sportive (introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39).

u) Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dal D.Lgs 75/2020]:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2 - bis, D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

v) Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dal D.Lgs 75/2020]:

- Contrabbando (se il reato eccede o meno la soglia di 100.000 euro, oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'UE deve ritenersi considerevole) (D.P.R. 43/1973).

w) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]:

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

x) Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.p.r. 43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/1990);
- Reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
- Reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale.

9. Le sanzioni

Per quanto attiene le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa dipendente da reato, il legislatore (nelle disposizioni degli artt. da 9 a 23) ne individua una serie articolata, la cui applicazione è ineluttabilmente rimessa all'apprezzamento del giudice penale.

Le sanzioni applicabili nell'ipotesi in cui la responsabilità dell'Ente si configuri sono disciplinate dall'art. 9 del Decreto, il quale individua quattro differenti tipologie di sanzioni:

- (a) sanzioni pecuniarie (art. 10 e seguenti del Decreto);
- (b) sanzioni interdittive (artt. 13 e seguenti del Decreto);
- (c) pubblicazione della sentenza (art. 18 del Decreto);
- (d) confisca (art. 19 del decreto).

Si distinguono:

- Sanzioni pecuniarie (artt. da 10 a 12): la sanzione amministrativa pecuniaria rappresenta una costante per la punizione mediante sentenza di condanna dell'ente; viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille; l'importo della quota va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549 secondo i criteri di commisurazione disposti dal Giudice e dipendenti dalla gravità del fatto e dal livello di responsabilità dell'ente; l'importo della quota è sempre stabilito dal Giudice tenuto conto delle condizioni patrimoniali dell'ente; nei casi stabiliti dall'art. 12 del Decreto l'importo della quota è sempre di € 103.
- Sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17), a loro volta consistenti nelle seguenti fattispecie: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (principio di pertinenza); divieto di contrattare con La Pubblica Amministrazione, con l'eccezione della richiesta di un pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi con eventuale revoca di quelli già erogati; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Peraltro tali sanzioni non si applicano se, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, l'ente abbia riparato le conseguenze del reato ai sensi dell'art. 17; in siffatta evenienza sono condizione ineludibilmente connesse: risarcimento integrale del danno ovvero elisione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose derivate dal reato; adottato ed attuato un idoneo modello organizzativo; messo a disposizione il profitto ingiustamente conseguito.

In alternativa all'applicazione della misura interdittiva, al giudice è accordata la facoltà di nominare un commissario giudiziale ai fini della prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva

- Pubblicazione della sentenza (art.18);
- Confisca (art.19)

Le ulteriori previsioni del decreto, artt. da 20 a 23 afferiscono alla disciplina della reiterazione dei reati, che costituisce una sorta di recidiva amministrativa in un lasso di tempo quinquennale; alla pluralità di illeciti ove l'ente sia responsabile di una pluralità di illeciti commessi con una sola azione o nello svolgimento della medesima attività; alla prescrizione delle sanzioni amministrative decorsi 5 anni dalla commissione del reato, salvo quanto disposto dai capoversi successivi e dal disposto di cui all'art.8; inosservanza delle sanzioni interdittive, con previsione di una pena da sei mesi a tre anni di reclusione per colui che ne trasgredisce obblighi o divieti.

Riguardo alla disciplina della prescrizione delle sanzioni amministrative nascenti dalla commissione dei reati presupposto già cennata nel commento all'art. 8, nella Sezione dedicata alla responsabilità dell'ente come forma atipica di responsabilità, merita una specificazione la disciplina di cui all'art. 22 in punto di prescrizione.

La qualificazione della responsabilità della persona giuridica con la sentenza Thyssen (Cass. SS.UU. n. 38343 24 aprile 2014 in C.E.D Cass. N. 261112) ne stabilisce la natura come terzo genere di responsabilità che si affianca a quella penale ed amministrativo-civilistica. In materia di prescrizione del reato gli effetti sono dirompenti ma conformi al precetto costituzionale, così come attentamente vagliato e statuito dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza emessa dalla Sezione VI Penale n. 28299 del 10 Novembre 2015.

In sostanza la Corte nel ritenere che l'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente si compia in sede penale, per effetto della sua natura ibrida, soggiaccia ad un regime di prescrizione ovvero di estinzione dell'illecito dell'ente processuale di tipo processual-civilistico per cui:

- per la persona fisica, il reato fine si estinguerà per decorso del termine di prescrizione secondo le regole del codice penale disciplinate dall'art. 157 c.p. e seguenti (da ultimo, in punto di sospensione del termine prescrizionale si richiama la Legge Orlando n.103/2017, oggi sostituita dalle prescrizioni della Legge 9 gennaio 2019 n.3 art.1 comma 1, lettera -e);
- per la persona giuridica la disciplina penalistica non troverà applicazione poiché l'art. 8 e soprattutto l'art. 22 D.Lgs. prevedono che l'ente non sarà imputabile decorsi 5 anni dalla commissione del fatto solo nel caso in cui non sopravvenga una causa interruttiva della prescrizione e, in fase di esecuzione, decorsi 5 anni dall'irrogazione della sanzione nel caso questa non venga eseguita dall'Ufficio Esecuzioni Penali competente per territorio.

La fase cautelare: appare necessario accennare anche alle vicende processuali che attengono alla fase cautelare, dunque su un c.d. binario parallelo rispetto alla fase giudiziale *stricto sensu*.

Le sanzioni interdittive sopra indicate possono trovare applicazione anche come misure cautelari, corrispondenti alla sanzione interdittiva prevista in caso di condanna per l'illecito. I presupposti applicativi delle misure cautelari sono rintracciabili tanto nella sussistenza di elementi indiziari gravi in
[Digitare il testo]

punto di responsabilità da illecito, c.d. *fumus commissi delicti*; quanto nel c.d. *periculum in mora*, ovvero il concreto ed attuale pericolo di reiterazione dell'illecito da parte dell'ente; la sussistenza di almeno una delle condizioni richieste dall'art. 13 per l'applicazione delle sanzioni interdittive consiste nella realizzazione di un profitto di rilevante gravità da parte dell'ente o nella reiterazione degli illeciti da parte del medesimo.

Gli artt. 53 e 54 del Decreto prevedono, rispettivamente, le misure cautelari del sequestro preventivo e del sequestro conservativo.

Il primo è consentito sulle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19, quindi sulle cose che rappresentano il prezzo o il profitto del reato; quando tale individuazione dei beni non è realizzabile il sequestro preventivo può atteggiarsi a sequestro per equivalente di somme o beni di cui l'ente abbia la disponibilità e sempre che ricorrano i requisiti del *periculum in mora*, in questo caso già presunto ex lege, e del *fumus commissi delicti*, altamente precognitivi di una futura condanna e della conseguente confisca del bene.

Nei casi di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 53 comma 1 bis, il custode giudiziario consente agli organi societari di impiegare società, aziende, titoli, quote azionarie o somme liquide oggetto di sequestro per garantire la continuità e lo sviluppo aziendale; la violazione di questi fini comporta la traslazione dei poteri gestori in capo all'amministratore giudiziario.

Il sequestro conservativo, ex art. 54, può essere applicato su richiesta del Pubblico Ministero ai beni mobili o immobili di cui l'ente abbia la disponibilità quando v'è fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario.

9.1. Sanzione pecuniaria

L'art. 10 DLgs. 231/2001 stabilisce che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria e non è ammessa la formula ridotta salvo i casi previsti all'art. 12; la sua determinazione avviene secondo il meccanismo delle quote che si articola in due fasi:

- Nella prima fase il giudice fissa l'ammontare del numero delle quote che non deve essere mai inferiore a cento né superiore a mille; ciò avviene grazie alla valutazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente (adozione di modelli organizzativi, codici etici, sistemi disciplinari), di condotte riparatorie e riorganizzative (sanzioni disciplinari) dopo la commissione del reato.
- Nella seconda fase l'organo giurisdizionale determina il valore monetario della singola quota, che va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica.

La somma finale è data dalla moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero complessivo di quote che quantificano l'illecito amministrativo; la sanzione pecuniaria potrà quindi avere un ammontare che va da un minimo di 25.800 euro ad un massimo di 1.549.000 euro, in modo da adeguarsi alle condizioni dell'ente.

Tuttavia mentre un importo massimo come quello indicato può essere facilmente ammortizzato da una grande impresa, quello minimo risulta essere sproporzionato per una piccola impresa; per questo il legislatore ha disciplinato dei casi di riduzione della sanzione pecuniaria nei quali l'importo della singola quota è pari a 103 euro.

La sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 12, è ridotta della metà e non può essere superiore a 103.291 euro, se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio proprio o di terzi e l'ente non ha ricavato un vantaggio consistente o il danno patrimoniale cagionato è tenue; essa, invece, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose del reato, o è stato adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (qualora si verificassero entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi).

Infine, è bene precisare come la sanzione pecuniaria in misura ridotta non può essere inferiore a 10.329 euro.

9.2. Sanzione interdittiva

La sanzione interdittiva può consistere (art. 14 del Decreto):

- (a) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività societaria;
- (b) nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- (c) nel divieto di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- (d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nella revoca di quelli già concessi;
- (e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'applicazione della sanzione interdittiva richiede la sussistenza di specifici presupposti, ed in particolare (art. 13 del Decreto):

- (a) l'Ente deve aver tratto profitto di rilevante entità dal reato, che deve essere stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, sempre che la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

(b) l'Ente deve aver reiterato gli illeciti sopra elencati.

È altresì prevista, in luogo della sanzione interdittiva, la possibile nomina di un Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 231/01.

Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni, ovvero superiore nei casi indicati dall'articolo 25, comma 5, così come modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3.

È rimandata al giudice la scelta della misura da applicare e la sua durata, sulla base dei criteri in precedenza indicati.

In ogni caso, come per le sanzioni pecuniarie, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive nei casi in cui "l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo", nonché qualora "il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità".

Il Legislatore ha, inoltre, precisato che l'interdizione dell'attività di cui al precedente punto a) ha natura residuale, applicandosi soltanto nei casi in cui l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Le stesse possono essere applicate all'ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, laddove:

- (a)** siano presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- (b)** emergano fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa tipologia di quello per cui si procede;
- (c)** l'Ente abbia tratto un profitto di rilevante entità.

9.3. Pubblicazione della sentenza di condanna

L'art. 18 D.lgs. 231/2001 stabilisce che la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva; tale sanzione amministrativa ha un carattere accessorio in quanto la sua applicazione può avvenire solo contestualmente ad una sanzione amministrativa ed è discrezionale, in quanto è il giudice a stabilire quando applicarla.

La pubblicazione della sentenza di condanna opera nei casi più gravi come pubblicità denigratoria nei confronti dell'ente; le modalità di pubblicazione sono state oggetto di interventi normativi che le

hanno ricondotte all'art. 36 c.p. secondo il quale la sentenza di condanna va pubblicata per estratto o per intero, su richiesta del giudice, sul sito internet del Ministero della Giustizia.

9.4. Confisca

L'art. 19 D.lgs. 231/2001 stabilisce nei confronti dell'ente è sempre disposta, con sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Quando non è possibile eseguire la confisca secondo le condizioni citate, essa può avere ad oggetto denaro, beni di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

10. Esonero della responsabilità dell'Ente

Il Decreto disciplina specifiche ipotesi di esclusione della responsabilità dell'Ente, distinguendo tra la situazione in cui autore del reato sia un soggetto apicale e quella in cui autore risulti invece essere un soggetto in posizione subordinata.

Nel primo caso è necessario provare che (art. 6 del Decreto):

- (a) siano stati predisposti ed efficacemente attuati *modelli di organizzazione e gestione* idonei a prevenire la commissione dei reati;
- (b) sia stato istituito un organismo all'interno dell'Ente (c.d. "Organismo di Vigilanza"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, avente la funzione di vigilare sul funzionamento ed aggiornamento dei modelli di organizzazione;
- (c) il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli esistenti;
- (d) sia stato omesso o risultato insufficiente l'esercizio del potere di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel secondo caso l'esclusione della responsabilità è subordinata (art.7 del Decreto) alla condizione che sia stata efficacemente attuato un *modello di organizzazione, gestione e controllo* idoneo a garantire, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, lo svolgimento dell'attività societaria in conformità alla legge e a consentire la verifica e l'eventuale eliminazione delle situazioni di rischio.

La responsabilità dell'Ente è inoltre configurabile nell'ipotesi di reato commesso da consulenti, collaboratori, agenti, procuratori ed in genere da terzi che agiscano per conto della società nei confronti della Pubblica Amministrazione italiana ed estera (Linee Guida Confindustria, di cui si dirà nel seguito).

La responsabilità dell'Ente è comunque esclusa nel caso in cui gli autori del reato abbiano agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, comma 2, del Decreto).

11. Le Linee Guida di Confindustria

In data 7 marzo 2002, Confindustria (in attuazione dell'art. 6, comma 3, del Decreto) ha elaborato e comunicato al Ministero le *"Linee Guida per la elaborazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001"*, riferite ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Tali *"Linee Guida"* sono state aggiornate da Confindustria in data 3 ottobre 2002 mediante appendice integrativa relativa ai reati societari introdotti dal d.lgs. n. 61 del 2002.

Tale documento è stato definitivamente approvato dal Ministero della Giustizia (che lo ha giudicato *"idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231 del 2001"*).

Le *"Linee Guida"* sono state ulteriormente aggiornate nel corso dell'anno 2014 e definitivamente approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014.

Dalle indicazioni di Confindustria emerge che gli elementi fondamentali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere riassunti come segue:

- (a) mappatura delle aree aziendali a rischio (individuazione dei reati che possono interessare la società e delle specifiche attività aziendali nel cui ambito possano essere commessi i fatti criminosi);
- (b) protocolli interni diretti a prevenire i "reati presupposto". Si tratta, in particolare:

- di un codice etico;
 - di un sistema organizzativo che definisca la gerarchia delle posizioni aziendali e le relative responsabilità;
 - di un sistema autorizzativo, coerente con quello organizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazione interni e poteri di firma verso l'esterno;
 - di procedure operative per la disciplina delle principali attività aziendali e della gestione delle risorse finanziarie;
 - di un sistema di controllo della gestione mediante il quale individuare eventuali criticità;
 - di un sistema di comunicazione che consenta di mettere il personale dell'Ente al corrente delle disposizioni societarie e del loro funzionamento;
 - di un sistema finalizzato alla formazione del personale in merito alle disposizioni societarie ed al loro funzionamento;
- (c) creazione di un Organismo di Vigilanza ("OdV"), dotato di autonomi poteri, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di provvedere al relativo aggiornamento;
- (d) previsione di specifici obblighi informativi in capo all'Organismo di vigilanza in ordine ai principali fatti aziendali ed alle attività ritenute a rischio;
- (e) previsione di specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- (f) sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel modello.

Nella predisposizione del modello, la società ha tenuto conto sia della disciplina di cui al D.lgs. n. 231/01 che dei principi espressi da Confindustria nelle suddette *"Linee Guida"*.

Capitolo 2 - Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ASI

1. Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Avellino

Il Consorzio Asi è un ente pubblico economico che opera, da decenni, al fine di garantire, agli imprenditori che investono in Irpinia, una buona rete di infrastrutture ed un articolato e soddisfacente sistema di servizi: rete idrica potabile ed industriale, impianti di potabilizzazione e depurazione, pubblica illuminazione, energia elettrica, gas metano, videosorveglianza, viabilità interna, rete telefonica e telematica, centri servizi.

In circa 60 anni di attività il Consorzio ha creato un sistema infrastrutturale di oltre 368 ettari che costituisce un punto di forza economico della provincia di Avellino. Competenze progettuali e gestionali hanno consentito all'Asi di consolidare le attività esistenti e soprattutto di realizzare importanti opere a servizio della provincia.

Il Consorzio Asi gestisce in Irpinia 12 aree industriali, quattro storiche (Pianodardine, Nerico, Valle Ufita, Valle Caudina, Morra de Sanctis, Calaggio, Sant'Angelo dei Lombardi, San Mango sul Calore, Nusco, Conza della Campania, Calitri e Calabritto).

In considerazione della peculiarità del servizio svolto, che comporta il perseguimento di finalità di interesse pubblico o comunque di carattere generale, ASI è tenuta al rispetto di determinate norme comportamentali, nonché di specifiche disposizioni giuridiche anche in tema di efficienza, efficacia, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.

Il presente Modello è quindi strutturato in modo tale da tenere conto del ruolo di ASI

2. Elementi costitutivi del "Modello"

ASI, in coerenza con il proprio impegno nella creazione e nel mantenimento di una governance in linea con i più elevati standard etici, nonché al fine di garantire una efficiente gestione delle proprie attività in conformità alla normativa vigente e di rendere più efficace il proprio sistema di controllo e governo dei rischi, nel novembre del 2012 aveva approvato il primo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01 e nominato l'Organismo di Vigilanza.

ASI garantisce la costante attuazione e l'aggiornamento del Modello, secondo la metodologia indicata dalle Linee Guida di Confindustria e dalle best practice di riferimento.

ASI ha adottato il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito, per brevità, [Digitare il testo])

denominato il "Modello") in conformità ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di governance e con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria.

Nella predisposizione del Modello, ASI ha tenuto conto anche delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere come misure di prevenzione dei reati e di controllo sulle aree a rischio.

In tale processo di analisi si è tenuto conto del fatto che i soggetti che operano all'interno di ASI, in considerazione delle funzioni loro affidate, possono assumere il ruolo di incaricati di pubblico servizio e, in occasione dell'assunzione della qualifica di commissario di gara, il ruolo di Pubblico Ufficiale.

In particolare, mediante l'individuazione delle attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 (c.d. "attività sensibili"), il Modello è finalizzato alla:

- (a)** promozione e valorizzazione di una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
- (b)** determinazione in tutti coloro che operano in nome e per conto di ASI della consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- (c)** determinazione della consapevolezza che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da ASI in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono, comunque, contrarie alle disposizioni di legge e ai principi etico-sociali cui ASI intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- (d)** introduzione di un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto a individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto;
- (e)** introduzione di principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività emerse a seguito dell'attività di analisi delle aree sensibili;
- (f)** introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei suddetti principi di controllo e, in particolare, delle misure indicate nel presente Modello;
- (g)** istituzione dell'Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul corretto funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il suo aggiornamento.

Gli elementi costitutivi del Modello sono di seguito riportati:

- (a)** l'individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (c.d. mappatura delle attività sensibili);

[Digitare il testo]

- (b) la previsione di standard di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- (c) il Codice Etico;
- (d) un programma di verifiche periodiche sulle attività sensibili e sui relativi standard di controllo;
- (e) un sistema organizzativo, che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
- (f) un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazioni interne e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- (g) le procedure gestionali e le istruzioni operative per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie;
- (h) un sistema di comunicazione e formazione del personale e dei componenti degli organi sociali, ai fini di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni aziendali e delle relative modalità attuative;
- (i) un sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- (j) l'individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- (k) specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle aree ritenute a rischio;
- (l) specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi sociali.

Il modello si compone di:

A. una Parte Generale che riporta:

- il quadro normativo di riferimento;
- la realtà aziendale;
- l'individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza di ASI, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi;
- la funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
- il piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
- i criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

B. una Parte Speciale che prevede:

- le fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa degli enti;
- i processi/attività sensibili, i relativi principi di controllo per i reati che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività ed i presidi (procure, procedure, regolamenti, istruzioni osservando i quali può essere prevenuta la commissione di tali reati-presupposto).

[Digitare il testo]

Sono inoltre previsti i seguenti allegati:

- a) Allegato A - Codice Etico;
- b) Allegato B - Sistema disciplinare;
- c) Allegato C - Codice comportamentale per la prevenzione del rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso;
- d) Allegato D - Procedura Whistleblowing
- e) Allegato E - Statuto dell'Organismo di Vigilanza.

Per ciò che concerne la diffusione, il Modello è formalmente comunicato a tutti gli organi sociali, nonché ai dirigenti apicali e ai dipendenti, mediante pubblicazione sul sito internet del Consorzio.

Sono tenuti a prendere visione del Modello anche i Terzi Destinatari con cui la Società intrattiene rapporti, i quali con la sottoscrizione dei relativi contratti prendono conoscenza del sito internet dove è stato pubblicato e dichiarano di adeguarsi a quanto ivi contenuto.

3. Finalità

La Società ha stabilito di adottare il presente modello di organizzazione e di gestione (di seguito anche solo il "Modello") per le seguenti finalità:

- (a) prevenire il rischio della commissione dei "reati presupposto" nell'ambito delle attività a rischio (individuate nella relativa mappa);
- (b) istituire un sistema di regole di comportamento che consentano di promuovere e valorizzare una cultura etica orientata ai principi di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
- (c) sensibilizzare tutto il personale al rispetto delle regole di comportamento di cui al punto precedente;
- (d) istituire un sistema disciplinare che preveda specifiche sanzioni per il mancato rispetto delle regole di comportamento e dei principi espressi dal Modello;
- (e) consentire di monitorare costantemente le attività a rischio.

L'adozione del Modello ha come obiettivo quello di migliorare il proprio sistema di controllo interno limitando in maniera significativa il rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa in oggetto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 ed è teso a favorire:

- l'individuazione delle attività svolte dalle singole funzioni aziendali che per la loro particolare tipologia, possono comportare un rischio reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- l'analisi dei rischi potenziali con riguardo alle possibili modalità attuative dei reati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera la Società;

- la valutazione del sistema dei controlli preventivi ed il suo adeguamento per garantire che il rischio di commissione dei reati sia ridotto ad un "livello accettabile";
- la definizione di un sistema di regole che fissi le linee di comportamento generali (Codice Etico) e specifiche (procedure organizzative e parti speciali) volte a disciplinare le attività aziendali delle aree "sensibili";
- la definizione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma che garantisca una puntuale e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
- la definizione di un sistema di controllo in grado di segnalare tempestivamente l'esistenza e l'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- la definizione di un sistema di comunicazione e formazione per il personale che consenta la conoscibilità del Codice Etico, dei poteri autorizzativi, delle linee di dipendenza gerarchica, delle procedure, dei flussi di informazione e di tutto quanto contribuisce a dare trasparenza all'attività aziendale;
- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza di specifiche competenze in ordine al controllo dell'effettivo funzionamento, dell'adeguatezza e dell'aggiornamento del Modello;
- la definizione di un sistema sanzionatorio relativo alla violazione delle disposizioni del Codice Etico e delle procedure previste o esplicitamente richiamate dal Modello.

4. Adozione, approvazione, attuazione, modifica ed integrazione del Modello

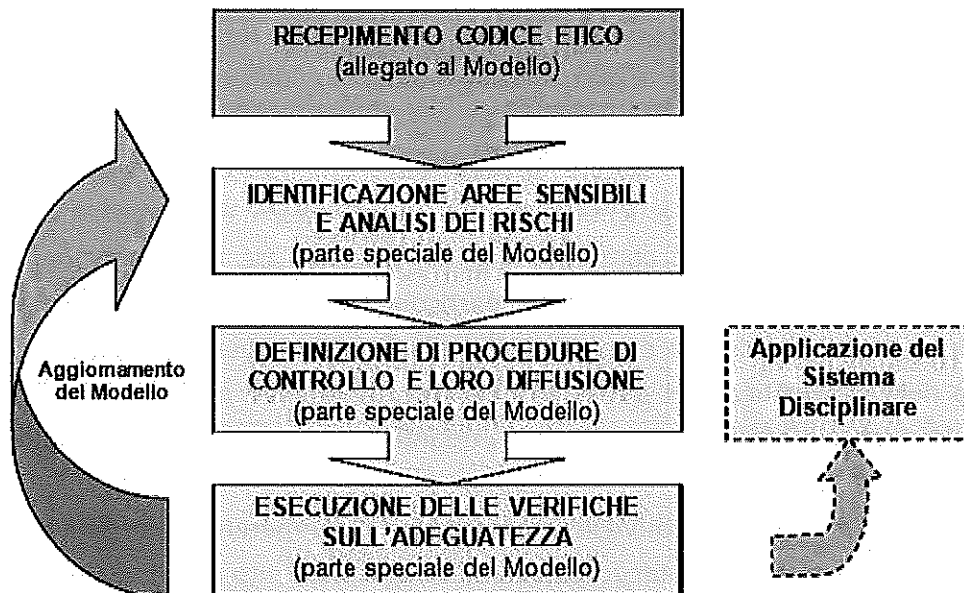
L'adozione e l'approvazione del presente Modello spetta all'organo dirigente della società (art. 6, comma 1, lettera a), del Decreto), al quale compete, inoltre, l'introduzione di eventuali modifiche ed integrazioni, anche dietro segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

I poteri e le responsabilità sopra illustrate spettano al CdA. Si precisa che il CdA mantiene tutte le attribuzioni e responsabilità previste dal Codice civile e dallo Statuto, cui si aggiungono quelle relative all'adozione, all'approvazione e all'attuazione del presente Modello.

L'approvazione del presente Modello, pertanto, dovrà essere effettuata con apposita delibera del CdA. Anche l'attuazione del Modello, sotto il profilo meramente esecutivo, rientra tra le responsabilità del CdA (art. 6, comma 1, lettera a), del Decreto). A tale scopo, il CdA e l'Organismo di Vigilanza, per i rispettivi ambiti di competenza, saranno responsabili dell'implementazione del Modello.

In ogni caso, la società precisa che la corretta attuazione delle regole contenute nel presente Modello vincola tutti i collaboratori della Società ed, in particolare, ciascun responsabile di funzione cui è altresì demandata la responsabilità primaria sul controllo delle attività, specie quelle a rischio.

Tavola n. 1 riepilogativa del Modello adottato dalla società e la relativa documentazione di riferimento.



5. Modalità operative seguite per l'implementazione e aggiornamento del Modello

Il Modello è stato predisposto tenendo presenti, le prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., nonché le Linee Guida elaborate in materia da Confindustria, inoltre, sono state tenute in conto le indicazioni provenienti fino ad oggi dalla giurisprudenza in materia.

Sin dalla sua prima adozione, il Modello è stato oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza pro-tempore incaricato.

Le modalità operative seguite per l'implementazione e il successivo aggiornamento del Modello sono state le seguenti:

- mappatura, mediante incontri con il personale interessato, delle aree "sensibili" a rischio 231, identificazione dei profili di rischio potenziale, rilevazione del sistema di controllo interno esistente e Gap Analysis;
- profilo di rischio potenziale (modalità o occasione di possibile commissione del reato);
- meccanismi di controllo implementati dalla Società, valutandone l'adeguatezza ossia la loro attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti;
- eventuali suggerimenti per integrare o rafforzare i meccanismi di controllo.
- formalizzazione / aggiornamento del Codice Etico;
- verifica ed eventuale revisione, ove opportuno, del sistema di deleghe e procure.

6. Destinatari

[Digitare il testo]

Il Modello deve essere osservato da tutti i soggetti che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della società.

Il Modello e il relativo Codice Etico costituiscono riferimenti indispensabili per i dipendenti, consulenti, collaboratori, agenti, procuratori ed, in genere, per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, partners nelle associazioni temporanee o Società con cui ASI opera.

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti tanto per i “soggetti apicali” – ovvero le persone che rivestono nella società funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della stessa o di una sua unità organizzativa nonché per le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo – quanto per le persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

Sono quindi “Destinatari” del Modello, ciascuno nell’ambito delle proprie mansioni e responsabilità nell’ambito del ruolo ricoperto o comunque delle attività svolte per la società:

- gli Amministratori e i componenti degli organi di controllo e coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società;
- le “Risorse umane”, ovvero l’insieme dei lavoratori dipendenti, somministrati e distaccati, nonché i lavoratori parasubordinati e gli altri soggetti che fanno parte dell’organico della Società (ad esempio: staff tecnico, sanitario e medico) a prescindere dalla forma contrattuale, dalla normativa di riferimento;
- “altri collaboratori”, a prescindere dalla categoria professionale e dalla forma contrattuale, nei limiti in cui la loro prestazione lavorativa sia coordinata con l’organizzazione aziendale della società e sottoposta alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale della stessa.

Nei contratti dovrà essere inserita esplicitamente l’accettazione delle regole e dei comportamenti previsti in tali documenti, ovvero l’indicazione da parte del contraente dell’adozione di un proprio Modello ex d.lgs. 231/01.

La Società diffonde il Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l’effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società riprova e sanziona qualsiasi comportamento in violazione, oltre che della vigente normativa, delle previsioni del Modello e del Codice Etico.

La Società non inizierà alcun rapporto d’affari con i soggetti terzi che non intendono aderire ai principi
[Digitare il testo]

enunciati dal presente Modello e dal d.lgs. 231/01, né proseguirà tali rapporti con chi violi detti principi.

7. Diffusione del modello

L'adeguata formazione e la costante informazione dei destinatari in ordine ai principi e alle prescrizioni contenute nel Modello implementato e completo, rappresentano fattori di rilievo ai fini della corretta ed efficace attuazione dello stesso e dei suoi Allegati.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire, predisponendo ed approntando un adeguato e progressivo adeguamento delle procedure di controllo e dei sistemi interni di gestione.

L'attività di comunicazione e formazione, ivi compreso il Piano di Formazione, è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza che potrà sempre proporre integrazioni ritenute utili o indispensabili a garanzia della Società nel cui seno trova luogo.

7.1. Comunicazione del Modello

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, è obiettivo della società garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'Organismo di Vigilanza, nella sua prerogativa di promuovere la conoscenza e la diffusione del Modello stesso, in collaborazione con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa e inserita sul portale Intranet aziendale e/o affissione di una copia della parte generale del Modello nelle Bacheche aziendali.

Tutte le modifiche intervenute successivamente e le informazioni concernenti il Modello sono comunicate attraverso i medesimi canali informativi.

Ai nuovi assunti viene inviata un'e-mail contenente la documentazione considerata di primaria rilevanza (es. Codice Etico, Modello Organizzativo, procedura per le informazioni privilegiate).

La società provvederà a diffondere il presente Modello con modalità che ne consentiranno l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati.

La società darà adeguata pubblicità ai principi fondamentali del presente Modello al fine di assicurarne l'effettiva conoscenza, provvedendo altresì a garantire aggiornamenti periodici di pari passo alle modificazioni del Modello stesso. Informazione ai partners commerciali- consulenti e collaboratori esterni.

I partners commerciali ed i collaboratori esterni sono informati, all'atto dell'avvio della collaborazione, dell'adozione da parte di ASI, del Modello e del Codice etico e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme ai principi ispiratori del presente Documento nonché alle Linee Guida elaborate per i settori di specifica competenza operativa e gestionale.

7.2. Aggiornamento del modello

L'Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del modello ad al suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di modifiche dell'assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di esercizio dell'attività di impresa, modifiche normative sopravvenute; risultanze dei controlli; significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del MOGC, dovranno essere oggetto di segnalazione scritta all'ODV e quindi chiaramente all'Organo Amministrativo, affinché quest'ultimo possa effettuare le delibere di propria competenza.

8. Formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Con riferimento alla formazione del personale rispetto al presente Modello si sono previsti interventi tesi alla più ampia diffusione delle prescrizioni in esso contenute ed alla conseguente sensibilizzazione di tutto il personale alla sua effettiva attuazione.

In particolare, la società prevede l'erogazione di corsi destinati a tutto il personale dipendente, che illustrino, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla ASI ;

- l'Organismo di Vigilanza e la gestione del Modello nel continuo.

I corsi prevedono, altresì, moduli di "Case study" finalizzati all'approfondimento ed all'illustrazione pratica dei concetti esposti nelle precedenti sezioni del corso.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza – d'intesa ed in coordinamento con la Direzione Human Resources ed in collaborazione con i Responsabili delle Funzioni/Direzioni di volta in volta coinvolte – prevedere il contenuto dei corsi, la loro diversificazione, le modalità di erogazione, la loro reiterazione, i controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e le misure da adottare nei confronti di quanti non frequentino senza giustificato motivo.

La società provvederà a sviluppare un programma di formazione periodica (distinto per dirigenti, dipendenti, dipendenti che operano in specifiche aree a rischio e componenti dell'Organismo di Vigilanza) finalizzato a garantire un adeguato livello di conoscenza in merito:

- alle prescrizioni previste nel D.Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, dei reati e delle relative sanzioni;
- ai principi di comportamento previsti dal Codice Etico;
- alle disposizioni dettate nel Sistema disciplinare;
- alle linee guida, ai principi di controllo e agli *standard* di comportamento contenuti nelle procedure operative interne;
- ai poteri ed ai compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- al sistema di *reporting* interno dell'Organismo di Vigilanza.

Il piano di formazione sarà predisposto dall'OdV entro sei mesi dall'approvazione del presente Modello, dovrà prevedere:

- obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione;
- controlli sulla frequenza;
- controlli di qualità sul contenuto dei programmi di formazione;
- test di apprendimento dei discenti.

In caso di modifiche rilevanti del presente Modello, saranno organizzati appositi moduli di aggiornamento. Per i neoassunti destinati ad operare nelle aree a rischio saranno organizzati specifici corsi di formazione. Il controllo sulla qualità dei contenuti dei programmi di formazione e sulla frequenza obbligatoria degli stessi è affidato alla Direzione Risorse Umane.

9. Codice Etico

Elemento essenziale del presente Modello è il **Codice Etico**, adottato dalla società, quale strumento di *governante* societario e quale mezzo funzionale al corretto funzionamento del sistema di controllo preventivo.

[Digitare il testo]

Il Codice Etico ha lo scopo di vietare comportamenti che potrebbero indurre alla commissione dei reati-presupposto, sanzionati proporzionalmente alla gravità della violazione.

I principi enunciati nel Codice Etico della società (Allegato A) impongono diligenza, lealtà, imparzialità, trasparenza, correttezza ed efficienza nell'espletamento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti e degli amministratori della Società.

Destinatari del Codice Etico sono gli amministratori, i sindaci, i dirigenti e i dipendenti della società, i quali, a loro volta, si obbligano, al momento dell'assunzione o della nomina, a far rispettare le norme e i principi contenuti nel Codice stesso.

Il Codice Etico si rivolge, altresì, ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto della società.

Infine il Codice etico obbliga, coloro che vengano a conoscenza di violazioni ai principi del Codice e/o delle procedure stabilite nel Modello, alla immediata segnalazione delle condotte all'Organismo di Vigilanza.

Capitolo 3 - Elementi analizzati nel Modello

1. La mappatura delle attività sensibili e i processi di supporto

Ai fini dell'elaborazione del Modello, è stata compiuta un'approfondita analisi:

- dei moduli organizzativi della società
- della tipologia e delle caratteristiche del settore in cui opera la società;
- della normativa di riferimento relativa al settore in cui opera la società;
- dei rischi verificabili nel settore in cui opera la società.

1.1 Le attività sensibili

Sarà necessaria porre in essere la mappatura delle aree a rischio nell'ambito della struttura organizzativa della società.

Per tale attività sarà utilizzata la metodologia del *Risk Self Assessment* (RSA) (autovalutazione dei rischi da parte degli stessi soggetti che pongono in essere le attività oggetto di analisi).

A tale scopo, saranno intervistati i responsabili delle diverse funzioni aziendali e gli ulteriori soggetti incaricati di specifiche attività rilevanti ai fini dell'analisi dei rischi.

1.2 Gli elementi di controllo

[Digitare il testo]

Gli elementi di controllo sono stati individuati facendo riferimento alle *"Federal Sentencing Guidelines"* ("FSG"), che analizzano e sviluppano i cinque componenti in cui si articola il modello di controllo interno espresso dal *Report of the National Commission on fraudulent financial reporting*.

In particolare, gli elementi fondamentali del controllo interno sono:

- **governo** (individuazione, in capo a ciascun soggetto appartenente all'organizzazione aziendale, dei rispettivi ruoli e responsabilità);
- **standard di comportamento** (individuazione di principi e regole idonei a guidare il comportamento in ambito aziendale);
- **comunicazione** (sistema di comunicazione interna degli elementi del Modello);
- **formazione** (elaborazione di un programma di formazione finalizzato alla diffusione in ambito aziendale degli elementi costitutivi del Modello - il Codice Etico, OdV, Sistema disciplinare, ecc...);
- **risorse umane** (controllo del personale sia nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro che in quella di gestione dello stesso - valutazione delle *performance* e sistemi premianti);
- **controllo** (elaborazione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività svolte nella Società, con particolare attenzione per quelle a rischio di reato);
- **informazione** (elaborazione di un sistema che consenta lo scambio di informazioni tra le diverse aree aziendali, ed in particolare tra le aree a rischio);
- **reazione alle violazioni** (adozione di meccanismi sanzionatori finalizzati a punire eventuali violazioni delle regole del Modello).

1.3 Mappatura delle aree a rischio

Di seguito viene tracciata la mappa delle **attività aziendali potenzialmente esposte a rischi**, ricondotte/ aggregate per processi/macro-attività c.d. "sensibili":

- **gestione dei rapporti con Enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, atti, provvedimenti e certificati per l'esercizio delle attività aziendali;**
- **gestione di erogazioni pubbliche - percezione di erogazioni pubbliche - gestione e/o acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici:**
 - individuazione delle opportunità di finanziamento pubblico;
 - decisione di partecipare alle procedure di assegnazione del finanziamento;
 - formulazione della domanda di assegnazione;
 - gestione del rapporto con il soggetto pubblico contraente preordinato all'approvazione nonché all'agevolazione finanziaria/assicurativa (invio documentazione aggiuntiva, richiesta di chiarimenti, risposta a chiarimenti);
 - utilizzo delle somme erogate secondo quanto previsto dal provvedimento di assegnazione;
 - gestione delle visite di controllo effettuate dal soggetto pubblico erogatore;

- gestione delle verifiche, ispezioni, accertamenti o procedimenti sanzionatori compiuti da Enti pubblici.
- **gestione degli accertamenti e/o delle ispezioni compiuti da Enti pubblici:**
 - trasmissione di comunicazioni e/o informazioni alle autorità pubbliche di vigilanza;
 - predisposizione della domanda/istanza/comunicazione di rilascio di un provvedimento amministrativo;
 - invio/presentazione della domanda e della relativa documentazione all'ufficio preposto al rilascio di un provvedimento;
 - predisposizione di comunicazioni e/o informazioni dirette alle Autorità pubbliche di vigilanza.
- **gestione dei trattamenti previdenziali e contributivi del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni:**
 - gestione delle "categorie protette";

- comunicazioni in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale;
- gestione dei trattamenti previdenziali contributivi ed assistenziali del personale;
- gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro ed infortunistica (d.lgs. n. 81 del 2008);
- presentazione agli enti pubblici di dichiarazioni di carattere fiscale e contabile.
- **gestione dei rapporti con autorità pubbliche di vigilanza nonché delle comunicazioni ed informazioni ad esse rivolte:**
 - gestione degli accertamenti/ispezioni disposti nei confronti di enti pubblici in materia di diritto di lavoro, previdenza sociale, sicurezza sul lavoro ed infortunistica (d.lgs. n. 81 del 2008);
 - gestione degli accertamenti relativi all'impugnazione delle procedure di gara.
- **gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali anche in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria; nomina dei legali e coordinamento delle attività;**
- **accesso a banche dati informatiche pubbliche;**
- **gestione degli adempimenti in materia ambientale;**
- **gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza.**

Per ciò che concerne i **reati societari** (art. 25-ter del Decreto) le aree/attività a rischio di commissione sono:

- **predisposizione di comunicazioni sociali previste dalla legge:**
- predisposizione del bilancio di esercizio e/o del bilancio consolidato;
- valutazioni ai fini del bilancio (es. valutazioni di cespiti aziendali);
- predisposizione di informazioni in merito alla situazione economica/patrimoniale/finanziaria della Società;
- trasmissione dei bilanci o di dati contabili ai fini della predisposizione dei bilanci;
- trasmissione di comunicazioni sociali che abbiano rilevanza interna/esterna alla Società;
- custodia di documenti contabili, sociali, ecc., strumentali all'esercizio del controllo da parte degli Organi a ciò preposti.

1.4 I processi di supporto

Oltre alle attività c.d. "a rischio" sono stati individuati anche i processi di supporto, ossia le attività aziendali potenzialmente strumentali alla realizzazione dei reati. In particolare, i processi di supporto sono attività mediante le quali gli amministratori, e/o i dirigenti e/o i dipendenti, potrebbero acquisire le risorse necessarie alla potenziale commissione di reati oppure indurre i dipendenti ad agire illecitamente per perseguire un obiettivo vantaggioso per la società (ad esempio premio in termini di carriera o di riconoscimenti economici).

I processi di supporto da sottoporre alle regole del Modello sono:

- **attività di rappresentanza istituzionale con Enti di Pubblica Amministrazione;**
- **finanza dispositiva:**
 - spese viaggi e trasferte, rimborso spese a dipendenti;
 - spese di rappresentanza;
 - fatturazione attiva e gestione del credito;
 - utilizzo di carte di credito aziendali;
 - gestione cassa;
 - assegni;
 - tesoreria;
 - incassi;
 - pagamenti.
- **acquisti di beni e servizi;**
- **gestione di beni immobili:**
 - gestione patrimonio immobiliare;
 - gestione cespiti.
- **contratti di collaborazione;**
- **consulenze e/o incarichi professionali;**
- **sponsorizzazioni e donazioni;**
- **selezione ed assunzione del personale;**
- **sistemi di incentivazione al personale:**
 - gestione per obiettivi (valutazione dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti).
- **ripartizione degli utili, delle riserve e restituzione dei conferimenti.**

2. Principi di controllo e procedure per le attività sensibili

Il sistema dei controlli dovrà prevedere protocolli specifici e modalità di gestione delle risorse finanziarie volti ad impedire la commissione dei reati nelle aree più sensibili.

Ai fini dell'elaborazione di tale sistema sono state analizzate procedure e prassi aziendali regolanti le attività sensibili ed i processi di supporto della società. Tale attività di elaborazione è stata compiuta tenendo presenti i *"principi generali di controllo"*, i quali individuano i requisiti del sistema organizzativo-procedurale necessari a garantire una corretta ed efficace gestione societaria, nel rispetto degli obiettivi di conformità alle leggi/normative/procedure.

Il sistema di controllo sarà revisionato periodicamente per tutte le attività sensibili e per tutti i processi di supporto dal CdA e dall'Organismo di Vigilanza, secondo un criterio di priorità dettato dal rischio stimato. Inoltre, i principi del sistema saranno specificamente e puntualmente implementati a seconda alle procedure operative adottate dall'azienda.

[Digitare il testo]

Gli elementi del sistema di controllo sono elaborati in conformità ai principi di verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione mediante:

- l'applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia l'intero processo di supporto);
- la documentazione dei controlli.

3. Sistema Organizzativo

Il sistema organizzativo della società è stato analizzato sulla base:

- dell'organigramma aziendale, della *job description*, delle *missions* e delle responsabilità;
- delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica delineate;
- della contrapposizione di funzioni.

L'individuazione dei compiti e delle responsabilità gravanti su ogni singolo soggetto consente, infatti, di rispettare il principio di separazione dei ruoli e, conseguentemente, di arginare potenziali reati-presupposto.

4. Sistema Autorizzativo

I poteri autorizzativi e di firma sono stati assegnati in ragione delle responsabilità organizzative e gestionali, con la espressa indicazione, ove necessario, delle soglie di approvazione delle spese, in particolar modo nelle aree considerate a rischio di reato.

Sono stati, pertanto, individuati i dirigenti responsabili delle diverse aree di attività ai quali sono state rilasciate procure generali graduate, corrispondenti alle relative responsabilità gestionali. Tali procure saranno sistematicamente adeguate in relazione al mutare delle esigenze operative della società.

Al fine di assicurare una puntuale osservanza del Modello in merito alle procedure da seguire nello svolgimento di attività sensibili o di processi di supporto, è previsto che i responsabili delle unità aziendali finanziariamente e funzionalmente autonome siano vincolati ad una specifica autorizzazione da parte del soggetto di livello gerarchico superiore qualora, a causa di particolari e comprovati motivi, sia necessario derogare alle procedure che regolano le attività rilevanti ed i processi di supporto. Di tali deroghe dovrà essere informato l'Organismo di Vigilanza.

5. Ambiente di controllo

5.1. Regole di governance

Ad integrazione delle regole già esistenti, è obbligo per gli amministratori, i sindaci ed i dirigenti apicali rilasciare una dichiarazione annuale sull'assenza di conflitti di interessi. Tale genere di conflitto

interviene tra interessi personali, quelli dei parenti di primo grado e di eventuali società nelle quali il dichiarante possiede una partecipazione, e interessi societari. Nel caso in cui il conflitto di interesse si verificasse nel corso dell'anno è necessario dichiararlo, astenersi dal processo decisionale ed avvisare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza ed il CdA.

5.2. Obblighi per fornitori/consulenti/partner

Il presente Modello e relativo Codice Etico vincolano altresì i fornitori di materiali, di servizi e lavori, i consulenti, i *partner* delle associazioni temporanee e le società con cui la stessa instaura rapporti di collaborazione.

Nei contratti stipulati con i summenzionati soggetti dovrà essere inserita una clausola di accettazione delle regole del presente Modello e del Codice Etico, pena la risoluzione del contratto.

6. Sistema Disciplinare

La violazione delle norme fondamentali del presente Modello comporterà l'applicazione di specifiche sanzioni, puntualmente indicate nell'apposito Sistema disciplinare.

Il Sistema disciplinare (Allegato D) prevede sanzioni di natura disciplinare in caso di violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Modello. Tali violazioni, infatti, costituiscono inadempienza ai doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e, nei casi più gravi, ledono il rapporto di fiducia instaurato con il dipendente.

Tali sanzioni si applicano a tutti i dipendenti della società, anche coloro che possiedono una qualifica dirigenziale – ed altresì agli amministratori o ai sindaci, nonché ai consulenti, collaboratori e terzi.

È sanzionata inoltre, la condotta negligente degli amministratori e dei responsabili di funzione che, adottando condotte omissive, non abbiano impedito la violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello.

7. Risorse Umane

Gli organi dirigenti stabiliscono linee guida, politiche e procedure operative in materia di reclutamento, selezione, assunzione, gestione, formazione, sviluppo e mobilità interaziendale del personale.

I sistemi di incentivazione sono orientati al perseguimento di risultati specifici, concreti, misurabili e relazionabili al tempo previsto per il loro raggiungimento.

8. Gestione delle Risorse Finanziarie

La gestione delle risorse finanziarie include tutte quelle attività relative ai flussi monetari e finanziari compiute per l'adempimento delle obbligazioni sociali.

I flussi monetari possono essere ricondotti alle seguenti categorie:

- **flussi di natura ordinaria**, connessi ad attività/operazioni correnti quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi, le licenze, gli oneri finanziari, fiscali e previdenziali, gli stipendi ed i

[Digitare il testo]

salari;

- **flussi di natura straordinaria**, connessi alle operazioni di tipo finanziario quali, a titolo esemplificativo, le sottoscrizioni, gli aumenti di capitale sociale e le cessioni di credito.

Nel rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità ed inerenza all'attività aziendale, il processo di gestione delle risorse finanziarie è strutturato nel modo seguente:

- pianificazione, da parte delle singole funzioni, del fabbisogno finanziario periodico e/o spot e comunicazione, debitamente autorizzata dalla Funzione competente;
- predisposizione (da parte della funzione competente) delle risorse finanziarie alle scadenze stabilite;
- richiesta di disposizione di pagamento, debitamente formalizzata;
- verifica della corrispondenza tra importo portato dal titolo e disposizione di pagamento.

Sempre in conformità ai principi indicati, è previsto uno specifico sistema di controllo in ordine al processo di gestione delle risorse finanziarie.

Gli specifici elementi di tale controllo sono:

- esistenza di attori diversi operanti nelle distinte fasi/attività del processo;
- richiesta della disposizione di pagamento volta ad assolvere l'obbligazione debitamente formalizzata;
- verifica in ordine all'effettuazione del pagamento;
- riconciliazioni a consuntivo;
- esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta di pagamento sia per la disposizione, articolati in funzione della natura dell'operazione (ordinaria/straordinaria) e dell'importo;
- esistenza di un flusso informativo sistematico preordinato a garantire un costante allineamento fra le procure, le deleghe operative e i profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi;
- effettuazione sistematica dell'attività di riconciliazione, sia dei conti infragruppo, sia dei conti intrattenuti con istituti di credito;
- tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo (con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che abbiano già originato un pagamento).

9. Processo approvvigionamenti

Il processo degli approvvigionamenti è gestito dall'Ufficio Acquisti – Fornitori.

L'avvio del processo di approvvigionamento presuppone la presentazione di apposita richiesta d'acquisto.

Una volta emesso l'ordine d'acquisto, l'Ufficio Acquisti – Fornitori formalizza il rapporto contrattuale con il fornitore.

Il contratto viene inviato alla struttura richiedente per consentire l'attività di verifica e benessere delle fatture.

Ricevuta la fattura, la Direzione Amministrativa e Contabilità ne verifica:

- la correttezza formale;

- l'abbinamento con l'ordine di acquisto;
- l'abbinamento con la bolla di consegna quando trattasi di beni.

Tutte le fatture sono registrate in modalità "bloccata al pagamento". La Direzione Amministrativa e contabilità, infatti, invia le relative fatture alle strutture di competenza per il benestare al pagamento. Esse devono verificare la regolare esecuzione del contratto, richiedere assistenza alla Direzione Ufficio Acquisti – Fornitori per valutare l'opportunità di applicare penali, apporre sulla fattura il benestare al pagamento, restituirla alla Direzione Amministrativa e Contabilità.

La Direzione Amministrativa e Contabilità estrae dal sistema le fatture da pagare sulla base dello scaduto e, previa valutazione della copertura finanziaria, ne autorizza il pagamento.

Successivamente la Direzione Amministrativa e Contabilità emette gli ordini di pagamento che devono essere firmati dal Responsabile.

Una volta approvati gli ordini di pagamento, la Direzione Amministrazione e Finanza provvede ad effettuare i relativi pagamenti.

Capitolo 4 – L'Organismo di Vigilanza

1. Organismo di Vigilanza

Come anticipato nel Capitolo 1, l'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto stabilisce che sia esonerato dalle responsabilità conseguenti alla commissione dei reati-presupposto l'Ente che abbia istituito un Organismo interno denominato *Organismo di Vigilanza* ("OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

Per poter esercitare tali funzioni, l'OdV sarà dotato dei seguenti requisiti:

- autonomia ed indipendenza:** come precisato nelle Linee Guida, l'Organismo di Vigilanza *"deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente"*. L'Organismo occuperà nell'organigramma una posizione gerarchica elevata con la possibilità di collocarsi al vertice operativo dell'azienda. Inoltre, al fine di garantirne autonomia di iniziativa ed indipendenza funzionale, all'OdV non saranno demandate decisioni ed attività operative, che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello;
- professionalità:** i componenti dell'Organismo dovranno possedere conoscenze specifiche in merito alle tecniche che consentono di compiere attività ispettive, attività di analisi del sistema di controllo ed attività di tipo giuridico (concernenti in particolare il settore penalistico e societario). È necessario, in particolare, selezionare soggetti esperti nelle tecniche di analisi e di valutazione dei rischi, del *flow-charting* relativo alle procedure ed ai processi, delle metodologie utili all'individuazione delle frodi, del campionamento statistico, della tipologia e delle modalità operative dei fatti criminosi;

- c. **continuità di azione:** al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo, l'organo di vigilanza dovrà essere dotato di una specifica struttura.

L'OdV dovrà:

- essere **indipendente** rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- essere collocato nella **posizione gerarchica più elevata possibile**;
- essere dotato di **autonomi poteri di iniziativa e controllo**;
- essere dotato di **autonomia finanziaria**;
- essere privo di **compiti operativi**;
- avere **continuità d'azione**;
- avere requisiti di **professionalità**;
- realizzare un sistematico **canale di comunicazione con il CdA**.

2. Individuazione dell'OdV

In conformità a quanto sopra illustrato, l'Organismo di Vigilanza, è stato individuato in un organo monocratico.

I requisiti per la nomina a componente dell'Organismo di Vigilanza sono indicati nello statuto dell'Organismo stesso, al quale si rimanda altresì per la configurazione delle condizioni di ineleggibilità e decadenza dalla nomina nonché per la regolamentazione di tutti gli altri aspetti relativi al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza (Allegato F).

3. Responsabilità dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza espleta le seguenti funzioni:

- vigila sull'**effettività del Modello**;
- verifica l'**adeguatezza del Modello**, valutandone la reale idoneità a prevenire i reati;
- verifica la **permanenza dei requisiti di effettività ed adeguatezza del Modello**;
- cura l'**aggiornamento del Modello**.

4. Reporting dell'organismo agli organi societari ed al Vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza informa della propria attività il CdA e riferisce allo stesso qualora emergano eventuali situazioni di criticità.

Più precisamente, l'OdV presenta una relazione, a **cadenza almeno semestrale**, al CdA, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto (Allegato E).

[Digitare il testo]

In ordine alle situazioni in cui l'OdV riferisce della propria attività di vigilanza sugli organi societari deve essere redatto apposito verbale, custodito in copia nell'archivio dell'Organismo stesso (Allegato E).

Gli organi societari potranno convocare l'Organismo per avere notizia circa il funzionamento del presente Modello. Analogamente l'OdV potrà chiedere la convocazione degli organi societari al fine di riferire in merito al funzionamento del presente Modello oppure a situazioni specifiche direttamente o indirettamente collegate alla sua attuazione.

5. Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In conformità all'art. 6, comma 2, lett. d, del Decreto, i dipendenti, i dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento degli scopi societari sono tenuti ad informare l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni eventuale violazione delle regole fondamentali del presente Modello nonché ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto.

In particolare, dovranno essere tempestivamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie, provenienti da organi di polizia giudiziaria o qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine avviate, in ordine ai reati di cui al Decreto, anche nei confronti di ignoti;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni aventi profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative ad eventuali procedimenti disciplinari ed alle relative sanzioni (compresi i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari);
- ogni eventuale modifica e/o integrazione del sistema di deleghe e procure;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione delle procedure operative.

Il mancato adempimento all'obbligo di comunicazione delle suddette informazioni configura una condotta sanzionabile ai sensi del Sistema Disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza è destinatario anche delle segnalazioni aventi ad oggetto il funzionamento e l'aggiornamento del Modello ovvero l'adeguatezza dei principi del Codice Etico e delle procedure aziendali.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta, anche mediante e-mail.

L'Organismo dovrà agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti del

[Digitare il testo]

medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti societari.

Per le segnalazioni si adotterà apposito modulo in conformità alla materia di whistleblowing protection ex legge 179/17, che ha reso obbligatoria la previsione di una procedura di whistleblowing all'interno di un modello 231.

Le segnalazioni potranno essere fatte in modo riservate o anonimo. Nel primo caso si presuppone la rivelazione dell'identità mentre nel secondo non è contemplata alcuna condivisione di nominativi o altre informazioni personali.

Le informazioni - anche anonime - segnalate all'Organismo di Vigilanza non in forma scritta verranno prese in considerazione a discrezione di quest'ultimo, tenendosi altresì conto della gravità della violazione denunciata.

In attuazione di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, punto d) del Decreto 231, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite informative da parte dei Destinatari, in merito a fatti aziendali straordinari o comunque rilevanti rispetto ai processi sensibili, ovvero situazioni che potrebbero far insorgere una responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Dovranno pertanto essere fornite all'Organismo di Vigilanza le informazioni previste nella procedura aziendale "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01". Tali flussi informativi dovranno essere comunicati inviando una mail all'indirizzo:  _____

Oltre a quanto previsto nella sopra citata procedura, devono in ogni caso essere comunicate all'Organismo di Vigilanza:

- le anomalie e criticità riscontrate dalle funzioni aziendali e dagli organi di controllo societari (Collegio Sindacale, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari) concernenti le attività di controllo effettuate, laddove rilevanti ai fini del presente Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si possa venire a conoscenza dello svolgimento di indagini per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001 (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti dei dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative a cambiamenti nella struttura organizzativa della Società;
- gli aggiornamenti relativi al sistema dei poteri aziendali;
- gli eventuali rilievi della Società di revisione sul sistema dei controlli interni, su fatti censurabili e sui documenti contabili della Società;
- qualsiasi incarico conferito alla Società di revisione o a Società ad essa collegate, diverso da quello

[Digitare il testo]

concernente la revisione del bilancio;

- gli eventuali richiami da parte delle Autorità di Vigilanza;
- la struttura organizzativa adottata in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro;
- i documenti di valutazione dei rischi, redatti ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008), e i loro eventuali aggiornamenti e modifiche;
- le eventuali ispezioni e prescrizioni effettuate in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro da parte delle Autorità di Vigilanza.

6. Obblighi di riservatezza dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo ha obbligo di **non divulgare le informazioni acquisite** durante l'esercizio delle proprie funzioni, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dall'utilizzare le informazioni per fini diversi da quelli previsti nel Decreto.

7. Compatibilità con i sistemi di gestione già adottati dall'Ente.

Il presente modello si integra con i sistemi di gestione già adottati dall'Ente.

La Società risulta in possesso delle seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 9001:2015
- UNI EN ISO 14001:2015

8. Privacy e Modello 231

Il presente Modello è si adegua al nuovo Regolamento n. 2016/679 (in vigore dal 25 maggio 2018) sulla protezione dei dati personali.

L'Ente all'uopo si impegna a nominare un Data Protection Officer (DPO), la cui designazione può essere affidata a personale interno o esterno di un'azienda con comprovate capacità in aree giuridiche e informatiche (art. 37 comma 5 e 6).

La figura del DPO dovrà essere dotata di specifiche competenze tecniche e professionali oltre che di garanzie di inamovibilità, autonomia e indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il DPO dovrà possedere la conoscenza specialistica della normativa e potrà essere scelto tra dipendenti interni purché non in conflitto di interessi (nonostante sia consentito al DPO di svolgere anche altre mansioni, queste non devono però risultare incompatibili con la stessa posizione di Data Protection Officer) o adempiere ai suoi compiti in base a un contratto di servizi e quindi essere un libero professionista.

[Digitare il testo]

La violazione degli obblighi di nomina del Data Protection Officer (DPO) è sanzionata dal Regolamento Europeo Privacy con sanzioni amministrative pecuniarie. Con riferimento alla portabilità dei dati il documento ne evidenzia il valore di strumento per l'effettiva libertà di scelta dell'utente, che potrà decidere di trasferire altrove i dati personali forniti direttamente al titolare del trattamento (piattaforma di social network, fornitore di posta elettronica etc.) oppure generati dall'utente stesso navigando o muovendosi sui siti o le piattaforme messe a sua disposizione.

A tal fine si sancisce il diritto per l'interessato di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti ad un titolare del trattamento. L'interessato avrà inoltre il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Inoltre, nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

[Digitare il testo]

**MODELLO di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
e CONTROLLO (MOGC)
- PARTE SPECIALE -**

**ai sensi del D.LGS. n. 231/2001 e smi del
CONSORZIO ASI**

**(CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI
AVELLINO)**

Documento adottato con delibera del CdA del

[Digitare il testo]

Sommario

Definizioni	3
1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ	4
2. ARTICOLO 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE.	4
3. ARTICOLO 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.....	19
4. ARTICOLO 24 TER - DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	30
5. ARTICOLO 25 - PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO	37
6. ARTICOLO 25 BIS – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.	57
7. ARTICOLO 25 BIS-1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.	59
8. ARTICOLO 25 TER – REATI SOCIETARI	62
9. ARTICOLO 25 QUATER – DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.	74
10. ARTICOLO 25 QUATER 1) - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.	77
11. ARTICOLO 25 QUINQUES – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE.....	77
12. ARTICOLO 25 SEXIES - ABUSI DI MERCATO.....	82
13. ARTICOLO 25 SEPTIES – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.	83
14. ARTICOLO 25 OCTIES – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO.....	89
15. ARTICOLO 25 NOVIES – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO	95
16. ARTICOLO 25 DECIES – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE	96
17. ARTICOLO 25 UNDECIES – REATI AMBIENTALI.....	98
18. ARTICOLO 25 DUODECIES – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI	15
19. ARTICOLO 25 TERDECIES – REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA.	17
20. ARTICOLO 25 - QUATERDECIES - FRODE IN COMPETIZIONISPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA, GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.....	17
21. ARTICOLO 25 QUINQUESDECIES - REATI TRIBUTARI.	18
22. ARTICOLO 25 SEXIESDECIES - CONTRABBANDO.....	22

Definizioni

- **ASI/Consorzio:** Consorzio Per L'area Di Sviluppo Industriale Della Provincia Di Avellino;
 - **CODICE ETICO:** Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione di ASI;
 - **DECRETO/D.Lgs. 231/01:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - **DESTINATARI:** coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società; i lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività; chi, pur non appartenendo alla Società, operi, a qualsiasi titolo, nell'interesse della medesima; i collaboratori e controparti contrattuali in generale;
 - **DIPENDENTI:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società nonché i lavoratori in distacco o in forza di contratti di lavoro parasubordinato;
 - **MODELLO/MOGC:** il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, comprensivo della sua parte generale e parte speciale, ex D.Lgs. 231/01;
 - **ORGANISMO/OdV:** l'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/01;
 - **REATI:** i reati di cui agli artt. 24, 24 *bis*, 24 *ter*, 25, 25 *bis*, 25 *bis.1*, 25 *ter*, 25 *quater*, 25 *quater.1*, 25 *quinqies*, 25 *sexies*, 25 *septies*, 25 *octies*, 25 *novies*, 25 *decies*, 25 *undecies*, 25 *duodecies*, 25 *terdecies*, 25 *quaterdecies*, 25 *quinqiesdecies*, 25 *sexiesdecies* del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i e i reati previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001;
 - **T.U.A.:** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambiente);
 - **T.U.S.:** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico della Sicurezza);
 - **CODICE APPALTI:** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
 - **T.U.F.:** il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE: CHIARIMENTI DI DIRITTO PENALE SOSTANZIALE.

Si analizzeranno, di seguito, le ipotesi di reato, tra quelle previste dal Decreto 231/2001, attraverso una descrizione della fattispecie di reato nei suoi elementi strutturali (condotta commissiva o omissiva, ad effetto naturalistico o semplicemente giuridico, nesso causale tra condotta ed evento ed elemento soggettivo del reato quale fattore di imputabilità soggettiva della condotta illegittima al suo autore) attraverso la quale sia possibile una comprensione per i singoli destinatari in termini quanto più percettivi. Le fattispecie di reato contemplate nel corpo della norma sono compiutamente elencate nella Sezione III del D.Lgs 231/2001 e s.m.i., attraverso il richiamo alle norme del codice penale, in ossequio al principio della riserva di codice. Invero, senza immutarne la struttura, suddetto principio ha la funzione di introitare in seno al corpo codicistico una pluralità di fattispecie ontologicamente eterogenee "disseminate", talora, in leggi speciali o Testi Unici diversificati per materia.

Fatta la precisazione in punto di collocazione delle norme incriminatrici e fonte di responsabilità amministrativa dell'ente, passiamo all'esame delle singole ipotesi di reato, con individuazione delle aree di interesse aziendale ed i processi operativi caratterizzati da un coefficiente di rischio reato di possibile verifica e, per l'effetto maggiormente suscettibili di produrre situazioni critiche per ASI.

Sarà di intuitiva e logica comprensione come nel predisporre la parte del Modello dedicata ai "reati 231", si sia adottato una metodologia di tipo necessariamente sincopata rispetto a talune tipologie di reato ma pur sempre assolutamente completa ed esaustiva in relazione alla descrizione tipologica di ciascuna delle numerose ipotesi di reato dalle quali possa concretamente discendere una responsabilità amministrativa della Società; per tale ragione, salvo adeguamenti e costanti integrazioni ed aggiornamenti, nello sviluppo di questa specifica ed ampia digressione processual-penalistica del MOGC, si è optato per un approfondimento il più possibile completo e sinteticamente analitico delle singole fattispecie.

2. ARTICOLO 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE.

L'art.24 D.L.gs. n. 231/2001 fa espresso richiamo alle fattispecie previste e punite dagli artt. 316 bis;

[Digitare il testo]

316 ter; art. 356, art. 640 comma 2 n.1; 640 bis e 640 ter del codice penale se commesse in danno dello Stato o di altro ente pubblico Statale o Comunitario, prevedendo l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, che diventa da duecento a seicento quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, oltre alle sanzioni interdittive previste dall'art.9 comma 2 lettere c), d) ed e) del Decreto de quo: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le suddette norme incriminatrici di cui all'art. 24 Decreto Lgs. n.231/2001 sono collocate in parti o, meglio Titoli e capi diversi del codice penale: così gli artt. 316 bis e ter sono rubricati nel Libro II -Titolo II - Capo I – tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione; mentre i reati di cui agli artt. 640 comma 2 e 640 bis sono collocati nel Libro II- Titolo XIII- Capo II – tra i delitti contro il patrimonio.

La diversa collocazione delle norme in esame non è fine a se stessa ma semplicemente evidenzia la sensibilità del Legislatore di assegnare una distribuzione omogenea per classi di reato talvolta simili in ragione di quello che è il bene o interesse giuridico principalmente tutelato.

2.1. Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato.

Punisce chiunque, estraneo alla P.A., avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico ovvero dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

L'interesse tutelato è da rivenirsi nell'esigenza di evitare la dispersione di denaro pubblico, compreso quello comunitario, e a garantire nello stesso tempo il corretto uso degli strumenti di sostegno alle attività economiche di pubblico interesse; il tutto non già nei confronti di abusi provenienti da pubblici funzionari bensì rispetto a comportamenti illeciti posti in essere dai beneficiari delle somme erogate.

Soggetto attivo del reato potrebbe essere chiunque ma non limitandoci alla formulazione letterale della disposizione normativa possiamo affermare che non si tratti di un reato comune, piuttosto di un reato c.d. proprio di colui che, avendo ricevuto un finanziamento pubblico, non destini le somme percepite secondo la destinazione indicata negli atti di erogazione del denaro. Soggetto passivo del reato sono lo Stato o l'Unione Europea eroganti il finanziamento.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

In particolare, i **contributi** sono dei concorsi in spese per attività ed iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi e possono essere in conto capitale o interessi; **le sovvenzioni** sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum, in misura fissa o variabile secondo determinati parametri ovvero, ancora, aventi natura vincolata nell'*an* e nel *quantum* o di pura discrezionalità. I **finanziamenti** in senso stretto sono viceversa atti negoziali (operazioni di credito) con cui lo Stato o altro Ente Pubblico minore finanziano- direttamente o attraverso istituti di credito – un soggetto giuridico che a sua volta si obbliga a restituire la somma erogatagli a medio o lungo termine, con pagamento parziale o integrale a carico dell'Ente Pubblico erogatore.

Le opere e le attività oggetto delle erogazioni devono essere di pubblico interesse ed inoltre devono essere attività non ancora attuate o ultimate; il riferimento all'interesse pubblico che lega l'attività del beneficiario all'erogazione dell'Ente Pubblico deve essere chiarito: l'interesse pubblico dell'opera o dell'attività non è necessariamente correlato alla natura oggettiva dell'una o dell'altra ma piuttosto alla provenienza pubblica del finanziamento gratuito o agevolato e al vincolo di destinazione dello stesso, quale espressione delle scelte di politica economica e sociale dell'Ente Pubblico.

Le forme di malversazione sono globalmente assimilabili ad un inadempimento delle obbligazioni discendenti da un contratto con la P.A. che si manifesta sotto il profilo della rilevanza penale della condotta quando il soggetto attivo o beneficiario ometta di realizzare l'opera o assolvere l'attività (con la clausola di riserva dell'impossibilità sopravvenuta di realizzazione); quando le somme vengano erogate ma dolosamente destinate ad una finalità diversa da quella oggetto del finanziamento; ancora, quando le somme vengano impiegate totalmente o parzialmente per conseguire un profitto proprio o altrui (c.d. dirottamento); quando si trattenga la rimanenza di quanto erogato ad ultimazione dell'opera o dell'attività in situazioni di risparmio sull'originario preventivo di spesa; mancata utilizzazione dolosa delle somme finanziate; destinazione del finanziamento ad una finalità di pubblico interesse diversa da quella sottostante l'erogazione; allorquando le opere siano state realizzate in tutto o in parte anteriormente all'atto di erogazione.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico, dunque è sufficiente che il soggetto attivo si rappresenti e voglia attuare le condotte sopra descritte; è configurabile anche il dolo c.d. eventuale caratterizzato da una rappresentazione della condotta e dell'evento da parte dell'autore in termini di possibilità altamente plausibile di verifica e nonostante l'incertezza quello stesso soggetto si determini ed accetti l'esito di quanto rappresentatosi.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

Siamo al cospetto di un reato omissivo proprio a consumazione istantanea consistente nell' eventualità che non vi sia il compimento dell'opera o dell'attività per la quale si è ottenuto il finanziamento; appare configurabile il reato nelle forme del delitto tentato ex art.56 c.p..

Il reato, sotto il profilo processuale, è di competenza del Tribunale Collegiale del Circondario ove è avvenuta la consumazione sotto forma di omissione; nelle ipotesi di tentativo sarà competente il Giudice del luogo ove è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.

Per quanto riguarda i profili sanzionatori legati all'applicazione del D.Lgs. 231 del 2001, l'ammontare in concreto della sanzione pecuniaria sarà determinata dal Giudice ai sensi dell'art.11 stesso Decreto ricorrendo ad una doppia valutazione discrezionale (previo accertamento dell'esistenza di un idoneo MOG), da un lato "soppesando" la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e/o l'attività svolta per elidere o attenuare le conseguenze del fatto e per evitare recidive della stessa indole; dall'altro scrutinando l'importo di ogni quota e quindi relativizzando la sanzione alle capacità economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione secondo un principio di gradazione della colpa. La procedibilità per questo reato è d'ufficio.

2.2. Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

La norma sanziona la condotta di chi, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il bene giuridico tutelato dalla norma mira ad evitare la dispersione del denaro pubblico, incluso quello comunitario, da parte dei beneficiari delle somme erogate, in favore di un'efficiente collocazione del medesimo, tutelando in tal modo l'intera attività di programmazione economica attuata dagli enti pubblici nazionali e sovranazionali. Può dunque affermarsi che il delitto in esame non lede solo gli interessi patrimoniali degli enti pubblici erogatori bensì anche l'intero sistema economico sotto il profilo dello sviamento delle pubbliche risorse dalle finalità originarie con conseguente messa in pericolo degli obiettivi; di talché non v'è chi non veda nel reato in esame un delitto c.d. plurioffensivo, caratterizzato, nel secondo comma della medesima disposizione, da una importante soglia di punibilità che prevede, in caso di indebita percezione di somme pari o inferiori ad € 3.999,96, l'irrogazione di una

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

sanzione amministrativa pecuniaria in luogo della reclusione da sei mesi a tre anni; queste le previsioni sanzionatorie a carico degli imputati persone fisiche che ricevano condanna.

Sotto il profilo dell'inquadramento sistematico all'interno del codice penale, la norma si pone come una sorta di paracadute nei confronti del delitto punito dall'art. 640 bis, di cui ci occuperemo, tant'è che il suo incipit prevede una clausola di sussidiarietà espressa: *"salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis....(omissis)"* in ragione del principio di specialità dell'art. 640 bis rispetto alla norma de quo.

Quella che ci occupa è una norma assolutamente nuova per il nostro ordinamento positivo, strutturalmente concepita dal legislatore per dare attuazione a Trattati internazionali e creata dal legislatore nazionale per ottemperare agli obblighi derivanti da accordi internazionali, contemplando qualsiasi azione intenzionalmente diretta all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la illecita ritenzione di fondi provenienti dalle Comunità Europee o per conto di esse; ovvero ad omissioni relative alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di uno specifico obbligo cui consegua lo stesso effetto.

Da ciò, la chiara funzione di completamento del quadro sanzionatorio rivestita dall'art. 316 ter c.p, la quale rappresenta lo specifico ed ulteriore strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche con una vocazione punitiva anticipatoria dell'evento lesivo del bene giuridico; siamo al cospetto di un arretramento della soglia di punibilità, tratto che differenzia la norma in esame dal reato di malversazione sopra trattato e da quella particolare truffa prevista dall'art.640 bis finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche mediante forme più articolate e modalità esecutive più insidiose, tipiche degli artifici o raggiri.

Esaminata la condotta, come uno degli elementi strutturali della fattispecie, possiamo aggiungere dal punto di vista del soggetto agente che si tratti di un reato non comune ma c.d. proprio, vale a dire ascrivibile solo nei confronti di chi tenta il conseguimento dell'erogazione pubblica attraverso le condotte sopra descritte; il soggetto passivo sarà individuabile nello Stato, negli enti pubblici nazionali o comunitari; vi sarà anche un soggetto c.d. danneggiato, legittimato a costituirsi in giudizio come parte civile, rintracciabile tanto nella P.A. quanto nel privato che sia stato estromesso dall'erogazione cui avrebbe avuto diritto se non fossero state compiute le azioni od omissioni di cui sopra.

Sulla caratteristica delle erogazioni si richiama quanto esposto in sede di trattazione del delitto di cui all'articolo che precede. Elemento di imputazione soggettiva è il dolo che abbiamo già indicato in

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

precedenza come generico: rappresentazione e volontà di realizzazione indebita di un aiuto economico non dovuto. Il reato si consuma con il conseguimento dell'erogazione indebita ed è ammesso il tentativo.

Processualmente anche questa fattispecie è per materia assegnata alla giurisdizione del Tribunale Collegiale del luogo ove è avvenuta l'erogazione e, nelle ipotesi di tentativo sarà competente il Giudice del luogo ove è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il reato. Regime di procedibilità d'ufficio per tale reato.

2.3. Art. 640 comma 2 n.1 c.p. – Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea.

La disposizione normativa tratteggia gli elementi costitutivi del reato nella condotta di chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno e pertanto punito (persona fisica) con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 ad € 1.032,00. Nel caso che ne occupa ai fini della previsione legislativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, il comma 2 al punto n.1 stabilisce un aumento della pena edittale da uno a cinque anni di reclusione e della multa da € 309,00 ad € 1.549,00 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Il bene giuridico tutelato da una tipologia di reato a forma vincolata (l'evento pregiudizievole in danno del soggetto passivo si realizza attraverso codificate modalità della condotta da parte del soggetto agente) tende a garantire il primario interesse economico alla conservazione dell'integrità del patrimonio della vittima ma anche la stessa libertà di determinarsi da parte del medesimo soggetto passivo in rapporto alle attività di disposizione del proprio patrimonio.

Il reato di truffa è un reato comune di evento determinato da una condotta orientata all'induzione in errore (elemento di natura centrale nell'interpretazione della fattispecie poiché è da considerarsi come causa dell'evento nella sua duplice dimensione di danno e di profitto) attraverso la manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna provocata simulando ciò che non esiste o dissimulando ciò che invece esiste (artificio); il raggiri è null'altro che la conseguenza dell'artificio sulla psiche del soggetto passivo in ordine alla formazione della propria libertà di volere l'atto dispositivo che cagioni un pregiudizio in suo danno con altrui profitto. L'evento di danno, senza indugiare su tematiche di più ampio respiro applicativo ma poco adattabili alla tematica della responsabilità amministrativa dell'ente, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione oltre ad assumere una connotazione meramente economico patrimoniale soggiace ad un'interpretazione secondo diritto completamente

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

autonoma: l'interesse veramente leso in tali casi attiene sovente alla regolarità amministrativa nella procedura di esecuzione della prestazione. Secondo orientamenti dottrinari e giurisprudenziali più sensibili alla tematica del danno come lesione potenziale o effettiva del bene/valore presidiato dalla norma di cui discutiamo non possiamo trascurare una riflessione di estrema importanza.

Si osserva come l'estremo del danno sia suscettibile di assumere connotazioni peculiari in cui è sfuggente il profilo patrimoniale, in particolare nelle ipotesi in cui la condotta ingannatrice sia finalizzata ad ottenere prestazioni o strumenti di pubblico ausilio, per scopi di politica sociale o, sul versante aziendale, per scopi di natura economica: finanziamenti, agevolazioni, sussidi; riconoscere in siffatte situazioni un'ipotesi di truffa aggravata, significa attribuire alla norma in esame una funzione deterrente rispetto allo sviamento di risorse pubbliche da quelle che ne costituivano finalità originarie. L'ulteriore evento dell'ingiusto profitto si configura come il necessario contraltare della concezione di danno sopra evidenziata, con evidenti ed attuali problemi di individuazione giurisprudenziale e giudiziaria delle situazioni suscettibili nell'alveo del fatto tipico di cui all'art. 640 comma 2 n.1.

Concludendo, la norma esaminata costituisce un'ipotesi circostanziata ad effetto speciale o autonoma poiché vale a cristallizzare in maniera indipendente o comunque superiore ad un terzo rispetto all'ipotesi del primo comma (Truffa Semplice). Particolarmente dibattuto nelle sedi magistratuali inquirenti e giudicanti è il problema della qualifica pubblicistica dei più svariati enti, sul primo presupposto che soggetto passivo possa essere di certo un privato che operi all'interno di detti enti, soggetto che viene indotto in errore cagionando il perfezionamento della fattispecie consumata o tentata.

Può, in tal senso, dirsi consolidato l'Orientamento per cui sono considerati pubblici gli enti che svolgono funzioni di preminente interesse pubblico o che perseguono finalità pubbliche ancorché privi di poteri di imperio, guardando dunque al profilo funzionale e non solo a quello formale; importante da ultimo sottolineare l'esclusione dell'aggravante quando il reato sia commesso in danno di una società per azioni in mano pubblica a seguito della "privatizzazione" ex Legge n.218/1990, in quanto la natura pubblica del servizio prestato non è sufficiente a determinare la qualifica di ente pubblico di una società di diritto privato che tali servizi svolga, quand'anche i soggetti che in tali strutture operano n.q. di amministratori, dirigenti e similari sono e rimarranno pur sempre pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (ai sensi degli artt. 357-358 c.p.) ma la natura privatistica del soggetto passivo esonera l'Ente dalla responsabilità amministrativa derivante dall'imputazione di suddetto reato (si pensi a Ferrovie dello Stato; A.N.A.S.; Poste Italiane). La competenza a giudicare si radica in capo al Tribunale Penale in composizione Monocratica (non Collegiale) del circondario individuato secondo i

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

parametri già espressi e richiamati dall'art. 8 c.p.p. richiamante le Regole Generali sulla competenza territoriale del Giudice; anche per questo reato, nella sua formulazione circostanziata ed aggravata, come per i precedenti reati di cui all' art. 24 del Decreto n.231 è previsto il " filtro" dell'Udienza Preliminare, fase di valutazione da parte del GUP in ordine alla fondatezza dell'imputazione e all'idoneità dei mezzi di prova a sostenere l'accusa in giudizio. Reato nella sua forma circostanziale aggravata conosce un regime di procedibilità dell'azione penale d'ufficio.

2.4. Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La disposizione in parola prevede che " la pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

La competenza per materia si radica in capo al Tribunale in Composizione Collegiale e, precedentemente, innanzi al Giudice dell'Udienza Preliminare, territorialmente competenti alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 8 c.p.p. e dall'art. 9 stesso codice in ordine alle regole suppletive di determinazione della competenza territoriale.

Il bene giuridico presidiato dalla norma è rappresentato non solo dalla necessaria tutela del buon andamento della P.A. ma è specificamente individuato e maggiormente rafforzato dalla tutela dei c.d. "beni prestazione", ossia quei beni che costituiscono le risorse economiche e finanziarie per l'attuazione dei programmi e dello sviluppo economico di uno stato sociale di diritto; da qui la necessità di un intervento sanzionatorio forte ed incisivo per contrastare e, se possibile, prevenire la potenzialità offensiva di questa tipologia di frodi che intaccano il patrimonio dei singoli enti erogatori e minacciano gravemente l'intero sistema economico nazionale e sovranazionale, mediante lo sviamento di risorse ingenti e la creazione di ostacoli rispetto alle politiche di programmazione ed attuazione economico-finanziaria ai più alti livelli.

Unitamente agli articoli di cui si è sopra discusso (316 bis- 316 ter- 640 bis) va a costituire il sistema italiano di repressione delle frodi nelle sovvenzioni pubbliche o comunitarie, nelle diverse prospettive del conseguimento (art.640 bis e 316 ter c.p.) e dell'utilizzazione abusiva dei fondi (art. 316 bis c.p.). Si discute in Giurisprudenza della natura giuridica, in punto di esegesi/interpretazione ed in ragione della collocazione all'interno del codice, se la disciplina di cui all'art. 640 bis costituisca circostanza aggravante del reato di truffa, attesa la comunanza degli elementi strutturali costitutivi tra i due reati,

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

con la sola differenza dell'aggiunta di elementi specializzanti rispetto all'oggetto della tutela penale (il patrimonio pubblico destinato ai finanziamenti) e rispetto alle modalità di realizzazione del profitto, ottenuto mediante l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. La tesi della natura circostanziale in luogo di un'autonoma fattispecie di reato non incide sulla struttura della fattispecie e sugli elementi già incontrati nella trattazione dei reati di cui all'art. 24 D.Lgs n.231, così come sostenuto dalle Sezioni Unite della Cassazione; la considerazione di un'autonoma fattispecie di reato da altri sostenuta consentirebbe di applicare in pieno le sanzioni ivi previste e di escludere il procedimento che in fase processuale riguarda le circostanze del reato (il principio del bilanciamento o comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti con la possibilità di attenuare fortemente o anche escludere la sussistenza dell'art. 640 bis). Si tende per tali ragioni in giurisprudenza a considerare l'art. 640 bis come autonoma ipotesi di reato.

Le condotte caratterizzanti la fattispecie sono materialmente le medesime già affrontate nelle pagine che precedono, così come i concetti di erogazione nelle sue articolazioni specifiche; il reato si consuma come la truffa semplice nel momento in cui il bene che rappresenta l'ingiusto profitto entra nella disponibilità del soggetto agente e può, in caso di erogazioni progressivamente elargite, caratterizzarsi per una consumazione ad effetto prolungato, purché attengano alla medesima condotta fraudolenta (unicità del reato); se le erogazioni sono il prodotto di ulteriori e differenti condotte contra jus saremo in presenza di una pluralità di reati.

Una riflessione sui rapporti con altre similari figure delittuose si impone.

I rapporti con il reato di malversazione ai danni dello stato ex art. 316 bis c.p., che punisce le condotte distrattive di erogazioni pubbliche, concorrerebbe con il reato de quo (due reati puniti congiuntamente perché non legati da un rapporto di specialità: due reati una condanna cumulativa delle rispettive sanzioni); opinione largamente diffusa vede un rapporto di specialità tra i due reati che dunque si porrebbero in rapporto di sussidiarietà, con la conseguenza di ritenere sussistente l'uno ove non ricorrano tutti i requisiti dell'altro.

I rapporti con il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316 ter c.p., come già accennato il rapporto tra tale fattispecie e la truffa è assai controverso; secondo l'Orientamento dottrinario e Giurisprudenziale, l'art. 316 ter sarebbe in rapporto di sussidiarietà con l'art.640 bis e si applicherebbe perciò solo ove difettassero gli elementi costitutivi della truffa (artifici-raggiri-induzione in errore per comportamenti commissivi o silenti, dunque omissivi) e si rammenta quanto già dedotto in relazione alla disamina dell'art. 316 ter e alla clausola di riserva inizialmente espressa: *salvo che il*

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

fatto non costituisca più grave reato.....omissis.

In ossequio al disposto dell'art. 24 del Decreto n.231, la consumazione o il tentativo di commissione del delitto di cui all'art. 640 bis è potenzialmente foriero di responsabilità amministrativa dell'ente nel cui interesse o a vantaggio del quale il reato si è perfezionato, con la conseguente applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto Legislativo: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da sovvenzioni; revoca di quelle concesse; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2.5. Art. 640 ter - Frode informatica (quando commessa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico).

Il delitto in esame, contemplato nella sua forma aggravata e circostanziata richiamata nell'art. 24 del Decreto n.231, porta l'attenzione dell'interprete alla norma contemplata nel Libro II – Titolo XIII- Capo II, quindi alla tipologia dei delitti contro il patrimonio mediante frode, così come avvenuto per le ipotesi di truffa aggravata sopra descritte; la condotta di reato che in questa sede di individuazione e descrizione delle tipologie delittuose interessa merita anch'essa una sintesi di diritto penale sostanziale di adeguata esaustività.

La fattispecie si rapporta alla responsabilità amministrativa degli enti nella sua formulazione circostanziata allorquando prevede, accanto alle circostanze aggravanti contemplate dall' art. 640 comma 2 n.1 c.p., cui fa espresso rinvio, l'ulteriore inedita aggravante dell' *"abuso della qualità di operatore di sistema"*, secondo la definizione che ne ricaveremo a breve nella descrizione delle fattispecie contemplate nell'art. 25 Decreto n. 231/2001, art.615 ter: per operatore di sistema (c.d. system administrator) deve intendersi soltanto quella particolare figura di tecnico informatico che, all'interno di un'azienda, abbia il controllo delle diverse fasi del processo di elaborazione dei dati e, quindi, dotato della capacità e possibilità di inserirsi in esse e di accedere a tutti i settori della memoria del sistema informatico su cui opera, ovvero di altri sistemi, qualora via sia un collegamento in rete, sfruttando il canale di accesso legittimo all'elaboratore. La nozione di operatore di sistema quale soggetto attivo di condotte pregiudizievoli per l'ente dovrà essere necessariamente e progressivamente individuata da ASI, al fine di individuare quelle figure professionali similari che possano essere foriere di un rischio di responsabilità in ragione della specifica natura delle funzioni attribuite a tali soggetti; la stessa giurisprudenza guarda a tale figura soggettiva con sempre maggiore attenzione affinché la normativa di settore non venga ingiustamente estesa a soggetti che si occupano di tecnologia informatica.

Legando la prevenzione dei rischi alla ipotesi di cui all'art. 640 ter, comma 2, la pena per la persona

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

fisica che pone in essere la condotta fraudolenta in danno del patrimonio è la reclusione da uno a cinque e della multa da € 309 ad € 1.549 se ricorre una delle circostanze dell'art. 640 comma 2 n.1 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

L'aumento di pena per l'ipotesi in cui la frode sia realizzata dall'operatore del sistema appare più che giustificata: da un lato, infatti, l'operatore viola il dovere di fedeltà cui è tenuto sia nei confronti del titolare del sistema informatico affidatogli, sia delle persone i cui interessi economici sono gestiti da quel sistema; dall'altro lato, ed è l'aspetto più significativo, l'operatore – trovandosi a diretto contatto con l'elaboratore – ha maggiori possibilità di intervenire abusivamente sui dati e sui programmi, esponendoli ad una maggiore vulnerabilità.

Nell'ipotesi d'interesse, allorquando la frode informatica sia commessa "in danno dello Stato o di altro ente pubblico", nelle ipotesi già esaminate rispetto alla truffa aggravata, potrebbe profilarsi una responsabilità dell'ente nel cui interesse sia stata eventualmente realizzata la frode informatica, sempre ove ricorrano le condizioni previste dagli artt. 5, 6 e 7 del Decreto n. 231 del 2001 cui si rimanda e che il presente MOGC ha la finalità di prevenire mediante un sistema idoneo e costantemente aggiornato dei processi sensibili.

Sotto l'aspetto processuale l'ipotesi circostanziata di cui si è discusso prevede, all'esito della Udienza Preliminare che decreti il rinvio a Giudizio, la competenza per materia del Tribunale Monocratico territorialmente competente in relazione al luogo di consumazione o di perfezionamento del reato; la procedibilità è indipendente dalla querela di parte e, come per gli artt. di cui all'art. 24 del Decreto 231 si procede nell'esercizio dell'azione penale personale e alla correlata responsabilità amministrativa dell'Ente con un regime di ufficio, bastando una segnalazione o comunicazione all'Autorità Inquirente della notizia criminis.

2.6. Art. 356 - Frode nelle pubbliche forniture.

Il delitto in esame, riguarda la commissione di frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente (art. 355 - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture), è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. E' tuttavia prevista una circostanza aggravante, che ricorre nei casi di cui al capoverso dell'art. 355 c.p., ed in tal caso la pena è aumentata ai sensi dell'art. 64 c.p., dacché quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso. Si applicano

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

reato di evento, donde il tentativo ex art. 56 c.p. appare configurabile. La procedibilità è d'ufficio. Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.

Preliminarmente occorre evidenziare come il reato di frode nelle forniture debba essere letto anche alla luce delle disposizioni dell'articolo precedente, ritenuto che per la definizione delle pubbliche forniture, o comunque dei contratti con la P.A. o altri Enti, si rimanda al disposto dell'art. 355 c.p.. Da una mirata esegesi della norma sembra possa evincersi che la medesima si ravvisi soprattutto nella fase esecutiva del contratto e che, detto delitto, potrebbe concorrere finanche (laddove dovessero essere operati artifici o raggiri) con quello di truffa aggravata ai danni dello Stato. Orbene, la frode non deve ritenersi sussistente nei soli artifici o raggiri, ben potendo la medesima sostanziarsi anche nelle ipotesi in cui il contraente operi nell'esecuzione del contratto in malafede con l'intento di recare nocumento alla parte sinallagmaticamente obbligata nei suoi confronti.

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

I reati considerati trovano come presupposto l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa nelle sue variegate articolazioni accentrate o decentrate, nonché di rapporti con la Pubblica Amministrazione di Stati esteri con particolare riguardo agli Organi Comunitari. L'insieme di questi rapporti con Organi Sovrannazionali Comunitari o Extra Comunitari involge anche problematiche di natura penale processuale e sostanziale in relazione alla legislazione del luogo del commesso reato e ad eventuali difetti di giurisdizione della Magistratura Italiana. La maggiore problematicità sorge chiaramente in costanza di rapporti con Organismi Pubblici extra U.E. mediante il richiamo alla disciplina degli Accordi pattizi bilaterali intercorrenti tra le parti: siamo al cospetto di un diritto penale internazionale. Il Modello adeguerà ed implementerà nel tempo la sua valenza anche in funzione dell'evoluzione delle operazioni economiche transazionali sotto tutti i profili di diritto. Le aree ed i processi a rischio saranno allegate al presente Modello e ne costituiranno parte integrante.

Allo stato, sinteticamente, in rapporto ai reati di cui sopra avremo per ASI **un'area di Competenza del CdA, relativa ai seguenti processi: Predisposizione delle attività commerciali; Rapporti con l'Autorità Giudiziaria; Scelta e selezione dei collaboratori esterni anche nei rapporti con la P.A.; Conferimento di appalti di maggiore rilevanza; Conferimento degli appalti a soggetti esterni; Gestione del Patrimonio;**

Dall'analisi delle aree a rischio commissione reato sono state individuate una serie di attività sensibili e rilevanti, di seguito elencate:

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

altresì tutte le circostanze aggravanti speciali dell'art. 355 c.p., ovvero qualora la fornitura abbia ad oggetto: sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

L'art. 356 c.p. è un reato proprio, poiché può essere commesso soltanto da coloro i quali abbiano in essere contratti di fornitura con lo Stato. Bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione ma anche la certezza che la medesima non incepi in attività fraudolente che possano compromettere l'economicità delle sue operazioni e la qualità del risultato. Si tratta di un

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

a) Richieste di autorizzazioni agli Enti competenti (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi attraverso:

- l'impiego di artifici o raggiri per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc. dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tramite l'omissione di informazioni dovute. (ad esempio, si potrebbero comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc.);
- offerta o promessa di denaro od altra utilità, a favore di esponenti pubblici, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società.

Funzioni coinvolte:

- Ufficio amministrativo;
- Area tecnica;

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;

b) Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche e visite ispettive (es. ARPA, ASL, INAIL, INPS, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ATO, ASL, AEEGSI, visite ispettive di cantiere) e dei rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali, mutualistici, infortunistici, con le Direzioni Provinciali del Lavoro e i Centri per l'Impiego, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi:

- inducendo in errore Pubblici Ufficiali /Incaricati di Pubblico Servizio attraverso l'impiego di artifici o raggiri nella documentazione presentata o nelle dichiarazioni rese al fine di far risultare che la Società abbia correttamente adempiuto agli obblighi a cui è tenuta;
- mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tramite l'omissione di informazioni dovute. (ad esempio, si potrebbero comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc.);

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

- attraverso l'offerta o promessa di denaro od altra utilità, a favore di esponenti pubblici, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società.

Funzioni coinvolte:

- Presidente CdA
- Ufficio amministrativo
- Risorse Umane
- Area tecnica

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe
- PR2.0-01 Gestione delle prescrizioni
- PR6.1-02 Aspetti ed impatti ambientali
- PR6.1-03 Gestione dei rifiuti e delle sostanze pericolose
- IO5.0-01 Gestione di lavori in "ambienti confinati o sospetti di inquinamento"
- PR7.2-01 Gestione risorse umane
- PR7.4-01 Consultazione, partecipazione e comunicazione interna ed esterna
- PR7.5-01 Gestione della documentazione
- PR8.1-01 Gestione controllo operativo ed emergenze
- IO8.0-02 Gestione del servizio reti fognarie
- IO8.0-03 Riparazioni e perdite sui manufatti
- IO8.0-05 Gestione dei materiali di scavo
- IO8.0-08 Gestione e manutenzione degli impianti di depurazione
- IO8.0-09 Analisi delle acque
- IO8.0-11 Parere preventivo al permesso di costruire
- IO8.0-12 Autorizzazione per spostamento delle condotte

c) Predisposizione e invio dichiarazioni ad Enti pubblici per pagamento imposte e contributi (es. adempimenti fiscali e amministrativi e contributivi cui l'Azienda è tenuta) (sensibile)

Potrebbero configurarsi i reati di Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nell'interesse o a vantaggio della Società, inducendo in errore, mediante artifici e raggiri nella documentazione presentata al fine

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

di far risultare che la Società abbia correttamente adempiuto agli obblighi previsti in materia (ad esempio per conseguire un risparmio fiscale).

Funzioni coinvolte:

Presidente CdA

Ufficio amministrativo

Contabilità

Risorse Umane

Area tecnica

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento

- Segregazione di funzioni

- Sistema di procura e deleghe

- PR7.1-03 Gestione del magazzino

- PR7.2-01 Gestione risorse umane

- PR8.4-01 Gestione degli acquisti

3. ARTICOLO 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.

L'art. 24 bis prevede che, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del codice penale, si applichi all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote, oltre alle seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615 quater e 615 quinquies c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote oltre alle seguenti sanzioni interdittive: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'art. 24 del Decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote oltre alle seguenti

[Digitare il testo]

sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già commessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3.1. Art.491 bis c.p. – Documenti informatici.

La norma estende ai documenti informatici, pubblici o privati aventi efficacia probatoria, le disposizioni concernenti la falsità di cui al Capo III del Titolo VII del Libro II del codice penale. La rilevanza ai fini dell'applicazione del Decreto si relaziona inevitabilmente alle ipotesi di falso previste dal codice penale che abbiano ad oggetto i documenti di cui all'art. 491 bis, secondo una logica di continua evoluzione dei processi informatici e telematici come canali di flussi informativi e dichiarativi emessi da un soggetto pubblico o privato, la cui attività sia correlata ad una violazione del codice etico della Società che adotta il presente Modello e, ciò nonostante, eludendone dolosamente le prescrizioni determini un vantaggio o un interesse in favore di quest'ultima: ecco la ratio della inserzione dell'art. 491 bis – norma di tipo definitorio che accede ad una norma tipicamente sanzionatoria del codice penale-all'interno dei reati fine previsti dal Decreto e scrutinati dal presente Modello di Organizzazione e Gestione. Tale la valenza della definizione di documento informatico ai fini della integrazione oggettiva di taluni reati fine previsti dal Decreto come fonte di responsabilità amministrativa dell'ente.

3.2. Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Il reato in parola consiste nell'introduzione in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nel mantenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. È una fattispecie collocata nei delitti contro la persona (Libro II- Titolo XII -Sez. IV dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio) e nella sua struttura dispositiva conosce un'ipotesi base e ben quattro ipotesi aggravate da circostanze ad effetto speciale o autonome. Il delitto in esame si pone in termini di concorso con il reato di frode informatica ex art. 640 ter; si caratterizza per un'aggressività concreta al bene giuridico dell'inviolabilità dei sistemi informatici attuata mediante l'indebita intromissione e permanenza in seno ad un sistema telematico o informatico protetto da sicurezza; soggetto può essere

[Digitare il testo]

chiunque e non necessariamente un operatore di sistema (figura già esaminata in precedenza) ed il dolo, elemento soggettivo indispensabile, è quello c.d. generico. La procedibilità è a querela nelle ipotesi base e d'ufficio nelle situazioni circostanziate. Competenza del Tribunale Monocratico.

3.3. Art. 615 quater c.p.- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

La norma, anch'essa collocata nella parte del codice penale tra quelle disposizioni volte a tutelare i diritti della persona, prevede che "chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino ad 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del comma 4 dell'art. 617 quater."

Con la disposizione citata il legislatore ha inteso rafforzare la tutela della riservatezza dei dati e dei programmi contenuti in un elaboratore, così rafforzando la tutela già approntata attraverso la previsione del già considerato art. 615 ter c.p., giacché la norma reprime una serie di condotte prodromiche alla possibile realizzazione di accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto. Si incriminano due tipi di condotte: procurarsi o riprodurre codici di accesso, da un lato, ovvero procurare ad altri tali mezzi o informazioni sul modo di eludere le barriere di protezione attraverso la diffusione, comunicazione o consegna dei mezzi idonei all'accesso abusivo. La mera detenzione non è punibile tout court.

L'utilizzo dell'avverbio "abusivamente" riferito alle condotte descritte è l'affermazione esplicita da parte del Legislatore che le medesime condotte di reato non siano poste in essere in forza di cause di giustificazione e concretizza un elemento di antigiuridicità speciale o elemento specializzante la fattispecie nella sua struttura oggettiva.

La norma punisce una condotta di pericolo astratto e, come per l'art. 615 ter c.p. v'è già un arretramento della soglia di punibilità (l'esclusione dell'art. 56 c.p. è motivata da una sorta di mancanza di spazio giuridico per la punibilità degli atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere tale reato).

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

L'elemento soggettivo che lo sostiene è il doppio dolo: il soggetto si rappresenta e vuole realizzare le condotte descritte con il fine ulteriore, dolo specifico, di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Competente a giudicare siffatte condotte è il Tribunale in Composizione Monocratica ed il regime di procedibilità che attiva la Magistratura inquirente è d'ufficio e non su querela di parte.

3.4. Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

La norma in esame, mirando a tutelare l'integrità e la funzionalità dei sistemi informatici, reprime le condotte volte a favorire la circolazione di strumenti utili alla realizzazione dei reati di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) e di danneggiamento di sistemi informatici (art. 635 quater c.p.): il reato si correla con altre due distinte fattispecie individuate dall'art. 24 bis del Decreto n. 231.

Il reato rientra tra quelli che si definiscono di pura condotta il cui fatto tipico si compone di due diverse categorie di azioni commissive, consistenti rispettivamente nel procurarsi strumenti dannosi per i programmi informatici e nel metterli comunque in circolazione.

L'elemento strutturale della fattispecie a più condotte, che è causa di imputazione soggettiva del reato, richiede nuovamente il c.d. doppio dolo: il dolo generico consistente nella rappresentazione e volontà di procurarsi, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare, mettere a disposizione gli strumenti dannosi; in secondo luogo si richiede ai fini della punibilità l'esistenza e l'accertamento del dolo specifico, consistente nella volontà di danneggiare illecitamente i sistemi o le informazioni ovvero, in alternativa, di favorirne l'interruzione o l'alterazione del funzionamento.

La natura di reato di pericolo, come sopra, anticipa la soglia di punibilità del reato e della rilevanza penale delle condotte, di talché è di nuovo escluso il reato nella sua forma tentata.

Competenza a giudicare: Tribunale Monocratico e regime di procedibilità d'ufficio.

3.5. Art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Con l'introduzione degli artt. 617 quater e quinquies c.p. il Legislatore ha approntato un sistema di garanzie volte a proteggere la libertà e la riservatezza di nuove e sempre più impiegate forme di

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

comunicazione rese possibili dalla tecnologia informatica, garantendo genuinità delle comunicazioni, autenticità di contenuto e riservatezza del medesimo. L'oggetto della tutela, quindi oggetto dell'intercettazione, impedimento o interruzione devono essere le comunicazioni realizzate servendosi di un sistema informatico o telematico ovvero le comunicazioni intercorrenti tra più sistemi. Le condotte punibili dall'articolo in esame consistono nella intercettazione di un flusso di comunicazioni telematiche che consenta di carpirne esattamente il contenuto in maniera fraudolenta, dunque eludendo eventuali sistemi di protezione della trasmissione in corso e rendendo impercettibile o riconoscibile l'attività di intromissione a terzi soggetti. La comunicazione informatica è impedita allorché se ne renda impossibile la trasmissione, intervenendo sul sistema informatico che deve trasmettere o ricevere i dati; una comunicazione già in corso può essere interrotta sia agendo sul sistema che invia sia su quello che riceve la trasmissione deviando il flusso dei dati da un elaboratore ad un altro. Nella ipotesi prevista dal comma 2 stesso articolo e medesima sanzione prevista dal comma 1 (reclusione da sei mesi a quattro anni) è prevista la rivelazione al pubblico del contenuto di una comunicazione informatica intercettata per la quale è contemplata la clausola di sussidiarietà (salvo che il fatto costituisca più grave reato): l'apposizione di detta clausola postula che la divulgazione possa avvenire in maniera non solo fraudolenta ma anche indebitamente ai sensi dell'art. 617 c.p.

Le ipotesi aggravate previste dal comma 4 stesso articolo, giustificano l'inasprimento della risposta sanzionatoria (reclusione da uno a 5 anni) e la procedibilità d'ufficio quando le condotte tipicizzate vengano poste in essere " con abuso della qualità di operatore di sistema", ovvero " in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

La competenza a giudicare è del Tribunale Monocratico e la procedibilità è, rispetto al solo primo comma, a querela di parte. L'innalzamento di pena per le ipotesi circostanziali che aggravano il reato base transitano per l'Udienza Preliminare.

3.6. Art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

La fattispecie si compone di una condotta base riportata in epigrafe nella sua componente strutturale ed ha ad oggetto comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero comunicazioni intercorrenti tra più sistemi: pena prevista per il primo comma da uno a quattro anni. Nella fattispecie aggravata, con previsione di pena da uno a cinque anni, si stabilisce un rapporto strumentale delle condotte di installazione con le condotte successive disciplinate nell'art. 617 quater.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

Il bene giuridico tutelato è dunque il medesimo, la salvaguardia del rapporto di esclusività nelle comunicazione telematiche o informatiche e dei relativi flussi di interscambio tra sistemi. La natura giuridica del reato che ne occupa è quella di un reato di pericolo non astratto ma concreto, implicando un accertamento sulla effettiva idoneità dell'apparecchiatura e della condotta unitariamente considerata a violare l'interesse giuridico tutelato.

Il dolo generico richiesto perché il fatto sussista e costituisca reato consiste nella rappresentazione interna e nella volontà di predisporre ed installare impianti di variegata tipologia idonei alla funzione contemplata nel primo comma ed aggravata nelle ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 617 quater.

Procedibilità d'ufficio e competenza del Tribunale Monocratico.

3.7. Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, o sopprime informazioni, dati e programmi informatici altrui è punito, a querela della p.o., con la reclusione da 6 mesi a 3 anni; il secondo comma prevede: "laddove la circostanza di cui al n.1 del secondo comma dell'art 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso di qualità di operatore di sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio".

Con la norma in esame e quelle che seguiranno, contemplate dall'art. 24 bis del Decreto n. 231, ai fini di un approccio analitico ai singoli reati fine, ritorniamo al Libro II titolo XIII capi I e II dedicato ai delitti contro il patrimonio mediante indebite condotte sulle componenti informatiche e telematiche e, di riflesso, su condotte ascrivibili come fonte di responsabilità amministrativa dell'ente ove non efficacemente adottato ed attuato l'allegato sistema di prevenzione specifico del presente Modello di Organizzazione e Gestione, che ne costituirà parte integrante.

Come le norme che precedono anche la presente è il prodotto della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica ratificata dagli Stati membri a Budapest il 23.11.2001.

L'art. 635 bis, nella sua formulazione attuale, amplia ed integra la norma sul danneggiamento con riguardo ai dati e ai programmi- componenti immateriali- di un sistema informatico, predisponendo per essi una tutela rafforzata rispetto all'ipotesi di danneggiamento ex art. 635 c.p. dalla quale si discosta perché tra gli eventi tipici dell'art. 635 bis viene volontariamente inclusa, per implicito, la previsione della dispersione di dati informatici mediante danneggiamento ma rilevante solo ai fini della soppressione o alterazione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

La cennata questione implicherebbe questioni interpretative particolarmente complesse per cui si è inteso semplificare, limitandoci a trattare dei beni informatici oggetto di danneggiamento: i dati e i programmi.

Per dati si intendono rappresentazioni di informazioni o di concetti che sono destinati alla elaborazione di un computer e dunque oggetto di codificazione in una forma elettronica, magnetica, ottica o simile; sulla nozione di programma informatico, oggetto di tutela, accederemo ad una nozione equivalente ad un insieme di dati; le informazioni oggetto di tutela dal danneggiamento informatico altro non sono ciò che i dati esprimono in forma codificata ed incorporate in un supporto materiale.

Rammentiamo che la norma trova applicazione in rapporto alle informazioni che presentino un legame di tipo funzionale con un sistema informatico o telematico: un legame di questo tipo è presente nelle informazioni destinate ad essere elaborate in dati dal computer; altresì rilevante la situazione per cui il prodotto della elaborazione, stampato su materiale cartaceo o simile e contenente informazioni rilevanti per l'azienda, sia destinato ad un'ulteriore elaborazione da parte dello stesso o di altro sistema informatico. Esaminato sotto il profilo dell'interpretazione giuridica l'oggetto della tutela penale, vediamo brevemente le singole peculiari condotte di danneggiamento. Distruggere significa annientare completamente un bene materiale nella sua essenza economico/sociale e quindi nella sua funzione di soddisfare le esigenze di chi ha diritti su di essa, in questo caso i supporti fisici sui quali sono incorporate le informazioni destinate ad essere elaborate ed interscambiate (per i beni immateriali come ad esempio i programmi informatici si parlerà di cancellazione e non di distruzione); Deteriorare significa cagionare uno scadimento delle informazioni mediante un pregiudizio all'integrità fisica del bene.

Cancellare è l'attività distruttiva più frequente e significativa nella prassi giudiziaria poiché si realizza con la scomparsa definitiva e non recuperabile di un bene immateriale attraverso operazioni di smagnetizzazione di un supporto informatico, sostituzione di dati originari con dati nuovi e contenutisticamente diversi, sia impartendo all'elaboratore che conserva e preserva i dati ivi registrati taluni mirati comandi, idonei a provocarne la cancellazione definitiva; la cancellazione dei dati e dei programmi può essere anche causata dalla predisposizione di un apposito programma virus.

Seguono le condotte di alterazione, che si verifica in casi di modificazione di informazioni e programmi in maniera tale da renderne impossibile l'utilizzo; occultamento, inteso come spostamento dei dati in un'area della memoria interna mediante alterazione del metodo di funzionamento ordinario del

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

programma; infine la soppressione o inservibilità, quali attività di manipolazione informatica che rendono impossibile accedere ai dati e ai programmi in danno dell'avente diritto.

Il dolo del reato di cui art. 635 bis è generico; la competenza è del Tribunale Monocratico e la procedibilità è già stata indicata nel testo.

Rapporti con altri reati: la clausola di sussidiarietà espressa (salvo che il fatto costituisca più grave reato) nell'incipit dell'art. 635 bis limita l'operatività della norma, lasciando il passo all'art. 635 ter c.p. qualora i beni informatici siano utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o siano di pubblica utilità, norma quest'ultima che prevede una soglia di punibilità anticipata in quanto rientrante tra i c.d. delitti di attentato, riservandole un autonomo trattamento sanzionatorio.

L'art. 635 bis non sarà applicabile anche nel caso in cui il danneggiamento dei dati comporti un danneggiamento del sistema informatico nel suo complesso ai sensi dell'art. 635 quater c.p. o di un sistema di pubblica utilità ai sensi dell'art. 635 quinquies, essendo prevista una pena più severa anche per tali reati- fine ex D.gs. n.231/2001.

Parimenti, saremo in presenza di una fattispecie di cui all'art. 615 ter comma 2, allorquando si attuino manipolazioni di programma finalizzate a realizzare un accesso abusivo; identica soluzione nel caso in cui un danneggiamento di dati programmi o informazioni si verifichi in conseguenza dell'accesso o della permanenza abusiva in un sistema telematico ordinario o "telematico protetto" da misure di sicurezza; sarà applicabile la norma di cui in epigrafe qualora il danneggiamento sia conseguenza voluta dall'agente, qualora non fosse voluta o fosse semplicemente ritenuta di probabile verifica (dolo eventuale) ricadremo di nuovo nell'alveo dell'art. 635 ter c.p..

3.8. Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è da tre a otto anni.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

Siamo al cospetto di una fattispecie specifica ed aggravata dell'ipotesi di reato di cui all'art. 635 bis c.p., ove le condotte sono le medesime e l'evento più grave di cui al secondo comma deve poter essere imputato soggettivamente a titolo di dolo generico e/o eventuale, essendo esclusa una forma di imputazione soggettiva di un reato a titolo di responsabilità oggettiva: da qui le considerazioni sviluppate in ordine ai rapporti con il reato che precede in caso di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione dei beni immateriali oggetto della condotta. La punibilità è d'ufficio e la competenza del Tribunale Monocratico.

3.9. Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Anche per questa fattispecie contemplata dall'art. 24 bis D.Lgs. n. 231 riscontriamo un'intima correlazione con le ipotesi di cui all'art. 635 bis c.p. secondo i criteri evidenziati nella parte relativa ai rapporti tra quella e gli altri reati fine susseguenti del codice penale.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 (con violenza o minaccia) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata." Fattispecie caratterizzata da dolo generico; regime di procedibilità d'ufficio e competenza a giudicare in capo al Tribunale in composizione Monocratica; prevista Udienza Preliminare.

Tale fattispecie cede il passo, in ragione della clausola di sussidiarietà posta all'inizio del primo periodo alla seguenti ipotesi di reato fine, smarrendo la propria autonomia strutturale e dunque la sua sussistenza nell'oggettività del diritto positivo vigente.

3.10. Art. 635 quinquies – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Ipotesi specifica aggravata di quella precedente: si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria sino a 300 quote.

3.11. Art. 640 quinquies – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Fattispecie di reato fine inserita nel capo II dei delitti contro il patrimonio mediante frode che punisce

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

soggettivamente, a titolo di doppio dolo generico e specifico, il soggetto deputato allo svolgimento di sistemi di certificazione della firma digitale (reato proprio) ed oggettivamente quello stesso soggetto che al fine di conseguire un ingiusto profitto o di causare un danno altrui, scientemente violi gli obblighi previsti dalla legge n.82/2005 per il rilascio, non solo di una certificazione elettronica ma anche, estensivamente, il rilascio (condotta tipica diversa dalla gestione delle certificazioni qualificate) di certificati qualificati quale specie del più ampio genere del certificato elettronico. Si dibatte in dottrina su un'apparente applicazione analogica della fattispecie secondaria, non ammessa nel diritto penale nel rispetto del principio della riserva di legge penale e dei principi di tassatività- tipicità della norma sanzionatoria.

La frode informatica è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51 ad € 1.032. Procedibilità d'ufficio, competenza Tribunale Monocratico.

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

Le aree ritenute *prima facie* maggiormente a rischio ai fini del presente Modello sono quelle nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei delitti informatici, che riguardano l'Ordinaria Amministrazione Aziendale rispetto ai Processi di: Gestione del Sistema Informatico ed accesso ad esso; Gestione Piattaforme telematiche.

a) Gestione dei sistemi hardware e software

In particolare, l'attività sensibile può essere scomposta nelle seguenti micro-attività:

- Gestione attività di acquisizione e sviluppo hardware e software;
- Gestione delle attività di inventariazione dei beni;
- Gestione e protezione della sicurezza fisica (sicurezza apparecchiature, postazione di lavoro, dispositivi di rete);
- Gestione e protezione dei software, dei contenuti, delle reti, delle comunicazioni;
- Gestione dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD, Storage network);
- Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica.

I reati di Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (ex Artt. 615 quinquies, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies c.p.) potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società attraverso:

- l'installazione di apparecchiature atte a intercettare terze parti e carpire informazioni che possono essere di interesse o vantaggio per la Società;

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'art. 416 c.p., ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) numero 5) del codice di procedura penale, si applichi la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti suddetti si applicheranno, per una durata non inferiore ad un anno, le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei suddetti gravi reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto n.231.

Siamo al cospetto di reati presupposto ex Decreto 231 in assoluto tra i più allarmanti e gravi previsti dal nostro sistema di diritto positivo, tenuto conto che il fenomeno dell'associazione criminale, sia semplice (art. 416 c.p.) sia e soprattutto di tipo mafioso hanno conosciuto un progressivo ed esponenziale processo di "intrusione" nel contesto economico Italiano, travalicando lo stereotipo della mafia di inizio secolo scorso, progredendo secondo schemi e modelli di così elevata capacità tecnica di stampo economico da rendersi talora irricognoscibile. Il fenomeno delle mafie per poter essere solo in parte spiegato declinerebbe verso una trattazione indefinitamente gravosa rispetto al documento cui accede, sicché, per il momento il presente Modello si limiterà a tracciare le coordinate strutturali minime di individuazione ed analisi delle norme penali richiamate dall'art. 24 ter.

4.1. Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere.

Reato collocato nel Libro II - Titolo V - capo II e rubricato "Dei delitti contro l'ordine pubblico", rappresenta una fattispecie a concorso necessario poiché per la sua sussistenza è necessario che almeno tre persone e più si associno tra di loro allo scopo di commettere più delitti non necessariamente della stessa indole. Si manifesta attraverso la costituzione (c.d. pactum sceleris) e la partecipazione cosciente e volontaria di un soggetto (c.d. affectio societatis) ad un sodalizio che opera anche attraverso un'organizzazione rudimentale con il fine di perpetrare illeciti non preventivamente determinati; è punito il soggetto per il solo fatto di farvi parte, con regime sanzionatorio diversificato tra organizzatori, promotori e partecipi, con punibilità concorsuale dei reati fine ascrivibili

[Digitare il testo]

all'associazione. La pena per gli associati è aggravata nel caso di determinati delitti contro la persona.

4.2. Art. 416 bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso.

Ipotesi di associazione qualificata dalla modalità mafiosa, anche straniera, concretata quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri o al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio di voto o di procurare a sé o ad altri un beneficio in occasione di consultazioni elettorali.

La fattispecie di reato rientra tra quelle di maggior respiro sotto il profilo delle variegate forme di manifestazione e dei contesti socio economici in cui si ramifica, fuori dallo stereotipo di arcana memoria; una ipotesi delittuosa che richiederà, ove necessario un approfondimento euristico di dimensioni tali da risultare incompatibile con la struttura attuale del presente documento.

4.3. Art. 416 ter c.p. – Scambio elettorale politico – mafioso.

Fattispecie consistente nell'accettazione della promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis (avvalendosi dunque della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva al fine specifico di impedire o condizionare il libero esercizio del diritto di voto dei cittadini nell'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito) in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la pena da sei a dodici anni di reclusione, tra l'altro profilandosi un'ulteriore ipotesi di reato a titolo di concorso esterno nel reato associativo di tipo mafioso; la stessa pena si applica a chi promette di procurare consensi elettorali.

Ulteriore esempio di quanto complessa sia la dinamica del fenomeno stante le ramificazioni socio-politiche di una modalità di reato in costante adeguamento all'evoluzione dell'ordinamento positivo e dell'apparato istituzionale ed economico nazionale ed estero.

4.4. Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Punisce la condotta di colui che priva taluno della libertà di movimento per un lasso temporale apprezzabile al fine di procurarsi l'ingiusto profitto quale prezzo della liberazione. Pena da 25 a 30 anni; se al sequestro segue la morte dell'ostaggio è previsto l'ergastolo.

4.5. Art. 74 D.P.R. n. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Siamo al cospetto di un'ulteriore ipotesi associativa, caratterizzata però da un fine unitario dato dalla specifica finalità del traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, tal quali enucleate dalle tabelle Ministeriali vigenti. Le figure di reato sinteticamente illustrate, allo stato non individuate come ipotesi di reato inerenti i processi aziendali sensibili da parte di ASI, da un punto di vista processuale, in ragione della grave minaccia per l'ordinamento positivo e per quello politico istituzionale ed economico, sono di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia Sede nella fase delle Indagini Preliminari e della successiva udienza Preliminare, tornando poi al Tribunale Collegiale territorialmente competente; il reato di cui all'art. 630 c.p. è di competenza dibattimentale della Corte di Assise. La procedibilità è naturalmente officiosa.

4.6. Art. 407 comma 2 lettera a) n.5 codice di procedura penale.

Il Decreto n. 231/2001 introduce nel suo tessuto dispositivo e sanzionatorio una norma del codice di procedura penale che attiene ai termini di durata massima delle Indagini Preliminari compiute dal Pubblico Ministero e dalla polizia giudiziaria relativamente ai sotto elencati delitti.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle di cui all'art. 2 comma 3 Legge n.110/1975).

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati possono essere suddivise in due macro categorie: attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi esterni al complesso aziendale.

Le Aree di attività ritenute astrattamente più a rischio sono ripartite, in ragione dei processi aziendali che seguono, in capo alla Direzione competente per quanto concerne la scelta dei collaboratori esterni, anche nei rapporti con la P.A, nonché nella Gestione delle risorse finanziarie e nella vigilanza sui processi di fatturazione attiva e passiva. Area d'interesse della Direzione Tecnica: nel processo di conferimento di appalti a soggetti esterni.

Sulla base dell'analisi preliminare effettuata, si è ritenuto di poter qualificare non sussistente il rischio

[Digitare il testo]

riguardo le fattispecie concernenti **la fabbricazione e il traffico d'armi, il sequestro di persona a scopo di estorsione, la riduzione in schiavitù, l'alienazione di schiavi, la tratta di persone, lo scambio elettorale politico-mafioso ed il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope**, che appaiono lontane dalla realtà e dal business della Società.

Di contro risulta astrattamente configurabile in termini di rischio-reato la fattispecie di associazione per delinquere semplice ex art. 416 c.p. L'ambito di applicabilità di tale fattispecie di certo ricomprende i cosiddetti "reati-scopo" già rientranti nell'ambito della categoria dei reati autonomamente rilevanti ai fini del D.Lgs.231/2001 (si pensi, a titolo meramente esemplificativo alle ipotesi di truffa ai danni dello Stato e, più in generale, ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ovvero ai casi di ricettazione e riciclaggio).

Dubbia, invece, ma non da escludersi, l'ipotesi della riconducibilità in ambito 231 di reati allo stato non ricompresi (si pensi a titolo esemplificativo all'*associazione finalizzata a delitti tributari, etc.*) e ricondotti in ambito 231 per effetto della contestata associazione per delinquere.

La Società ha preso atto delle possibili modalità di realizzazione dei reati associativi, distinguendo le ipotesi di:

- a) associazione interna, ovvero quando gli associati sono tutti interni all'ente;
- b) associazione esterna (sia nazionale o transnazionale), ovvero quando tra gli associati vi sono anche soggetti esterni all'ente.

Nel caso sub a), le potenziali aree di rischio riguardano i processi decisionali insiti nelle diverse fasi di svolgimento delle attività d'impresa. Nel caso sub b), rilevano quali aree potenzialmente a rischio tutte le attività che implicano rapporti di qualsiasi natura con soggetti terzi esterni (*fornitori, clienti, partners, etc.*) alla Società. A tale riguardo, la Società ritiene di poter fronteggiare il rischio con i presidi già esistenti, nell'ambito del Modello Organizzativo, e con le norme contenute nell'Impegno Etico, di volta in volta applicabili in funzione delle specifiche modalità realizzative.

Più nello specifico, in merito alla fattispecie di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), c.d. "semplice", è opportuno tenere conto delle considerazioni di seguito illustrate. Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali:

- un vincolo associativo tra tre o più persone (sia interne o esterne all'azienda), tendenzialmente

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

permanente o comunque stabile (ove, l'elemento temporale insito nella nozione di stabilità deve essere inteso come sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato anche laddove si concretizzi in una partecipazione all'associazione limitata ad un breve periodo);

- un programma criminoso indeterminato; tale elemento distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato che è invece di natura occasionale e per la commissione di reati determinati, con la commissione dei quali si esaurisce l'accordo. Ai fini della configurabilità del reato, l'indeterminatezza del programma criminoso deve intendersi quale pluralità di delitti programmati;

- un'adeguata struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

Altresì, quale elemento soggettivo del reato, deve sussistere sia il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di aderire ad un'associazione per delinquere, sia il dolo specifico, che si ravvisa nell'intenzione di contribuire al mantenimento dell'associazione e nel realizzare il programma delittuoso della stessa in un rapporto di stabile collaborazione con gli altri componenti. A tal proposito, poiché l'esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, la consapevolezza dell'associato non può che essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione.

Inoltre, la fattispecie in esame, qualificandosi come reato di pericolo per l'ordine pubblico, assume valenza di titolo di reato autonomo, ossia indipendentemente dai delitti che siano commessi (c.d. delitti-scopo). Peraltro, per la sussistenza del reato associativo è sufficiente l'esistenza della struttura organizzativa e del carattere criminoso del programma, il quale permane anche quando taluno dei reati-scopo non costituisce più illecito penale a seguito di "*abolitio criminis*".

Dall'analisi preliminare del reato di *associazione per delinquere* emerge, pertanto, un'oggettiva e generalmente riconosciuta difficoltà ad individuare specifiche aree nel cui ambito il reato è astrattamente ipotizzabile. Ciò in quanto questo reato può essere facilmente ipotizzato in qualsiasi attività aziendale (dalla gestione degli aspetti amministrativi, contabili e fiscali e dei pagamenti, agli acquisti di beni e servizi, alla valutazione e scelta degli investimenti, alla gestione del personale, alla gestione delle unità di business, nonché alla gestione dei centri decisionali interni).

La Società dovrà, dunque, tutelarsi dalla potenziale imputazione di una "*colpa organizzativa*" che, se presente, potrebbe agevolare la creazione di *strutture parallele* (ovvero di soggetti appartenenti ad aree o settori di compagini societarie lecite, che, strumentalizzando le strutture aziendali, si rivelino

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

dediti in modo stabile e organizzato al perseguimento di attività criminosa che si poggiano sui mezzi e sulle risorse dell'azienda (*requisito della struttura organizzativa*), quali strumenti per la realizzazione di un programma criminoso caratterizzato dal vincolo associativo, dotandosi di presidi volti ad ostacolarne la nascita. A tal proposito, ASI si è dotata dei presidi di seguito indicati.

Nel caso di ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati presupposto del D.Lgs.231/2001 (avente ad oggetto ad esempio i reati di: corruzione, truffa, ricettazione, riciclaggio, falso in bilancio, reati afferenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, etc.), la Società ispira la sua condotta ad una serie di principi volte a contrastare il rischio di commissione di tali reati di scopo, i quali consentono conseguentemente di ridurre anche il rischio del verificarsi del fenomeno associativo diretto allo svolgimento degli stessi.

La Società ispira la sua condotta ai seguenti principi:

- porre attenzione *all'integrità e all'etica* nello svolgimento delle attività;
- attribuire le *responsabilità decisionali* in modo commisurato al grado di responsabilità, autorità e autonomia conferito;
- definire, assegnare e comunicare correttamente *i poteri autorizzativi e di firma*, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri illimitati;
- garantire il principio di *separazione dei ruoli* nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell'autorizzazione, della contabilizzazione, dell'esecuzione e del controllo.
- assicurare la *verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità* di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere, pertanto, garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli;
- assicurare la documentabilità dei controlli effettuati;
- garantire la presenza di appositi *meccanismi di reporting* che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare attività considerate sensibili;
- prevedere momenti di *monitoraggio* sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.);
- assicurare un'adeguata *selezione dei fornitori, partners e consulenti esterni*, garantendo la trasparenza del processo di affidamento degli incarichi nonché la sussistenza di requisiti di onorabilità professionalità, oltre che, affidabilità di tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nei

[Digitare il testo]

processi aziendali;

- assicurare che i *centri decisionali interni* alla Società agiscano e deliberino mediante regole codificate e tengano traccia del loro operato (i.e. verbali di riunione, reporting, etc.);
- garantire che l'utilizzo del contante sia limitato alle spese di cassa di piccola entità; e comunque che ogni transazione sia operata nel rispetto delle specifiche disposizioni normative ed interne applicabile e in modo da garantirne la tracciabilità;
- assicurare lo svolgimento di specifica *attività di audit* avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità dei controlli indicati a presidio delle attività sopra indicate.

5. ARTICOLO 25 - PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO

L'art. 25 del Decreto stabilisce in capo all'Ente sanzioni pecuniarie in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 321, 322, 346 bis, c.p. anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli art. 320 e 322 bis c.p.

Le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di duecento fino ad ottocento quote sociali in ragione delle singole fattispecie. Le sanzioni interdittive applicabili nei casi di condanna per taluni delitti previsti dal comma 5 dell'articolo in oggetto sono quelle previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto e variano nella durata a seconda della qualifica societaria dei soggetti che ricevono condanna. Nel dettaglio.

5.1. Art. 317 c.p. – Concussione.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

Il reato di concussione è per definizione un reato proprio di colui che esercita una pubblica funzione, sia essa legislativa, giudiziaria o amministrativa, disciplinata secondo norme di diritto pubblico poiché l'attività dei soggetti attivi si manifesta a mezzo di poteri autoritativi, coercitivi o anche certificativi; ebbene, la struttura della norma prevede che vi sia un soggetto che, in violazione o indebitamente facendo un uso distorto ed illegittimo delle norme che ne disciplinano l'agire istituzionale, utilizzi la sua posizione soverchiante nei confronti del soggetto passivo inducendolo a dare o promettere denaro in favore del soggetto attivo o di un terzo soggetto, che può non possedere poteri pubblicistici e concorre in qualità di extraneus nel reato proprio: l'estraneo che concorre ai sensi dell'art. 110 c.p. per ottenere

[Digitare il testo]

un indebito vantaggio o una utilità può talora essere un soggetto individuato dal Decreto 231 che agisca a sua volta per un interesse proprio ovvero per un interesse o vantaggio riconducibile all'ente cui appartiene.

In tal caso la sanzione per l'ente che concorre e riceve un vantaggio o un interesse soggiace alla sanzione pecuniaria fino a duecento quote e qualora ricorra la circostanza aggravante di cui all'art. 319 bis c.p. (stipulazione contratti con la P.A. cui il concussore appartiene nonché l'ente concorrente nel delitto) si applica la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote e le sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 9 D.Lgs. 231.

L'elemento psicologico caratterizzante il delitto è il dolo generico.

Processualmente, il reato è di competenza del Tribunale Collegiale, previa celebrazione dell'Udienza preliminare. Sono esclusi dalla norma ex 231, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale: si vanifica in tal modo, di fatto, la concreta e piena applicazione della norma sulla responsabilità amministrativa degli enti.

La sanzione pecuniaria applicabile alla società va da un minimo di trecento quote ad un massimo di ottocento quote sociali.

5.2. Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione.

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre ad otto di reclusione".

La fattispecie di corruzione propria si distingue dal reato di concussione per il fatto che pubblico ufficiale e soggetto che corrompe il pubblico ufficiale sono su una medesima posizione funzionale, non c'è prevaricazione del primo nei confronti di chi indebitamente offre o promette utilità perché il p.u. compia un atto " proprio" del suo ufficio". Le pene previste per il corrotto si applicano al corruttore ai sensi dell'art. 321 c.p.

In punto di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di responsabilità giuridica la sanzione pecuniaria è quella base prevista dell'art. 25 del Decreto, mentre residuano le stesse perplessità circa la natura delle sanzioni interdittive erogabili probabilmente a titolo di misura

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

cautelare, stante la mancata previsione delle stesse in funzione punitiva, ipotesi corroborata dalla interpretazione letterale dei commi 5 e 5 bis dell'art. 25 del Decreto 231.

Il reato si caratterizza soggettivamente su un modello di dolo generico che escluderebbe rilevanza allo scopo perseguito nella fase antecedente la condotta e che richiederebbe anche il dolo specifico: la questione è complessa e contrastata in giurisprudenza.

Non vi sono incertezze dal punto di vista della procedibilità processuale d'ufficio e sulla competenza a giudicare del Tribunale Collegiale in caso di rinvio a giudizio a seguito dell'Udienza Preliminare.

Si applica in danno della società la sanzione pecuniaria per un ammontare fino a duecento quote.

5.3. Art.319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la pena da sei a dodici anni”.

La fattispecie in oggetto presiede al bene giuridico che si individua nell'interesse a che gli atti di ufficio della P.A. non siano oggetto di compravendita privata, garantendo buon andamento ed imparzialità della stessa.

I soggetti attivi delle condotte specificate dalla norma sono, da un lato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio e, dall'altro il corruttore che può essere sia un soggetto privato o un soggetto pubblico estraneo all'esercizio della pubblica funzione. Recependo le sollecitazioni della U.E.

L'Italia ha ampliato la cerchia dei soggetti imputabili mediante l'art. 322 bis c.p. (introdotto con L. n. 300 del 29.09.2000, art. 3) potendosi applicare la disciplina dell'art. 319 c.p. anche ai membri degli organi delle Comunità europee e ai funzionari delle medesime Comunità e di Stati esteri.

L'articolo in esame disciplina la corruzione c.d. propria di tipo passivo, quando la condotta è riferita al pubblico ufficiale, di tipo attivo quando riferita al soggetto privato o estraneo alla pubblica funzione. Le ipotesi attive e passive ma soprattutto le due categorie della corruzione propria antecedente e della corruzione propria susseguente elaborate dalla dottrina e rilevanti nel processo (classificazione tipologica non di mero stile sotto il profilo del dolo) fanno del reato che ne occupa un delitto a concorso necessario, non essendo configurabile la figura del corrotto in assenza di un corruttore; tale

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

elementare considerazione si riflette sulla semplicità nella descrizione normativa delle condotte, sebbene la casistica reale sia talora di meno agevole interpretazione e sarà compito di giudici ed avvocati discernere se e quando ci si trovi in presenza o meno di un siffatto reato. L'oggetto dell'accordo tra le due categorie di soggetti consiste nell'omissione o nel ritardo doloso di un atto d'ufficio ovvero nel compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio; per atto di ufficio deve intendersi secondo una nozione di ampio respiro ogni atto che sia espressione di un concreto esercizio dei poteri inerenti l'ufficio: c'è una fortissima compenetrazione tra la funzione e l'atto.

L'atto espressione dell'ufficio pubblico può avere natura vincolata o discrezionale.

Sotto il profilo dell'imputabilità soggettiva, nell'ipotesi della corruzione propria antecedente dovrà accertarsi il dolo generico e quello specifico: l'agente deve essere mosso dall'intento ulteriore di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o di ometterlo quale frutto di un precedente accordo illecito; nella corruzione propria c.d. susseguente il dolo è generico e corrisponde alla volontà di ricevere, dare o accettare la retribuzione per un atto contrario già compiuto. Non è configurabile il tentativo di corruzione propria.

La procedibilità del reato è di ufficio e la competenza si radica in capo al Tribunale in composizione Collegiale, previa Udienza Preliminare.

Salva la sussistenza delle circostanze aggravanti speciali che seguono la trattazione dell'ipotesi di reato base, per il delitto di corruzione propria la società può andare incontro all'applicazione della sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote sociali.

Laddove ricorra, in relazione all'art. 319 c.p. la circostanza aggravante di cui all'art.319 bis c.p., allorché la società ne abbia tratto un profitto di rilevante entità (secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 3 Decreto n.231), si applica all'ente la sanzione pecuniaria trecento a ottocento quote: l'art. 319 bis c.p. costituisce un'ipotesi aggravata del delitto di corruzione poiché la struttura del reato ed i comportamenti del soggetto attivo e del suo correo hanno ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi, pensioni o la stipula di contratti nei quali sia interessata la P.A. alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

5.4. Art. 319 ter c.p.- Corruzione in atti giudiziari.

"Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

processo civile, penale o amministrativo si applica (al soggetto corrotto e al corruttore) la pena della reclusione da sei a dodici anni di reclusione. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se ne deriva una condanna superiore ai cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni."

Come metodo di introduzione della responsabilità dell'ente abbiamo proceduto a descrivere i due commi in cui si ripartisce la norma in questione sotto il profilo dell'imputabilità dell'autore – persona fisica – del reato in oggetto. Mentre il primo comma rappresenta un'ipotesi autonoma di reato, il secondo comma è una circostanza ad effetto speciale tanto dell'art. 319 ter comma 1 quanto, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, in relazione al comma 3 dell'art. 25 del Decreto: sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote sociali.

I soggetti attivi sono i pubblici ufficiali nonché, per il richiamo all'art. 322 bis, i membri della Commissione delle Comunità Europee; del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti della C.E.; funzionari ed agenti contrattualizzati dalla Comunità Europea; membri e addetti di enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono la comunità Europea; coloro che all'interno degli Stati Membri dell'U.E. svolgono funzioni assimilabili a quelle dei pubblici ufficiali; i giudici, i procuratori, i funzionari e gli agenti della Corte Penale Internazionale; del pari punibili i privati corruttori secondo lo schema tipico del delitto.

Chiaro come il bene giuridico protetto sia la garanzia del corretto svolgimento dell'attività giurisdizionale a livello nazionale e Comunitario.

Sotto il profilo della responsabilità ex Decreto n. 231, al di là degli aggravamenti delle sanzioni pecuniarie sopra indicate, di interesse è la tematica relativa alla misura del sequestro preventivo funzionale alla confisca- di cui si è parlato nella parte generale del presente MOGC- riguardante la responsabilità degli enti collettivi per il reato di corruzione in atti giudiziari: il profitto oggetto del sequestro preventivo non si identifica necessariamente con l'utilità attribuita dal provvedimento del giudice corrotto, in quanto l'accordo corruttivo può avere ad oggetto un atto di ufficio e non implicare quindi un danno o un favore ingiusto per una delle parti processuali in causa.

5.5. Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità.

" Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualifica o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Si tratta, invero, di un'ipotesi di corruzione molto simile per caratteristiche oggettive alla concussione, fattispecie di reato modellata non già sulla costrizione ex art.317 c.p. tipica della concussione, poiché il delitto in esame si fonda sulla differente modalità esecutiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che consiste nell'induzione indebita a dare o a promettere denaro o altra utilità in favore del corruttore o di terzo soggetto mediante abuso della qualità e dei poteri inerenti alla funzione. La distinzione tra le forme di induzione, a fare o promettere, non consente neanche alla più attenta giurisprudenza di merito di cogliere un particolare carattere differenziale in maniera agevole: si tratta di un tematica di non facile soluzione che, in questa parte del Modello, di enunciazione e descrizione dei reati presupposto ex art. 25 Decreto n.231, non può essere evidentemente affrontata funditus; possiamo limitarci a considerare l'effetto psicologico che accomuna i due soggetti attivi indicati nel primo e secondo comma dell'art. 319 quater c.p. come un'attività di persuasione idonea a deviare il soggetto cui si rivolge dal normale ed imparziale svolgimento dei suoi doveri istituzionali o morali.

La pena per l'extraneus è determinata fino a tre anni di reclusione.

Sotto il profilo della responsabilità amministrativa dell'ente, la previsione di cui al comma 3 dell'art. 25 D.Lgs. 231, prevede la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Processualmente il reato è perseguibile d'ufficio e, transitando attraverso l'Udienza Preliminare, approda alla cognizione dibattimentale del Tribunale Collegiale del luogo ove il reato è stato consumato.

5.6. Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

“Le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.”

Estensione delle norme sulla corruzione impropria e propria anche a colui che è incaricato di un pubblico servizio e a coloro esercitano un pubblico servizio: il richiamo normativo trova una disciplina autonoma nell'art. 358 c.p., ove si specifica tale qualifica in capo a coloro prestino, a qualunque titolo, un servizio pubblico – da intendersi come quel complesso di attività disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzate dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima- con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine e della prestazione di opere meramente materiali.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

Il Decreto, all'art. 25 comma 4, ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente per i singoli delitti di corruzione commessi dai soggetti sopra richiamati nei limiti edittali previsti dai primi tre commi: da duecento ad ottocento quote.

5.7. Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore.

La norma in esame si relaziona al delitto di corruzione ed estende le pene previste per i reati di cui agli artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p. al corruttore, ovverosia a colui che dà o promette di dare al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità.

I riflessi sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica coinvolti nella commissione dei cennati fatti-reato di natura corruttiva, sono stati già esaminati dettagliando le specifiche norme del codice cui il Decreto n. 231 all'art. 25 rimanda.

5.8. Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione.

La fattispecie costituisce una sorta di tentativo di corruzione; punisce, da un lato, chi offre o promette denaro o altra utilità agli scopi di cui alle norme che precedono purché l'offerta non venga accettata e, dall'altro, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (nonché i soggetti di cui al citato art. 322 bis c.p. esercenti potestà amministrative di matrice Comunitaria) che solleciti la dazione di denaro o altra utilità.

Appena il caso di rammentare che il tentativo di reato rappresenta un'autonoma categoria concettuale e soggiace alle pene in ragione di un livello minimo di tipicizzazione delle condotte, le quali pur non portando il reato alla sua consumazione in senso tecnico, realizzano pur sempre una fattispecie c.d. perfetta poiché completa nei suoi elementi strutturali, dunque punibile ai sensi dell'art. 56 c.p., nei limiti in cui gli atti siano idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione del reato: l'evento tipico di un reato comunque "perfetto" nella forma del tentativo, non si realizza per fatti indipendenti dalla volontà dell'agente, per desistenza volontaria e recesso attivo o operoso.

Tornando alla disposizione in esame, essa si articola in 4 commi che così recitano.

"Chiunque offre o promette denaro od altra pubblica utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma (primo comma: con la L. n.190/2012 il Legislatore ha riformulato la struttura del reato di corruzione disciplinandolo con un solo

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

comma, prima strutturato secondo il modello della corruzione passiva impropria antecedente e susseguente), dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo (su una pena base da 3 ad 8 anni di reclusione per il reato p. e p. dall'art. 318 c.p.).”

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo (per il reato consumato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ex art. 319 c.p., la pena edittale va dai 6 ai 12 anni di reclusione).

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319 c.p.”

Con tale ultima disposizione normativa si chiude l'elenco dei delitti contro la Pubblica Amministrazione sia Nazionale che Comunitaria.; uno degli argomenti esegeticamente più complessi e dunque suscettibile di un' approfondita analisi e valutazione preventiva dei processi a rischio e dei soggetti che in quell'area di rischio potenziale per ASI debbono attenersi al rispetto delle Linee Guida recepite e richiamate dal presente Modello di Organizzazione e Gestione.

5.9. Art. 322 bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

La ratio della norma si ravvisa al primo comma nella tutela dell'interesse finanziario della Comunità Europea e nel comma secondo all'esigenza di combattere i fenomeni corruttivi e induttivi a livello internazionale. In ragione della sempre maggiore compenetrazione tra ordinamenti statali, europei ed internazionali, il legislatore ha esteso la punibilità per i delitti contro la Pubblica Amministrazione anche alle ipotesi in cui vi siano coinvolti i membri o gli organi suelencati, delegando al giudice il compito di stabilire quando ricoprano la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ai sensi degli artt. 357 e 358.

5.10. Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319 ter c.p., sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità la pena è diminuita.

La disposizione in oggetto, introdotta nell'ordinamento dall'art. 1 Legge 6 Novembre 2012 novellato e modificato, da ultimo, dalla Legge 9 gennaio 2019 n.3 c.d. "Legge Spazza corrotti" non è di facile interpretazione se letta in rapporto alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231.

Invero, il reato in commento non è inserito tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti collettivi. Ad oggi la rilevanza ai fini che ne occupano rileva in questi termini: a meno che la condotta sopra descritta non sfoci nella corruzione, almeno sotto il profilo del tentativo, gli enti nel cui interesse è stata realizzata la condotta di traffico di influenze illecite non rispondono ai sensi del Decreto 231. In altri termini, il delitto di cui all'art. 346 bis c.p. diverrebbe rilevante quando la condotta si configuri come preparatoria rispetto al delitto di corruzione c.d. propria (art. 319 c.p.) o di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

Dall'analisi delle aree a rischio commissione reato sono state individuate una serie di attività sensibili e rilevanti, di seguito elencate, che rientrano nell'ambito dei rapporti intrattenuti direttamente con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati ed alcune altre strumentali attraverso le quali possono crearsi gli strumenti per commettere alcuni dei reati su richiamati. I ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività sensibili e che potrebbero commettere i reati contro la PA sono da individuare in quei soggetti cui è conferito incarico o delegato il potere di rappresentanza della Società ad intrattenere rapporti, curare trattative, stipulare accordi e contratti, predisporre la documentazione per la partecipazione a gare pubbliche, richiedere permessi, autorizzazioni o certificazioni

a) Gestione degli automezzi aziendali (strumentale)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nella destinazione di un automezzo come strumento di corruzione nei confronti di un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio per avvantaggiare la Società.

Funzioni coinvolte

- Risorse Umane, Organizzazione e Logistica

- Responsabile servizio area logistica

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;

- Segregazione delle funzioni;

- PR7.1.02 Gestione parco automezzi;

b) Gestione dei Rapporti e invio comunicazioni con l'ANAC (sensibile)

I reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa od offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (o per remunerare l'avvenuta commissione di) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio (es. non rilevare irregolarità emerse in sede di ispezione).

Inoltre, potrebbero configurarsi i reati di truffa in danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche, nell'interesse o a vantaggio della Società, inducendo in errore, mediante artifici e raggiri nella documentazione presentata al fine di far risultare che la Società abbia correttamente adempiuto agli obblighi previsti in materia.

Funzioni coinvolte:

- Presidente

- Area Amministrazione

- Risorse Umane

- Area Tecnica

- BUP

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;

- Segregazione di funzioni;

- Sistema di pratiche e deleghe;

c) Selezione del Fornitore/Appaltatore, acquisti e gare, conferimento incarichi (sensibile e strumentale)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi qualora la Società in sede di selezione delle controparti e conclusione di acquisti di forniture, servizi e lavori ovvero conferimento di incarichi ad architetti, avvocati, commercialisti, ingegneri, professionisti e/o consulenti in genere dia preferenza a fornitori/graditi e/o direttamente/indirettamente riconducibile a un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

Servizio al fine di ottenere da questi vantaggi indebiti, anche applicando condizioni palesemente non in linea con quelle di mercato.

Funzioni coinvolte:

- Area Amministrazione;

- Area Tecnica;

- RUP;

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;

- Segregazione di funzioni;

- Sistema di procure e deleghe;

- Regolamento Attività Negoziati;

- Regolamento del Sistema di Qualificazione;

- PR3.2-02 Gestione degli appalti;

- PR3.3-01 Gestione della progettazione;

- PR3.4-01 Gestione degli acquisti;

- PR3.4-02 Gestione dei fornitori;

d) Gestione dei sinistri (sensibile e strumentale)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi qualora la Società in sede di gestione dei Sinistri riconosca risarcimenti per danni da sinistro, in tutto o in parte non dovuti, a un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, al fine di ottenere da questi vantaggi indebiti.

Funzioni coinvolte:

- Area Amministrazione;

- Area Tecnica;

- RUP;

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;

- Segregazione di funzioni;

- Sistema di procure e deleghe;

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

e) Gestione degli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni (strumentale)

Le attività in esame potrebbero rappresentare uno strumento mediante il quale, attraverso l'erogazione di doni o altre liberalità a favore di Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio ovvero di persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni a loro riconducibili o gradite, veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:

- Presidente;
- Area Amministrazione;
- Area Tecnica;

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;

f) Attività di gestione della commessa: Consuntivazione e Collaudo Lavori (sensibile)

I reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa od offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (o per remunerare l'avvenuta commissione di) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio mediante l'attestazione di avvenuta ricezione/certificazione di beni/servizi in quantità difformi rispetto a quanto ricevuto/erogato o mai ricevuti/erogati.

Funzioni coinvolte:

- Area Tecnica;
- Direzione dei Lavori;
- RUP;

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- PR3.2-02 Gestione degli appalti;

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

PR3.3-01 Gestione della progettazione

g) Esecuzione di contratti di manutenzione ordinaria preventiva, correttiva, programmata e straordinaria (sensibile e strumentale)

Il rischio sussiste nell'ambito degli interventi che non possono essere effettuati internamente dai tecnici della Società e pertanto questa debba rivolgersi a ditte esterne; in particolare ma non solo nell'attività di emissione di Ordini di Lavoro (OdL) o di richieste di Ordini di Servizio (OdS) per Riparazioni di apparecchiature, su apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche oppure di condutture, piani stradali, tombini. In tal caso si potrebbe configurare l'esercizio di un potere di controllo sulle ditte di manutenzione esterne e quindi la possibilità di esercitare su queste pressioni che possano integrare le fattispecie di concussione e corruzione passiva (induzione delle ditte esterne a fare/dare qualcosa nell'interesse della Società e senza il pagamento di corrispettivo). Tale rischio è particolarmente rilevante nella fase di approvazione dei SAL e nella firma del Certificato di pagamento e, quindi, più in generale in tutte le attività di controllo e verifica dell'operato della ditta esecutrice dei lavori manutentivi.

Il rischio di commissione reato è anche nell'esercizio di un potere di "spesa" insito nell'OdL e nell'OdS che può costituire il mezzo strumentale alla predisposizione di un fondo nero per fini corruttivi.

Funzioni coinvolte:

Area Tecnica

Responsabili di funzione:

Diretori dei Lavori

RUP

Strumenti di controllo esistenti:

Codice di comportamento

Separazione di funzioni

Sistema di procure e deleghe

PR3.3-01 Gestione della progettazione

IO3.0-01 Gestione del servizio lavori clienti

IO3.0-02 Gestione del servizio reti fognarie

IO3.0-03 Riparazioni e perdite sui manufatti

IO3.0-05 Gestione dei materiali di scavo

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

IO8.0-06 Gestione impianti elettrici ed elettronici

IO8.0-08 Gestione e manutenzione degli impianti di depurazione

IO8.0-10 Attività di cantiere e controllo qualità

IO8.0-11 Parere preventivo al permesso di costruire

IO8.0-12 Autorizzazione per spostamento delle condotte

h) Rapporti con i richiedenti (sensibile)

I reati di concussione o corruzione passiva possono essere commessi costringendo il richiedente a dare/fare qualcosa nell'interesse/vantaggio della Società per poter ottenere l'allaccio sia alla rete idrica che fognaria.

Funzioni coinvolte

- Area Tecnica

- Ufficio commerciale

Strumenti di controllo esistenti

- Codice di comportamento

- Segregazione di funzioni

- Sistema di procedure e deleghe

PR8.2-01 Gestione commerciale

i) Rilascio di nulla-osta e pareri tecnici (sensibile)

I reati di concussione o corruzione passiva possono essere commessi nell'esercizio del potere insito nel rilascio di atti quali nulla-osta e pareri tecnici, che possono essere ostativi all'ottenimento dell'allaccio in fognatura.

Funzioni coinvolte

- Area Tecnica

- Ufficio commerciale

Strumenti di controllo esistenti

- Codice di comportamento

- Segregazione di funzioni

- Sistema di procedure e deleghe

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

- **PRG 2-01 Gestione commerciale**

j) Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria nel corso di procedimenti per contenziosi giudiziali e stragiudiziali e gestione delle transazioni e conciliazioni con l'Autorità Giudiziaria e l'Ufficio Provinciale del Lavoro. Nomina dei legali e coordinamento delle loro attività (sensibile)

I reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa o l'offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (o remunerino l'avvenuta commissione di) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

In particolare, tra le fattispecie di corruzione è ipotizzabile, data l'attività di contatto con gli Uffici Giudiziari, quella di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) che si realizza attraverso la dazione/promessa di denaro, beni o altre utilità a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio dell'Amministrazione Giudiziaria (magistrati o altre figure per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo).

Inoltre la nomina dei legali, in particolare l'assegnazione di incarichi a consulenti legali direttamente/indirettamente riconducibili a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio e/o nell'ambito di tali rapporti applicare condizioni particolarmente favorevoli, potrebbe veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio (ad es., ufficiali giudiziari che avvantaggiano la Società in occasione del contenzioso).

Funzioni coinvolte:

- Presidente;
- Area Amministrativa;

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- Regolamento costituzione e gestione avvocati esterni;

j) Selezione, assunzione e valutazione del personale (sensibile e strumentale)

L'attività in oggetto potrebbe rappresentare una modalità mediante la quale veicolare la contropartita di un'attività di corruzione (assumendo o valutando positivamente soggetti segnalati e/o riconducibili a Pubblici Ufficiali/ Incaricati di Pubblico Servizio che si intende corrompere).

Funzioni coinvolte:

- Presidente;
- Area Amministrativa;
- Risorse umane;

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- Regolamento assunzioni;
- PR7.2.01 Gestione risorse umane;

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

k) Selezione e gestione dei rapporti con consulenti per incarichi professionali riguardo la gestione delle risorse umane e la gestione dei progettisti esterni (sensibile e strumentale)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, qualora la stessa, assegni incarichi di consulenza/fornitura o a progettisti, direttamente/indirettamente riconducibili a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio che si intende corrompere e/o nell'ambito di tali rapporti applicare condizioni particolarmente favorevoli.

Il reato in oggetto potrebbe rappresentare, inoltre, uno strumento mediante il quale fornire un'attestazione di certificazione di servizi difforni rispetto a quanto contrattualizzato o di servizi mai erogati, ciò al fine di veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:

- Presidente;
- Area Amministrazione;
- Area Tecnica;
- RUP

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- Regolamento Attività Negoziali;
- Regolamento del Sistema di Qualificazione;
- PRS 2-02 Gestione degli appalti;
- PRS 3-01 Gestione della progettazione;
- PRS 4-01 Gestione degli acquisti;
- PRS 4-02 Gestione dei fornitori;

l) Gestione note spese

I reati in oggetto potrebbero configurarsi attraverso il riconoscimento di rimborsi spese, in tutto o in parte fittizi, al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali perpetrare reati contro la Pubblica

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

Amministrazione (ad es. si potrebbero, infatti, attestare spese sostenute in quantità difforni rispetto alla realtà al fine di costituire fondi occulti utilizzabili per la corruzione).

Funzioni coinvolte:
- Tutte le Funzioni;
- Risorse Umane;

m) Fatturazione/Note di credito

L'attività in esame potrebbe rappresentare uno strumento mediante il quale veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio. In particolare, i reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante fatturazione di volumi difforni rispetto agli effettivi e/o storni indebiti (attraverso note di credito) di fatturazioni effettuate allo scopo di creare provvista per pagamento di somme come contropartita di corruzione.

Funzioni coinvolte:
- Area Amministrativa;
- Ufficio commerciale;
- Responsabile contabilità;

Strumenti di controllo esistenti:
- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- PR8.2-01 Gestione commerciale;
- PR8.4-01 Gestione degli acquisti;

n) Rateizzazione incassi, anche insoluti e gestione delle transazioni

I reati di corruzione potrebbero essere compiuti, mediante offerta o promessa di denaro o altra utilità, proveniente dall'attività in discorso, a favore di esponenti della Pubblica Amministrazione, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio (es. rinuncia ad una rateizzazione) e/o in

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

qualità di Incaricato di Pubblico Servizio mediante la concessione di una transazione più favorevole per il cliente, nell'interesse della Società.

Funzioni coinvolte:

- Area Amministrativa;

- Ufficio commerciale;

- Responsabile contabilità;

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;

- Segregazione di funzioni;

- Sistema di procura e deleghe;

- PR3.2-01 Gestione commerciale;

- PR3.4-01 Gestione degli acquisti;

o) Gestione del contratto per ricezione beni, certificazione del servizio

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società qualora la stessa, assegni incarichi di consulenza oppure stipuli contratti di acquisto di beni, lavori e servizi a/da terzi direttamente/indirettamente riconducibili a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio oppure a persona fisica o giuridica a lui riconducibile e/o nell'ambito di tali rapporti applichi condizioni particolarmente favorevoli.

Il reato in oggetto potrebbe rappresentare, inoltre, uno strumento mediante il quale fornire un'attestazione di ricezione beni/certificazione di servizi difformi rispetto a quanto contrattualizzato o di servizi mai erogati. Ciò al fine di veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:

- Area Tecnica;

- Direttori d'esecuzione del contratto;

- RUP;

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

Strumenti di controllo esistenti:
- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- PR8.2.02 Gestione degli appalti;
- PR8.3.01 Gestione della progettazione.

p) Gestione delle risorse finanziarie (es. poteri di disposizioni su C/C bancario, emissioni assegni, gestione piccola cassa, pagamenti/incassi)

I reati in oggetto potrebbero essere commessi qualora la Società per mezzo di un Responsabile (o un addetto) dell'Area in esame nell'interesse della Società prometta od offra denaro o altre utilità ad un esponente della Pubblica Amministrazione (es. un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio) affinché compia a favore della Società un atto non conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:
- Area Amministrativa;
- Ufficio commerciale;
- Responsabile contabilità.

Strumenti di controllo esistenti:
- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- PR8.2.01 Gestione commerciale;
- PR8.4.01 Gestione degli acquisti.

6. ARTICOLO 25 BIS – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.

La disposizione del Decreto n. 231 rubricata sub art. 25 bis), sanziona la commissione dei delitti previsti dal codice penale (LIBRO II – TITOLO VII- CAPI I – II) in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. Sono fattispecie di reato che puniscono ogni tipo di falsità, alterazione, contraffazione, spendita o introduzione nello stato di monete nazionali o straniere, carte di pubblico credito, carta filigranata, strumenti destinati alla

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

falsificazione, valori di bollo e marchi o segni distintivi. L'apparato sanzionatorio dei reati strumento è, sotto il profilo della responsabilità soggettiva, estremamente variegato, e così parallelamente avremo un sistema sanzionatorio relativo alla responsabilità dell'ente che, sostanzialmente, va da un minimo di trecento quote ad un massimo di ottocento quote però tenendo sempre in debita considerazione le specifiche attenuanti previste dai singoli reati elencati nell'art. 25 bis e i criteri generali di commisurazione della sanzione a carico delle quote sociali indicate ed esaminate agli artt.10, 11 e 12 D.Lgs. 231.

Nei confronti del soggetto dal quale originerebbe simmetricamente ma con i dovuti accertamenti la condanna, dell'ente, troveranno applicazione per quest'ultimo le seguenti sanzioni interdittive contenute entro il limite massimo di un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sotto il profilo del diritto sostanziale, si tratta di delitti che tutelano, come reati di pericolo, l'interesse generale alla certezza ed affidabilità del traffico monetario in uno con gli interessi finanziari e monetari degli enti autorizzati alla emissione del bene nummario o valutario, alla quale si aggiungono i soggetti che patiscono un danno immediato e diretto derivante dal complesso delle condotte; processualmente sono reati procedibili d'ufficio ed attribuiti sia alla competenza del Tribunale Monocratico che Collegiale.

Non si ritiene, allo stato, nel presente Modello di approfondire le sotto elencate fattispecie di reato poiché esulano dalla tipologia delle condotte prodromiche della responsabilità amministrativa di ASI. Segnatamente, non presentano aree di rischio e processi sensibili le seguenti condotte richiamate dall'articolo in oggetto:

6.1. Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto, di monete falsificate.

6.2. Art. 454 c.p. – Alterazione di monete.

6.3. Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

6.4. Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate.

6.5. Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o

[Digitare il testo]

messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

6.6. Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo.

6.7. Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

6.8. Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

6.9. Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

6.10. Art. 474 c.p.- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Sulla base dell'analisi preliminare effettuata, si è ritenuto di poter qualificare non sussistente il rischio riguardo le fattispecie di cui al presente paragrafo, che appaiono lontane dalla realtà e dal business della Società.

7. ARTICOLO 25 BIS-1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.

Relativamente alla commissione dei reati di cui in rubrica (Libro II, Titolo VIII, Capo II del codice penale), individuati nel Decreto n. 231, questi si pongono in funzione di specialità e sussidiarietà in rapporto alle ipotesi di reato contemplate dal precedente Capo I, " Dei delitti contro l'economia". Ciò non toglie come il bene tutelato dalle singole disposizioni che seguono sia da ravvisarsi in ogni caso anche, talora in via principale, nel diritto individuale a svolgere attività industriali e commerciali in maniera libera e scevra da condizionamenti ostativi, variamente attuati dal reo.

In relazione ai reati contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie fino a cinquecento quote in relazione ai reati di cui agli artt. 513-515-516-517-517 ter- 517 quater c.p.; per i delitti di cui agli artt. 513 bis e 514 c.p. si applica la più grave sanzione pecuniaria fino ad ottocento quote.

Le sanzioni interdittive applicabili sono le medesime già esaminate ed applicabili ai precedenti reati fine ai sensi dell'art 9 comma mentre, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 comma e 13, comma 2 D.Lgs. n. 231, possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

[Digitare il testo]

7.1. Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio.

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 ad € 1.032,00.”

Il reato, procedibile a querela di parte, appartiene alla competenza del Tribunale in composizione Monocratica.

7.2. Art. 513 bis c.p – Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”

Procedibilità d'ufficio; il reato transita per l'Udienza Preliminare all'esito della quale, in caso di decreto di rinvio a giudizio emesso dal GUP, sarà oggetto di accertamento dal Tribunale Penale competente per territorio in composizione Collegiale.

7.3. Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00.

Se per i marchi o i segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 474 (ipotesi di marchi, nomi, brevetti non legalmente registrati)”.

Regime di procedibilità d'ufficio, prevista Udienza Preliminare e competenza del Tribunale Monocratico.

7.4. Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico,

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile diversa per origine, provenienza qualità o quantità, da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore ad € 103".

Procedibilità d'ufficio e competenza del Tribunale penale in composizione Monocratica.

7.5. Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine (non alterate o modificate dall'uomo) è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032euro."

Procedibilità d'ufficio e competenza a giudicare in capo al Tribunale penale in composizione Monocratica.

7.6. Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre il compratore in inganno il compratore (il mendacio)sull'origine, provenienza, qualità dell'opera o del prodotto è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro." Procedibilità d'ufficio; competenza a giudicare Tribunale penale Monocratico.

7.7. Art. 517 ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Salva l'applicabilità delle ipotesi delittuose di cui agli artt. 473 e 474 c.p. è punito con la reclusione fino a due anni il soggetto che mediante le condotte di cui in rubrica lede il diritto di monopolio e di sfruttamento economico del titolare del brevetto.

La procedibilità per il reato è a querela nell'ipotesi di chi fabbrica o adopera industrialmente beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale; si procederà d'ufficio nei casi contemplati dal

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

comma 2 ovvero in ipotesi di introduzione nel territorio nazionale al fine di profitto nei confronti di chi detiene per la vendita o vende i beni di cui al comma 1.

Competenza a giudicare radicata in capo al Tribunale Monocratico competente *ratione loci*.

7.8. Art. 517 quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Conclusivamente e coerentemente alla premessa sviluppata nella parte speciale introduttiva dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001, non pare, allo stato che l'art. 25 bis e, del pari, l'art. 25 bis 1) possano interagire sui processi aziendali di ASI con conseguente dimensionamento dell'introspezione processual-penalistica; la Società non ravvisa aree di responsabilità qualificata e processi a rischio nella prospettiva indicata dalla norma di riferimento.

8. ARTICOLO 25 TER – REATI SOCIETARI

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile nel Libro V- Del Lavoro- e rubricato nel Titolo XI "Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di enti privati" è il prodotto della novella legislativa sostitutiva di cui al D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38.

8.1. Art. 2621 codice civile – False Comunicazioni Sociali.

Così come sostituito dalla Legge n. 69/2015, la disposizione normativa punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La sanzione per il reo consiste nella pena da uno a cinque anni; per l'ente ai sensi del comma 1 lett. a) art. 25 ter la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

[Digitare il testo]

8.2. Art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità.

Riferito al caso in cui i fatti tipizzati nell'art. 2621 siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta o quando riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267; la pena per l'autore del reato è determinata nella forbice edittale da sei mesi a due anni di reclusione; ai fini della responsabilità dell'ente la lett. a bis) prevede la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

8.3. Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate.

Appare evidente come la norma in esame non trovi applicazione in riferimento alla forma giuridica di ASI. Il legislatore estende la condotta prevista dall'art. 2621 c.c. alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, alle quali vengono equiparate: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o comunitario; le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o comunitario; le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Ai soggetti individuati nell'art. 2621 è applicabile la pena della reclusione da tre a otto anni di reclusione. **Alle società la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25 ter comma 1 lett. b) da quattrocento a seicento quote.**

8.4. Art. 2623 c.c. – Falso in prospetto.

In relazione al comma 1 lettere d) ed e) art. 25 ter :abrogazione della contravvenzione e del delitto di falso in prospetto, ex art. art. 2623 c.c comma 1 e comma 2 c.c. per effetto della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 art. 34.

Il legislatore delegato, al comma 1 lett. d), e) dell'art. 25 ter ha inserito nell'alveo dei reati fonte di responsabilità amministrativa dell'ente sia le contravvenzioni sia i reati di cui all'art. 2623 c.c., che puniva, con l'arresto fino ad un anno chiunque che, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, esponendo false informazioni od occultando dati e notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari; e, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, ove cagionato un danno ai destinatari del

prospetto o della relazione la pena applicabile, sino all'abrogazione della disposizione normativa, prevedeva la reclusione da uno a tre anni, per i soggetti autori delle distinte condotte.

8.5. Art. 2624 c.c. – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

In relazione al comma 1 lettere f) e g) art. 25 ter: abrogazione dell'art. 2624 c.c. del reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, ex D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010.

Il legislatore delegato, al comma 1 lett. f), g) dell'art. 25 ter ha inserito nell'alveo dei reati fonte di responsabilità amministrativa dell'ente sia le contravvenzioni sia i reati di cui all'art. 2624 c.c., che puniva, con l'arresto fino ad un anno i responsabili della revisione contabile che, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni e/o in altre comunicazioni richieste per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, esponendo false informazioni od occultando dati e notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari; e, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, ove cagionato un danno ai destinatari della relazione la pena applicabile, sino all'abrogazione della disposizione normativa, prevedeva la reclusione da uno a quattro anni, per i soggetti autori delle distinte condotte.

8.6. Art. 2625, comma 2 c.c.- Impedito controllo.

Il reato in oggetto punisce la condotta degli amministratori che, occultando documenti o mediante altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali con la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 10.329 e, se la condotta ha cagionato un danno ai soci, con la reclusione fino ad un anno; la pena è altresì raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani o comunitari.

L'art. 25 ter lettera h), limitatamente alle ipotesi aggravate in danno dei soci prevede la sanzione pecuniaria a carico della società da cento a centottanta quote.

8.7. Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti

Punisce con la pena della reclusione fino ad un anno gli amministratori che, al di fuori dei casi consentiti, restituiscono, anche solo in modo simulato, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

[Digitare il testo]

La società ne risponde sotto il profilo della responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 25 ter comma 1 lettera l) attraverso la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

8.8 Art. 2627- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero, laddove ripartiscano riserve, non necessariamente costituite con utili e che per legge non possano essere distribuite, soggiacciono alla pena dell'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima della scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato contravvenzionale.

La società incorre in responsabilità da 231 nella misura sanzionatoria pecuniaria da cento a centotrenta quote ex lettera m) comma 1 art. 25 ter.

8.9. Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Gli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, ovvero che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato si estingue per effetto della ricostituzione del capitale o delle riserve prima dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale le condotte sono state poste in essere.

La lettera n) prevede a carico della società la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

8.10. Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Sono puniti con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, previa querela di parte, gli amministratori che, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, con corrispondente danno per i creditori. Il risarcimento del danno prima del giudizio opera come causa estintiva del reato e della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi della lettera o) comma 1 art. 25 ter nella misura della sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

8.11. Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore.

A querela della persona, i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato e la conseguente responsabilità amministrativa della società che, ai sensi della lettera p) è quantificata nella sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

8.12. Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

Il primo comma della disposizione in esame esordisce con la clausola di sussidiarietà, salvo che il fatto costituisca più grave reato, e punisce con la reclusione da uno a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

È prevista la sanzione anche se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti individuati nel periodo precedente e, altresì, ove il fatto sia commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Per completezza, sebbene la cornice normativa sia stata già oggetto di esposizione sintetica, giova comunque rappresentare come la norma in esame preveda un raddoppio delle sanzioni penali nel caso di condotte riferite a società i cui titoli siano quotati nei mercati regolamentati italiani o comunitari oppure diffusi tra il pubblico in maniera rilevante secondo l'interpretazione della disciplina sull'attività di intermediazione finanziaria di cui all'art. 116 T.U. in subjecta materia.

La disposizione normativa si conclude con una previsione in tema di confisca e quindi di applicazione di una misura di sicurezza reale o per equivalente ai sensi dell'art. 2641 c.c.; per cui ferma restando l'operatività della richiamata disposizione di legge che è applicabile a tutti i reati inseriti nel Titolo XI, nel caso di corruzione tra privati la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte dai soggetti attivi del reato societario. Si procede a querela di parte.

[Digitare il testo]

L'art. 25 ter comma 1 lettera s bis) in punto di responsabilità amministrativa dell'ente ex Decreto n. 231 prevede nei casi di cui al comma 3 art. 2635 (offerta, promessa, dazione di denaro o altra utilità non dovuti, per interposta persona) la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote. Si applicano le ben note misure interdittive di cui all'art. 9, comma 2 D.Lgs. n. 231.

8.13. Art.2635 bis c.c. – Induzione alla corruzione tra privati

La norma punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori di società o enti privati, estendendo la punibilità anche ai soggetti che svolgono in seno alle medesime società o enti privati, un'attività con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà; la punibilità di tali condotte con la pena prevista dal primo comma dell'art. 2635 c.c. (reclusione da uno a tre anni) ridotta di un terzo è subordinata alla condizione che l'offerta o la promessa non venga accettata. La pena sopra menzionata si applica altresì ai medesimi soggetti di cui al primo comma, i quali sollecitano per sé o per altri, anche mediante interposta persona, una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità, al fine di compiere o al fine di omettere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio o a quelli di fedeltà aziendale, sempre a condizione che la sollecitazione non sia accettata.

La disciplina sanzionatoria ex art. 25 ter, comma 1 lettera s bis) concernente la responsabilità amministrativa dell'ente nelle ipotesi di consumazione del reato di istigazione alla corruzione tra privati, nei limiti in cui sia possibile e lecito valutare l'inefficacia del Modello Organizzativo a prevenirne la commissione, implica l'irrogazione della sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote ma limitatamente ai casi di cui al primo comma dell'art. 2635 bis.

Si applicano come per la corruzione tra privati le più volte esaminate sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto n. 231.

8.14. Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'Assemblea.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni; nei confronti della società, il Decreto n. 231 art. 25 ter, comma 1 lettera q) prevede la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

8.15. Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, al delitto di aggioaggio si affianca la fattispecie di cui all'art. 2629 c.c., che punisce l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o comunitari o diffusi tra il pubblico in misura rilevante- ai sensi dell'art. 116 D. Lgs.n. 58 del 24 febbraio 1998- che ometta di comunicare una situazione di conflitto di interessi particolarmente significativa (in violazione dell'art. 2391 comma 1 c.c.) con la reclusione da uno a tre anni, a patto che da tale omissione sia derivato un danno alla società o a terzi.

La lettera r) dell'art. 25 ter comma 1, stabilisce a carico dell'ente per il delitto di aggioaggio e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi previsto dall'art. 2629 bis c.c. la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

8.16. Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Condotta realizzata da amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci, liquidatori e da tutti quei soggetti comunque sottoposti -per espressa previsione di legge- alle autorità pubbliche di vigilanza o che siano comunque tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali attraverso le comunicazioni obbligatorie ufficiali, al fine di ostacolarne la funzione, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, quando pure oggetto di "mere" valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti, dotati di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta, sottoposti a vigilanza o, in alternativa, nel perseguimento del medesimo fine di recare ostacolo alla funzione degli organismi di vigilanza, occultano mediante altri mezzi fraudolenti fatti riguardanti la situazione economico patrimoniale e finanziaria oggetto di doverosa e corretta comunicazione.

La società risponde ai sensi del Decreto, art. 25 ter comma 1 lettera s) della sanzione pecuniaria applicata nella misura da duecento a quattrocento quote.

Per tutti i reati previsti dall'art. 25 ter, nella misura in cui gli stessi abbiano consentito all'ente di procurarsi un profitto di rilevante entità, le singole sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo.

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

Le Aree di attività della ASI più specificamente a rischio con riferimento ai reati societari, allo stato, per la forma giuridica della società, che non accede ai mercati regolamentati italiani e comunitari funzionali ad operazioni economico/finanziarie di negoziazione di titoli azionari, quote societarie e strumenti finanziari, sono oggettivamente di capillare individuazione come pure i corrispondenti processi di rischio nel senso voluto dal D.Lgs. n. 231 c.c.

In una cornice normativa che ha principalmente ad oggetto forme societarie di tal guisa, non può tuttavia escludersi la possibilità di individuare taluni processi di rischio legati alle aree di competenza degli organi apicali, in rapporto a non poche fattispecie: al reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); al reato di impedito controllo in danno dei soci (art. 2625 comma 2 c.c.); al reato di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); al reato di illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.); al reato di operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), al reato di formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); al reato di corruzione tra privati ovvero di istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635 bis c.c.).

I processi a rischio e da monitorare e disciplinare possono dunque sintetizzarsi nell'area di competenza dell'Area Amministrativa e si identificano nella corretta gestione delle risorse finanziarie; nei cicli di fatturazione attiva e passiva; nella correttezza delle informazioni e comunicazioni sociali nonché nella correttezza e trasparenza delle operazioni contabili così da evitare nocumento per i soci ed i creditori sociali.

Ai fini della mappatura, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate sensibili, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati all'esame.

La punibilità della Società è, viceversa, esclusa, qualora il soggetto attivo del reato abbia agito per il proprio ed esclusivo interesse.

Infine, per quanto attiene l'individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, occorre tener conto che alcuni reati societari rientrano nell'ambito dei reati c.d. "propri", rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (i.e. gli amministratori, i sindaci, ecc).

[Digitare il testo]

Tale circostanza non esclude, tuttavia, la possibilità che anche altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 c.p., nella commissione del reato.

Inoltre, si è tenuto conto del contributo operativo e di controllo delle funzioni aziendali coinvolte nella gestione delle risorse finanziarie, in tale ottica, il rischio di false comunicazioni sociali è stato esteso anche a quelle Funzioni che, pur non essendo tra i soggetti autori del reato indicati dalla norma penale, svolgono un ruolo operativo rilevante nella corretta determinazione dei saldi contabili dell'azienda.

Di seguito sono elencate le attività sensibili nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati societari.

a) Esecuzione di contratti attraverso l'accettazione delle merci in entrata negli impianti (sensibile)

Il reato di False comunicazioni sociali ex Art. 2621 c.c. potrebbe essere commesso in fase di verifica entrata delle merci destinate all'impianto, nonostante il processo degli acquisti sia centralizzato. Ciò comporta un rischio in termini di falsa attestazione che può inficiare la veridicità del dato contabile riguardante l'acquisizione.

Funzioni coinvolte:

Area Amministrativa;

Area Tecnica;

RUP;

Direttore lavori;

Direttore d'esecuzione del contratto;

Strumenti di controllo esistenti:

Codice di comportamento;

Segregazione di funzioni;

Sistema di procure e deleghe;

PRE.2.02 Gestione degli appalti;

PRE.3.01 Gestione della progettazione;

b) Fatturazione/Note di credito (sensibile e strumentale)

Il reato di False comunicazioni sociali ex Art. 2621 c.c. potrebbe essere compiuto qualora, al fine di far

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

conseguire alla Società un ingiusto profitto, il Responsabile/un addetto della Direzione esponga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero ometta fatti materiali rilevanti attraverso l'emissione (o la non emissione) di fatture e/o note di credito, con riferimento alle poste di bilancio di competenza, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Funzioni coinvolte:

- Area Amministrativa;

- Ufficio commerciale;

- Responsabile contabilità;

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;

- Segregazione di funzioni;

- Sistema di procure e deleghe;

- PR8.2-01 Gestione commerciale;

- PR8.4-01 Gestione degli acquisti;

c) Rateizzazione incassi, anche insoluti e gestione delle transazioni (sensibile e strumentale)

Il reato di False comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c. potrebbe essere compiuto qualora, al fine di far conseguire alla Società un ingiusto profitto, il Responsabile/un addetto della Direzione esponga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero ometta fatti materiali rilevanti attraverso la gestione degli incassi, pagamenti e transazioni, con riferimento alle poste di bilancio di competenza, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Funzioni coinvolte:

- Area Amministrativa;

- Ufficio commerciale;

- Responsabile contabilità;

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;

- Segregazione di funzioni;

- Sistema di procure e deleghe;

- PR8.2-01 Gestione commerciale;

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

- PR3.4-01 Gestione degli acquisti

d) Gestione della richiesta di informazioni e/o documentazione da parte dei soci/degli altri organi sociali (sensibile)

Potrebbe essere compiuto il reato di Impedito Controllo ex art. 2625 c.c., qualora la condotta degli Amministratori - che possono avvalersi di propri diretti collaboratori (Segreteria Societaria) si può tradurre in azioni che non rispettino la richiesta di informazioni da parte del Collegio Sindacale in tema di applicazione alla Società di una specifica normativa mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile (ad esempio, esibizione parziale o alterata di detta documentazione).

Funzioni coinvolte

Presidente

Direzione Amministrativa

Area Amministrativa

Strumenti di controllo esistenti

Impegno Edice aziendale

Segregazione delle funzioni

Sistema di procure e deleghe

PR5.1-01 Mansionario aziendale

e) Attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee (sensibile)

Potrebbe essere compiuto il reato di Illecita influenza sull'Assemblea ex Art. 2636 c.c. qualora il Presidente del CdA, anche avvalendosi dei suoi collaboratori, provveda a presentare all'Assemblea, in relazione ad un determinato ordine del giorno, atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati in alcuni suoi contenuti, allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento.

Funzioni coinvolte

Presidente

Area Amministrativa

Strumenti di controllo esistenti

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

Impegno Etico aziendale

Segregazione delle funzioni

Sistema di procure e deleghe

PR5.4.01 Mansionario aziendale

f) Svolgimento delle riunioni consiliari e delibera di operazioni societarie (sensibile)

Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 del c.c.): il reato potrebbe essere commesso qualora nell'interesse o a vantaggio della Società, siano restituiti ad uno o più soci (anche per via indiretta o simulata) dei conferimenti ovvero siano liberati dei soci medesimi dall'obbligo di eseguirli (indebita restituzione dei conferimenti).

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 del c.c.): il reato in oggetto potrebbe essere commesso qualora nell'interesse o a vantaggio della Società, siano ripartiti utili o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite (illegale ripartizione degli utili e delle riserve).

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante (Art. 2628 del c.c.): il reato in oggetto potrebbe essere commesso qualora nell'interesse o a vantaggio della Società, sia deliberata l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale (illecite operazioni sulle azioni o quote sociali).

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 del c.c.): il reato in oggetto potrebbe essere commesso qualora nell'interesse o a vantaggio della Società, siano approvate operazioni (es. fusioni, scissioni, ecc.) idonee a pregiudicare i diritti dei creditori sociali nell'interesse o a vantaggio della Società (operazioni in pregiudizio dei creditori).

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 del c.c.): il reato in oggetto potrebbe essere commesso qualora nell'interesse o a vantaggio della Società, si dia esecuzione o siano approvate operazioni finalizzate alla formazione/aumento fittizio del capitale della Società (formazione fittizia del capitale) mediante: i) attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; iii) sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura o di crediti; iv) sopravvalutazione rilevante del patrimonio della Società in caso di trasformazione.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

funzioni coinvolte:

- Presidente;

- Area Amministrativa;

strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale;

- Segregazione delle funzioni;

- Sistema di procure e deleghe;

- PR5.1-01 Mansionario aziendale;

g) Predisposizione del bilancio (sensibile)

Il reato di False Comunicazioni Sociali ex art. 2621 c.c. potrebbe essere compiuto qualora, nel bilancio, vengano esposti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero si omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

funzioni coinvolte:

- Presidente;

- Direttore Amministrativo;

- Area Amministrativa;

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale;

- Segregazione delle funzioni;

- Sistema di procure e deleghe;

- PR5.1-01 Mansionario aziendale;

9. ARTICOLO 25 QUATER – DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.

In relazione al disposto della norma, costituiscono reato presupposto tutti i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalla legislazione complementare, nonché i delitti diversi da quest'ultimi ma posti in essere in violazione di quanto

[Digitare il testo]

stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

Tra le fattispecie del codice penale, le più rilevanti sono le seguenti: associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.); istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.); oltre a tutti i reati diretti a fornire direttamente o indirettamente fondi o assistenza a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

In particolare la citata Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili; gli attentati contro personale diplomatico; il sequestro di ostaggi; l'illecita realizzazione di ordigni nucleari; i dirottamenti di navi; l'esplosione di ordigni e via seguendo.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'art. 25 quater d.Lgs. n. 231/2001 assumono rilevanza anche le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo: commette reato ai sensi della Convenzione di New York, ogni persona che, con qualsiasi mezzo illecitamente e deliberatamente, direttamente o indirettamente, raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte al fine di commettere reati della stessa indole di quelli che abbiamo sinteticamente illustrato.

D'altronde, la necessità di sintesi relativamente alle singole condotte punite dal codice penale ed in sede di convenzioni tra Stati imporrebbe una metodologia di analisi oggettivamente incompatibile con il fine perseguito dal presente Modello, sia perché indulgeremmo in ipotesi tanto variegata e composita da necessitare di una apposita antologia del diritto in subiecta materia, sia perché non è dato ravvisare in rapporto al settore d'impresa al cui interno opera ASI questioni di natura concreta ed attuale di segno tale da legittimare uno sviluppo esegetico – argomentativo tanto imponente.

Evidenziate le singole fattispecie richiamate dalla specifica disposizione del Decreto n.231, tutte implicanti attività di violenza indirizzate al compimento di atti di terrorismo o di eversione/sovversione dell'ordine sociale e politico dello Stato, ovvero attività nel complesso propedeutiche e

finalisticamente orientate ad aggredire e sovvertire l'Autorità dello Stato e del suo ordinamento democratico, nonché attentarne l'autorità sovrana nei rapporti internazionali; per mero tuziorismo compilativo si riporta l'articolo in esame.

"1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalla leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma , si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999."

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

Questo il laconico e generico testo dell'art. 25 quater. Nella costante attività di monitoraggio delle singole attività connesse all'esercizio dell'impresa, ASI attuerà con i tempi ed i modi che riterrà più opportuni, anche in relazione a detta fattispecie, le misure più adeguate volte a scongiurare l'inverarsi di condotte lesive dell'Ordine democratico nelle due tipologie anzi descritte, terroristiche ed eversive, nei limiti che il Decreto n.231 impone. Per il momento non si ritiene di dover procedere ad implementazioni del Modello sulle dedotte fattispecie di reato, non sussistendo Aree aziendali interessate da concreti processi di rischio.

10. ARTICOLO 25 QUATER 1) - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 583 bis c.p. si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3." La ratio della norma richiamata dall'art. 25 quater-1, l'art. 583 del codice penale, è ravvisabile nella volontà del Legislatore di sanzionare enti che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche di mutilazione vietate: tali enti sono dalla prassi identificabili in strutture sanitarie ed organizzazioni di volontariato. ASI, come da verifica dei processi aziendali istituzionalmente propri, non conosce allo stato processi a rischio di commissione del suddetto reato.

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

E' stata ravvisata la difficoltà di conciliare tale tipologia di reati con l'attività tipica svolta dalla Società. Dall'analisi preliminare svolta non sono emerse attività sensibili specifiche, tuttavia, si evidenzia che l'Impegno Etico della Società, che costituisce parte integrante del presente Modello, contiene principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

11. ARTICOLO 25 QUINQUIES – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE.

Considerazioni di ordine generale suggeriscono di evidenziare come in relazione ai reati codificati nel Capo III (dei Delitti contro la personalità individuale) Sez. I (Dei delitti contro la libertà individuale)- Titolo XII (Dei delitti contro la persona) - Libro II, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie da un minimo di 200 quote ad un massimo di mille quote e, in ipotesi di consumazione di fattispecie di maggior disvalore, sotto il profilo della norma violata, le seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da

[Digitare il testo]

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La ragione fondante il giudizio precognitivo/cautelare e la successiva pronuncia di condanna riposa su un'attività di accertamento giudiziale dalla quale risulti oltre ogni ragionevole dubbio che l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti che seguono e che offendono il bene valore di matrice costituzionale dell'inviolabilità della persona nella sua dimensione fisica e psicologica. Lontana la tipologia di codeste fattispecie di reato dal codice etico che ha improntato l'attività aziendale e societaria di ASI, per ragioni di completezza del documento- che è d'altronde concepito per volgersi al presente al futuro della Società che lo adotta- si procede in via sintetica alla descrizione delle ipotesi richiamate dall'art. 25 quinquies D.Lgs. n.231.

In relazione agli aspetti sanzionatori previsti dal Decreto n. 231/2001: l'ente sarà soggetto alla sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote nelle ipotesi di reato previste dagli artt. 600- 601-602-603 bis c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù; Tratta di persone; Acquisto o alienazione di schiavi; Plagio: chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione è punito con la reclusione da 5 a 15 anni).

Per i delitti di cui agli artt. 600 bis, comma 1- 600 ter comma 1 e 2; 609 undecies c.p.: la sanzione pecuniaria irrogabile va da trecento a ottocento quote. (Prostituzione minorile; Pornografia minorile; Adescamento di minorenni).

Per i delitti di cui agli artt. 600 bis, comma 2; 600 ter comma 3 e 4; 600 quater c.p. : la sanzione pecuniaria va da duecento a settecento quote. (Circostanze aggravanti dei reati sopra richiamati; 600 quater Atti sessuali con minorenne).

Norma di chiusura del prefato articolo del Decreto ripropone in termini più severi il tema delle misure interdittive di cui si è già discorso, disponendo l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di impresa ai sensi dell'art. 16 comma 3, allorquando sia accertato che l'ente abbia quale fine unico quello di consentire o agevolare la commissione di tali reati.

11.1. Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Il reato tipizza e sanziona la condotta di chiunque eserciti su una o più persone poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, riducendola o mantenendola in uno stato di soggezione continuativa,

[Digitare il testo]

costringendola a prestazioni lavorative o sessuali o all'accattonaggio o a qualsivoglia attività che ne comporti lo sfruttamento. La riduzione ed il mantenimento nello stato di soggezione della vittima ha luogo quando la condotta del soggetto agente è caratterizzata da violenza, minaccia o da un consapevole approfittamento di uno stato di vulnerabilità, anche economica, e di minorata difesa nel senso più forte della locuzione.

L'autore della condotta è punito con la sanzione da otto a venti anni di reclusione; la competenza a giudicare si radica in capo alla Corte di Assise - organo Collegiale a composizione mista di Giudici Togati e di giudici popolari, previo decreto di rinvio a giudizio a seguito di Udienza Preliminare avanti al GUP; la procedibilità è di ufficio. Sanzione per responsabilità amministrativa da 400 a 1.000 quote.

11.2. Art. 600 bis c.p. – Prostituzione minorile.

Punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di assoluto bisogno dei lavoratori; punisce altresì chiunque utilizzi, assuma, o impieghi manodopera "reclutata" mediante attività di intermediazione altrui, ma sottoponendo i lavoratori a quelle condizioni di sfruttamento ed approfittamento del loro stato di bisogno. Pena da un minimo di anni sei di reclusione ad un massimo di anni dodici nelle ipotesi c.d. base ma non inferiore ad anni diciotto di reclusione ove la condotta si volga in danno di minorenni.

Procedibilità d'ufficio; prevista Udienza GUP; competenza Tribunale Collegiale. Sanzione per responsabilità dell'ente come sopra.

11.3. Art. 600 ter c.p. – Pornografia minorile.

Norma che dettagliatamente punisce l'autore delle condotte volte a sfruttare economicamente, attraverso esibizioni e divulgazioni commerciali, l'inviolabilità sessuale del minorenne.

11.4. Art. 600 quater c.p.- Detenzione di materiale pornografico.

Punisce chiunque detenga materialmente e consapevolmente raccolte di scene a contenuto pornografico realizzate utilizzando minori.

11.5. Art. 600 quater-1 c.p. – Pornografia virtuale.

Condotta parzialmente omologa a quella tipizzata dalle norme che precedono con la differenza che il materiale pornografico utilizza immagini virtuali, realizzate con tecniche di elaborazione grafica, di soggetti minorenni.

Si tratta di reati omologabili, sia sotto il profilo della riprovevolezza e rilevanti in questa trattazione di sintesi come obiettiva attitudine ad integrare le condotte già indicate al paragrafo 10.2), aggravandole o specificandole. Il regime sanzionatorio è ispirato ad un rigore parametrato sull'aberrazione comportamentale; sotto il profilo della responsabilità amministrativa dell'ente si atteggiano ad elementi integrativi che non immutano il quadro sanzionatorio illustrato in premessa. Da qui la trattazione men che sintetica dei tre reati. L'art. 25 quinquies del Decreto contempla le suddette condotte nella previsione di cui al comma 1 lettere b) e c): sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote, nel primo caso, da duecento a settecento quote ove le condotte accedano a specifiche condotte contro la personalità dell'individuo.

11.6. Art. 600 quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Norma che sanziona la condotta di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o che comunque comprendono tale attività. La cornice edittale soggettiva: pena della reclusione da sei a dodici anni e multa da 15.493 a 154.937; procedibilità d'ufficio; Udienza Preliminare prevista; competenza Tribunale Collegiale. Sotto il profilo 231/2001 la fattispecie è richiamata dal comma 1 lettera b) con applicazione della sanzione da trecento a ottocento quote.

11.7. Art. 601 c.p. – Tratta di persone.

Norma che sanziona la condotta di chi organizza *recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.*

11.8. Art. 602 c.p. – Acquisto ed alienazione di schiavi.

Le due distinte ipotesi di reato sono richiamate ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente nel corpo del comma 1 lettera a) dell'articolo in esame: sanzione amministrativa irroganda da 400 a 1.000 quote.

[Digitare il testo]

Le fattispecie hanno ad oggetto condotte plurime che vanno dall'induzione, con inganno o violenza, all'approfittamento delle condizioni di assoggettamento della vittima, sino alla più grave condotta di commercializzazione del "prodotto" uomo, attuata anche attraverso altrui soggetti che hanno l'autorità di far entrare o uscire dal territorio dello Stato i soggetti che si trovino nelle condizioni tipiche di cui all'art. 600 c.p., al fine di commettere uno dei delitti ivi previsti. Procedibilità e sviluppo processuale sono adeguati alla sanzione soggettiva rispettivamente previste, salvo aumenti per le circostanze specifiche che aggravano la condotta o riduzioni di pena per concessione di attenuanti generali e generiche: reclusione da otto a venti anni.

11.9. Art. 603 bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché chiunque utilizza, assume, impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro. La condotta è perseguibile quando il suo autore sia cittadino italiano e la condotta venga attuata all'estero in concorso con il soggetto di nazionalità estera ovvero e comunque in danno di un cittadino italiano. La norma richiamata nel corpo del Decreto n. 231 all'art. 25 quinquies, comma 1 lettera a) prevede sanzioni pecuniarie a carico dell'ente da 400 a 1.000 quote.

11.10. Art. 609 undecies –Adescamento di minori.

Norma teleologicamente connessa alle condotte già sinteticamente illustrate e richiamate: chiunque, al fine di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater (anche se relativi al materiale pornografico cui sopra, adesci un minore di anni sedici in qualsiasi modo ciò avvenga, anche telematicamente) e salvo che il fatto non costituisca più grave reato è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 25 quinquies Decreto, comma 1 lettera c): sanzione pecuniaria a carico dell'ente in misura da duecento a settecento quote.

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

E' stata ravvisata la difficoltà di conciliare tale tipologia di reati con l'attività tipica svolta dalla Società. Dall'analisi preliminare svolta non sono emerse attività sensibili specifiche, tuttavia, si evidenzia che l'Impegno Etico della Società, che costituisce parte integrante del presente Modello, contiene principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

esame.

12. ARTICOLO 25 SEXIES - ABUSI DI MERCATO

In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II del T.U. di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Il fine delle condotte richiamate per *relationem* al D.Lgs. n. 58/1998 evoca, in una proiezione finalistica delle condotte tipiche ed antigiuridiche, i concetti normativi di prodotto e profitto, intendendosi con il primo quanto derivato dal compimento dell'illecito, mentre con il secondo si suole far riferimento alla consistenza dei guadagni conseguenti alla commissione del reato, non necessariamente di natura patrimoniale. Reati strumento:

12.1. Art. 184 D.Lgs.vo n. 58/1998 Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – Abuso di informazioni privilegiate (in materia di prodotti e strumenti finanziari).

La norma sanziona penalmente chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica o di un ufficio, compie o induce altri a compiere operazioni finanziarie utilizzando tali informazioni, oppure le comunica ad altri per motivi estranei al lavoro, alla professione, alla funzione o all'ufficio.

12.2. Art. 185 D.Lgs.vo n. 58/1998 (TUF) – Manipolazione del mercato.

La condotta sanzionata penalmente è ascritta a chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Per il momento non si ritiene di dover procedere ad implementazioni del Modello sulle dedotte fattispecie di reato, non sussistendo Aree aziendali interessate da concreti processi di rischio. In considerazione che ASI, allo stato non può emettere strumenti finanziari.

[Digitare il testo]

13. ARTICOLO 25 SEPTIES – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.

L'articolo 25 septies del Decreto richiama le conseguenze sanzionatorie poste a carico dell'ente mediante il riferimento all'ipotesi di omicidio colposo di cui all'art. 589, comma 2 c.p.

13.1. Art. 589, comma 2 c.p. – Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni; questa è la previsione sanzionatoria posta a carico di un soggetto che per negligenza, imprudenza o imperizia cagioni un evento non voluto né previamente concepito: è una categoria di delitti che si realizzano contro la volontà del soggetto dante causa l'evento.

Il comma 1 del medesimo articolo 589 c.p. introduce una forma di imputazione soggettiva colposa detta "generica" poiché l'evento non voluto è causato da negligenza, imperizia ed imprudenza, una forma "non qualificata" di colpa ed infatti già la lettura del secondo e terzo comma della disposizione in esame postula una situazione difforme. "Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commessa aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici di reclusione" (Nota bene: l'ultimo capoverso del periodo, relativo all'aumento di pena sino al triplo della pena base, costituisce applicazione letterale della disciplina del reato continuato ovvero del concorso formale di reati di cui all'art. 81 c.p.; tale norma prevede invero nella prassi giudiziaria, una disciplina sanzionatoria di minor rigore nei confronti tanto di colui che, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso abbia anche in tempi diversi commesso più violazione della stessa disposizione di legge, sia nei confronti di colui che con una sola azione od omissione abbia violato più volte la medesima norma di legge o reati nominalmente diversi ma della stessa indole - lesività omogenea ed eterogenea- nella prospettiva di mitigare il rigore sanzionatorio che è correttamente individuato nella misura del triplo della sanzione più grave ma che in concreto adegua la risposta punitiva su un concetto di cumulo giuridico delle singole pene chiaramente ispirato al principio del c.d. favor rei).

[Digitare il testo]

La giurisprudenza maggioritaria accoglie l'interpretazione che ritiene di dover ricollegare, nel caso dei reati presupposti colposi, all'interesse o vantaggio dell'ente, non il reato nel suo insieme di condotta ed evento, ma solo la condotta rilevante. Tale Orientamento si fonda sulla semplice constatazione che nel caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose in violazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori, l'evento lesivo non potrebbe mai rispondere ad un interesse o ad un vantaggio dell'ente, escludendo l'applicazione dell'art. 25 septies. Per evitare la abrogazione sostanziale dell'articolo in esame non può farsi altro che interpretare riduttivamente l'art. 5 del D.Lgs n. 231, nella parte in cui stabilisce che l'ente risponda per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio.

Tale prospettiva muove dalla differente interpretazione dei concetti di interesse e di vantaggio, come criteri autonomi ed indipendenti ed attribuendo all'interesse una natura soggettiva mentre al vantaggio una natura oggettiva. In tal modo si comprende ben chiaramente perché in materia di reati colposi, l'unico criterio che è legittimo applicare sia quello del vantaggio, rappresentato dai risparmi di spesa derivanti, ad esempio, dalla mancata adozione delle necessarie misure antinfortunistiche. Il datore di lavoro che abbia adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sarà responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e che abbia un nesso di derivazione causale effettiva con lo svolgimento dell'attività stessa.

La Giurisprudenza prevede infatti un'interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento lesivo, ogni qual volta la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia atipica ed imprevedibile e perciò stesso si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Ne segue come restino al di fuori dall'ambito di rilevanza normativa gli infortuni derivanti dalla sussistenza del c.d. rischio elettivo, ossia il rischio diverso da quello a cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze normative, esorbitante ed abnorme rispetto al procedimento che il lavoratore accetta per libera scelta con atto volontario puramente arbitrario, per soddisfare esigenze meramente personali.

Tale la premessa di ordine sistematico e generale, analizziamo brevemente l'ipotesi di omicidio colposo commesso in violazione dell'art. 55, comma 2 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, poiché evidenti sono le declinazioni in termini di responsabilità dell'ente, di valutazione e mappatura dei rischi e delle singole attribuzioni di responsabilità individuale nei termini di rispetto del presente Modello.

Integra una forma di responsabilità amministrativa dell'ente la situazione tipizzata al comma 2 dell'art.589, nella misura in cui alle condotte previste dal comma 1 che precede si accompagni la

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

violazione dell'art. 55, comma 2 D.Lgs n.81 del 2008.

L'art. 55, comma 2 prevede una serie di condotte penalmente rilevanti solo se associate ad alcune tipologie di aziende.

In relazione alle condotte, rilevano: la mancata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro; la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi e la sua incompleta adozione; la mancata adozione di provvedimenti appropriati per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno attraverso la verifica periodica della perdurante assenza di rischio; il mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che rilevano ai fini della salute e sicurezza sul lavoro o in relazione al grado di evoluzione tecnica della prevenzione e della protezione.

Tali condotte hanno rilevanza in rapporto ad aziende che si occupino a livello industriale di impiantistica ed installazione di materiale potenzialmente pericoloso; nelle centrali termoelettriche; nelle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici; aziende edili con cantieri mobili o temporanei.

Questo l'ambito di operatività disegnato dal Legislatore delegato, i cui soggetti attivi possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti d'area con specifiche deleghe e funzioni.

13.2. Art. 590 c.p. – Lesioni personali gravi o gravissime ex art. 590, comma 3 c.p.

Il reato di lesioni colpose - la cui condotta tipica si realizza quando un soggetto, violando i doveri imposti dalla legge, da regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica) ovvero in spregio delle normali norme di cautela gravanti su ciascuno (colpa generica), cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima – deve essere letto in questa sede in relazione a tutti gli obblighi incombenti sul datore di lavoro in virtù della richiamata normativa in materia e a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La lesione deve considerarsi grave (art. 583, comma 1 c.p.) quando dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'invalidità momentanea per un tempo superiore a giorni 40; quando dal fatto derivi un indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione si intende gravissima (art. 583 comma 2 c.p) se dal fatto deriva una malattia insanabile; la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ; ovvero una permanente deformazione funzionale dell'apparato psico-linguistico, la deformazione permanente del viso.

[Digitare il testo]

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

Sintesi delle aree di rischio relative ai reati di cui all'art. 25 septies del Decreto legislativo n. 231/01 e dei principi di comportamento nelle suddette aree di attività potenzialmente a rischio.

Accedendo ad una nozione di area di rischio, in rapporto ai reati di cui all'art. 25 septies Decreto n. 231/01, tutte quelle realtà aziendali in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono patire le conseguenze penali ed amministrative evidenziate dalle condotte sopra esposte. Tenuto conto del modello Societario adottato da ASI in termini di *Governance* aziendale, allo stato abbiamo sinteticamente individuato **Area di Rischio nella Direzione con delega di funzioni in materia di sicurezza. Le Funzioni a Rischio sono rintracciabili nella Attuazione dei processi e della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Delegati di Funzioni e Direttori dei Lavori.**

La presente Parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio, richiama i principi generali di comportamento previsti dal presente MOGC adottato da ASI, nonché, come detto, dal D.Lgs. n.81 del 2008, alla cui osservanza dirigenti, capi area e dipendenti della società sono tenuti. Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere adottate e rispettate: le migliori e più aggiornate procedure aziendali; il documento unico di valutazione dei rischi adottato da ASI; le norme speciali sulla prevenzione e sicurezza in ambito lavorativo; il Modello implementato.

Il presente Modello prevede e ribadisce l'espresso divieto:

- di porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che- considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 septies del Decreto n. 231;
- di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo non equivoco alla loro commissione;
- di violare i principi e le procedure aziendali previste nel MOGC, nelle sue integrazioni e allegazioni e nel documento unico di valutazione dei rischi.

Obiettivo del presente documento adottato dalla società è che tutti i suoi destinatari, nella esatta misura in cui ognuno di loro possa essere coinvolto nello svolgimento di attività nelle aree di rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire la commissione di così seri reati colposi.

A tal fine ASI si pone il fine di provvedere, come d'altronde sempre si è posta, a che i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni normative vigenti; che i luoghi di lavoro, gli impianti, i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza dei lavoratori; che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione ed al controllo del loro funzionamento.

ASI si predispone col presente documento a far sì che le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione protezione adottate e adottande siano adeguate e rigorosamente calibrate sui fattori di rischio potenzialmente esistenti. Tale attività di monitoraggio deve essere programmata con la definizione dei compiti e delle responsabilità esecutive, nonché delle metodologie da seguire formalizzate mediante la redazione di appositi piani di monitoraggio. Si aggiunga che in merito alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente parte speciale del Modello, i controlli interni sui processi di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro da parte di ASI saranno strutturati prendendo a modello le indicazioni previste dalla norma UNI EN ISO 9001/2015.

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, sono state individuate, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società le attività sensibili nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, si rileva che tale analisi coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata da ASI , nel rispetto dell'art. 28 del D.Lgs.81/2008 e che non è possibile escludere a priori alcun ambito di attività poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali; i fattori di rischio considerati sono quelli riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- Valutazione preliminare di tutti rischi (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);
- Nomine e definizioni delle responsabilità (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio

[Digitare il testo]

colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);

- Verifica dei requisiti del personale preliminarmente all'affidamento di compiti specifici (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);
- Formazione del personale generale e specifica (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);
- Affidamento di lavorazioni a soggetti esterni (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);
- Attività di acquisto di attrezzature, macchinari, impianti (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);
- Manutenzione di attrezzature, macchinari ed impianti (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);
- Definizione degli ambienti di lavoro, aree a maggiore rischio e procedure di accesso (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);
- Gestione delle emergenze (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);
- Procedure e/o istruzioni di lavoro per l'espletamento delle attività lavorative (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);
- Coinvolgimento del personale (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);
- Misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);
- Attività di audit (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

Strumenti di controllo esistenti

- Impiego Etico Aziendale

- Segregazione delle funzioni

- Sistema di procliti e deleghe

- DVR

- PR5.1.01 Mansionario aziendale

- PR6.1.01 Gestione ed analisi dei rischi

- PR6.1.02 Aspetti ed impatti ambientali

- PR6.1.03 Gestione dei rifiuti e delle sostanze pericolose

- IO6.0.01 Gestione di lavori in "ambienti confinati o sospetti di inquinamento"

- IO6.0.02 Rischio sismico

- PR8.1.01 Gestione controllo operativo ed emergenze

14. ARTICOLO 25 OCTIES – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO.

14.1. Art. 648 c.p. – Ricettazione.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, consapevolmente acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette per farli acquistare, ricevere od occultare è punito con la reclusione da due ad otto anni e la multa da € 516 € 10.329. la pena è della reclusione fino a sei anni e della multa sino ad € 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

14.2. Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'individuazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 ad € 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitti per i quali è stabilita la

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. in tema di procedibilità dell'azione penale sulla applicabilità della disciplina sanzionatoria in costanza di cause che escludono la punibilità dell'autore del reato presupposto ovvero quando difetti una condizione di improcedibilità riferibile al medesimo reato prodromico al delitto di riciclaggio.

14.3. Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa (in attività economiche e finanziarie).

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

14.4. Art. 648 ter-1 c.p. – Autoriciclaggio.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli di ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 ad € 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p. (fatto lieve). Si applica il capoverso degli artt. che precedono in punto di procedibilità.

L'introduzione di questo reato nel corpo del codice penale è stata necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Infatti il delitto di riciclaggio, come formulato dall'art. 648 bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre alcuna sanzione era prevista per chi riciclasse in prima persona i medesimi beni provenienti da delitto non colposo da quello stesso soggetto commesso (quando pure in concorso con altri soggetti), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolarne l'illecita

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

provenienza e al fine di reimpiegare quei beni e quelle utilità acquisite illegalmente in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Il delitto in esame prevede diversificazioni sanzionatorie graduate in ragione della gravità del reato presupposto e con previsione della non punibilità per detto reato, s'intende, delle condotte nelle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

L'art. 25- opties D.Lgs n. 23, in relazione alla commissione dei reati sopra descritti, in caso di accertamento di profili di responsabilità amministrativa dell'ente prevede sanzioni pecuniarie che variano da duecento a quattrocento quote, ove il denaro o le altre utilità provengano da delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni; con la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, se il reato presupposto sia punito con pena superiore ad anni cinque di reclusione.

Sono previste chiaramente le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2.

a) Autoriciclaggio e attività sensibili

Come si evince dalla formulazione della norma, per configurarsi il reato di autoriciclaggio, vengono in rilievo tutti i delitti non colposi da cui scaturiscono proventi suscettibili di valutazione economica, in sostanza qualsiasi forma di criminalità capace di produrre proventi.

Il reato in esame si realizzerà se sussistono contemporaneamente le tre seguenti circostanze:

1. sia creata o si concorra a creare - attraverso un primo reato, il reato presupposto - una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
2. si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
3. si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.

Una considerazione inerente l'applicazione della norma riguarda l'impossibilità materiale di procedere ad una mappatura completa e sistematica delle fattispecie di reato-presupposto del reato di autoriciclaggio, stante la tecnica normativa adottata di mero richiamo tout court alla categoria dei delitti non colposi.

Pur considerando le suddette difficoltà, si è ritenuto comunque più affidabile, in termini di prova della

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

manca di una colpa organizzativa addebitabile all'ente, un approccio metodologico volto ad una rilevazione delle fattispecie di reato maggiormente rilevanti nell'esperienza applicativa quali reati-presupposto del riciclaggio, dai quali possa derivare un provento endogeno o esogeno all'ente.

I principali risultati operativi scaturiti dalle segnalazioni di operazioni sospette dimostrano come i reati-base più frequenti della fattispecie di riciclaggio sono i seguenti: delitti contro il patrimonio, illeciti tributari, delitti contro la fede pubblica, delitti contro la pubblica amministrazione, reati societari, reati fallimentari, reati finanziari e reati di criminalità organizzata.

Dal momento che la maggior parte dei summenzionati reati-base fanno già parte del c.d. catalogo dei reati-presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, è possibile fare riferimento alle Parti Speciali del Modello 231 dedicate ai principi di comportamento e ai presidi già implementati per la prevenzione delle suddette fattispecie incriminatrici, quali misure di mitigazione del rischio di autoriciclaggio.

Per quanto riguarda le ulteriori fattispecie non rientranti nel cono d'ombra del rischio d'impresa quali, ad esempio, il reato di estorsione, appropriazione indebita, rapina, etc., nel caso in cui comportino un provento esogeno all'ente, ai fini di una loro prevenzione, si richiamano i presidi già posti in essere con riguardo al reato di riciclaggio.

Nel caso in cui, invece, comportino un provento endogeno all'ente, si ritiene sufficiente l'inclusione del rispetto degli obblighi di legge all'interno dell'Impegno Etico adottato dalla Società, nonché la previsione dei requisiti di onorabilità degli organi sociali contenuti nello Statuto.

Dunque, le uniche fattispecie ad oggi non ricomprese nel D.Lgs. n. 231/2001, ma che possono ascrivere nel novero dei reati-presupposto dell'autoriciclaggio, e che al contempo trovano riscontro all'interno di una attività di impresa sono quelle riconducibili al D.Lgs. n.74/2000 che disciplina i reati tributari.

In questo senso, ai fini della mappatura del reato di autoriciclaggio si è preso in esame il processo di gestione del rischio fiscale. Per quanto riguarda l'impiego della predetta provvista, l'attività di mappatura è consistita nell'indagine dei possibili comportamenti ulteriori ed autonomi, verificabili nel

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

contesto aziendale, che astrattamente potrebbero importare l'utilizzo della provvista illecita in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie.

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, sono state individuate, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

a) Selezione del Fornitore/Appaltatore (compresa la gestione delle procedure di gara) (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, nel caso in cui la Società intrattenga rapporti con controparti non adeguatamente identificate con il rischio di stipulare contratti di fornitura che implicino il pagamento del corrispettivo per la/il fornitura/sub-appalto mediante denaro e beni proveniente da attività illecita.

Funzioni coinvolte:

- Presidente

- Area Amministrativa

- Area Tecnica

- RUP

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento

- Segregazione di funzioni

- Sistema di procure e deleghe

- Regolamento Attività Negoziato

- Regolamento del Sistema di Qualificazione

- PR8.2-02 Gestione degli appalti

- PR8.3-01 Gestione della progettazione

- PR8.4-01 Gestione degli acquisti

- PR8.4-02 Gestione dei fornitori

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

b) Esecuzione di contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, nel caso in cui la Società intrattenga rapporti con controparti non adeguatamente identificate con il rischio di stipulare contratti che implicino il pagamento del corrispettivo da parte della Società per contratti di manutenzione mediante denaro proveniente da attività illecita.

Funzioni coinvolte:

- Presidente

- Area Amministrativa

- Area Tecnica

- RUP

- Direttore dei lavori

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento

- Segregazione di funzioni

- Sistema di procure e deleghe

- Regolamento Attività Negoziati

- Regolamento del sistema di Qualificazione

- PR8.2-02 Gestione degli appalti

- PR8.3-01 Gestione della progettazione

- PR8.4-01 Gestione degli acquisti

- PR8.4-02 Gestione dei fornitori

c) Esecuzione di contratti attraverso l'accettazione delle merci in entrata negli impianti (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero essere commessi in fase di verifica dell'entrata delle merci destinate all'impianto, nonostante il processo degli acquisti sia centralizzato. Ciò comporta un rischio in termini di ricettazione/riciclaggio (provenienza illecita della merce).

Funzioni coinvolte:

- Area Amministrativa

- Area Tecnica

- RUP

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

- Direttore lavoro e d'esecuzione del contratto

- Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;

- Segregazione di funzioni;

- Sistema di procure e deleghe;

- PR8.2.02 Gestione degli appalti;

- PR8.3.01 Gestione della progettazione.

15. ARTICOLO 25 NOVIES – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 171, comma 1 lettera a- bis) e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, nonché, nel caso di condanna le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs n. 231/01 ove la stessa superi un anno di reclusione.

Le norme richiamate tutelano il diritto d'autore sanzionando le relative violazioni, da ravvisarsi nei casi di distribuzione telematica di opere d'ingegno protette, di violazioni in materia di opere non destinate alla pubblicazione, di usurpazione della paternità di un'opera, di alterazione, mutilazione o modificazione dell'opera qualora ne derivi offesa all'onore o alla reputazione dell'autore, di duplicazione o diffusione o detenzione di programmi non contrassegnati dalla S.I.A.E., di violazione in materia di opere appartenenti ad ogni arte anche da parte dei produttori o degli importatori, di diffusione di metodi fraudolenti per accedere a trasmissioni televisive ad accesso condizionato.

La tipologia delle condotte tipiche dei reati in materia di diritti d'autore è incredibilmente articolata.

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, è stata individuata, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, la seguente attività sensibile nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

a) Gestione dei sistemi hardware e software (sensibile)

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

In particolare, l'attività sensibile può essere scomposta nelle seguenti micro-attività:

- Gestione attività di acquisizione e sviluppo hardware e software;
- Gestione delle attività di inventariazione dei beni;
- Gestione e protezione della sicurezza fisica (sicurezza apparecchiature, postazione di lavoro, dispositivi di rete);
- Gestione e protezione dei software, dei contenuti, delle reti, delle comunicazioni;
- Gestione dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD, Storage network);
- Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica.

Il reato ex Art. 171-bis L. 633/1941 potrebbe configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società attraverso la duplicazione abusiva di programmi coperti da licenza al fine di trarne vantaggi economici, oppure utilizzando software non licenziati.

Funzioni coinvolte:

- Ufficio amministrativo
- Sistemi Informatici
- Risorse Umane
- Area tecnica

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe
- Codice trattamento dati - Privacy

16. ARTICOLO 25 DECIES – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

La disposizione contenuta nel Decreto n. 231/01 contempla il solo art. 377 bis- "Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia"- che prevede e punisce la condotta di colui che con violenza o minaccia, con offerta di denaro o altra utilità, induce un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'A.G. a rendere dichiarazioni mendaci o a non renderle affatto; dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere (indagato di un reato, imputato nello stesso procedimento che non può assumere la veste processuale di testimone ai sensi dell'art. 197 c.p.p.;

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

coimputato di reato connesso la cui posizione sia stata definita in altro procedimento con sentenza definitiva, tanto nel caso in cui abbia rilasciato dichiarazioni auto ed etero accusatorie quanto nel caso in cui tali dichiarazioni avverso l'imputato non siano mai state rese nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., commi 1 e 2; soggetto imputato di reato connesso o probatoriamente collegato ai sensi dell'art. 210 c.p.p.; soggetti non imputati che possono avvalersi della facoltà di non rispondere ai sensi dell'art. 199 c.p.p. vale a dire i prossimi congiunti, i figli adottivi, i coniugi ed i conviventi more uxorio del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni in fase processuale). La norma punisce chiaramente il solo soggetto che induce alla condotta anzi descritta con la pena della reclusione da due a sei anni.

Il regime sanzionatorio pecuniaria a carico dell'ente, in caso di accertata responsabilità amministrativa, è estremamente variegato in ragione del complesso articolato normativo, di talché estremamente variegata si presenta l'entità della sanzione irroganda, la quale può conoscere una misura minima di 150 quote sino ad una massima di 800; sono altresì previste le misure interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto 231.

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, è stata individuata, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, la seguente attività sensibile, nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione del reato richiamato dall'articolo 377-bis del codice penale.

a) Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria nel corso di procedimenti per contenziosi giudiziali e stragiudiziali e gestione delle transazioni e conciliazioni con l'Autorità Giudiziaria e l'Ufficio Provinciale del Lavoro. Nomina dei legali e coordinamento delle loro attività (sensibile)

Il reato in oggetto potrebbe configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società qualora il personale della Società con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Funzioni coinvolte

Presidente

Area Amministrativa

Risorse Umane

Area Tecnica

[Digitare il testo]

17. ARTICOLO 25 UNDECIES – REATI AMBIENTALI.

17.1. Art. 452 bis c.p. – Inquinamento ambientale.

Punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque e dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della bio-diversità, anche agraria, della flora o della fauna. Il soggetto nei confronti del quale sia stata accertata giudizialmente la commissione del fatto-reato risponderà con una pena da 2 a 6 anni di reclusione e con la multa da 10.000 a 100.000 euro. La sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'ente va da 250 a 600 quote.

17.2. Art. 452 quater c.p. – Disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale, l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa ed ottenibile solo con grave dispendio di energie e provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto sia in ragione della estensione del danno sia per l'oggettiva consistenza della compromissione del bene tutelato, sia per il numero dei soggetti offesi o esposti a pericolo. La pena detentiva per l'autore della condotta conosce un range da 5 a 15 anni di reclusione. A carico dell'ente è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 ad 800 quote.

17.3. Art. 452 quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente.

Punisce a titolo di colpa le due fattispecie sopra descritte, immutandone il coefficiente di imputabilità soggettiva e rendendole perciò punibili anche se in misura ridotta. La condotta è dunque priva degli elementi della rappresentazione e della volontà di causazione dell'evento, ovviamente imputando il fatto alle condotte caratterizzate anche dalla colpa c.d. cosciente ovvero con previsione dell'evento non voluto. Per l'autore materiale si applicano le pene previste dagli artt. 452 bis e 452 quater diminuite da un terzo a due terzi in ragione della mancanza di volontarietà (dolo) di causare l'evento.

Il regime sanzionatorio a carico dell'ente viene graduato nella misura che va da 200 a 500 quote.

17.4. Art. 452 sexies c.p. – Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività.

La norma, applicandosi a chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o dismette illegittimamente materiale ad alta radioattività, punisce l'autore persona fisica con la pena da 2 a 6 anni di reclusione e la multa da da 10.000 a 50.000 euro. L'ente risponde con la sanzione pecuniaria che va da 250 a 600 quote.

17.5. Art. 452 octies – Circostanze aggravanti

La norma individua una tipologia di circostanze aggravanti che riposano sul legame oggettivo e suriettivo con il reato di cui all'art. 416 c.p., associazione per delinquere, e con il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, quando l'associazione è diretta in via esclusiva o concorrente alla commissione di taluno dei reati ambientali sopra descritti, con aumenti di pena ordinari o ad effetto speciale (da un terzo alla metà qualora facciano parte dell'associazione anche pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio).

17.6. Art. 452 quaterdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

La norma sanziona e riproduce l'art. 260 T.U. Ambiente (Decreto L.gs. 3 aprile 2006) punendo chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni ed attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

La norma nasce come strumento di contrasto alle ecomafie e si confronta, sovente, sul terreno insidioso della nozione di rifiuto. La pena per il soggetto ed i suoi correi è quella della reclusione da 1 a 6 anni di reclusione e nel caso si tratti di rifiuti ad alta radioattività, la pena va tre ad otto anni di reclusione; dal 2015 il Legislatore ha previsto in aggiunta alla misura di sicurezza "reale" della confisca, in danno degli autori del reato, delle cose che servirono a commetterlo o che ne costituiscono il prodotto o il profitto- quando non appartenenti a soggetti estranei alla commissione del reato- la misura del sequestro per equivalente, individuando beni di cui l'indagato abbia la disponibilità anche per interposta persona, ordinandone la confisca. Il Decreto 231 individua a carico dell'ente per il reato in esame la sanzione da 400 ad 800 quote.

[Digitare il testo]

17.7. Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari faunistici e vegetali selvatici protetti. Sanzione pecuniaria a carico dell'ente fino 250 quote societarie.

Fattispecie contenutisticamente esaustiva ed analitica già solo nella sua specifica rubricazione. Appare, allo stato, un reato che non presenti margini di rischio potenziale- nella misura fatta propria dal presente MOGC- per l'ente ed i suoi processi aziendali.

Conclusivamente, nell'articolo 25 undecies del Decreto si opera un richiamo ai reati di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006- Testo Unico delle Norme in materia ambientale. Vengono così in rilievo, ai fini del presente Modello Organizzativo, le norme relative alla gestione di scarichi di acque reflue industriali (art. 137); alla gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256); all'omessa bonifica dei siti (art. 257); alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258), al traffico illecito di rifiuti (art. 259), al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis), all'esercizio degli impianti (art. 279).

Si richiamano, inoltre, i reati di cui alla Legge n. 150 del 7 febbraio 1992- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali, nonché le norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica: ASI prende atto della convenzione e dei reati da questa elaborati non trovando margini di processi sensibili che la riguardino in alcuna misura.

Si richiama il reato di cui alla Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 art. 3 concernente la violazione delle norme in materia di cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. Da ultimo i reati di cui al Decreto L.gs. n. 202 del 6 novembre 2007 in materia di inquinamento provocato dalle navi: ASI prende ancora atto ma esclude rischi potenziali collegati a situazioni di interesse o vantaggio.

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, sono state individuate, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, le attività sensibili per i settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati ambientali sopra elencati, fatta eccezione di quelli previsti dal D. Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi) – escludibili sotto il profilo del soggetto attivo – dall'art. 452 sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) – non preso in considerazione per carenza, nella realtà di ASI, dell'oggetto materiale del reato – e dalla L. 150/92 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) – in quanto difficilmente conciliabile con l'attività aziendale svolta.

Conduzione del sistema di gestione ambientale

L'attività ha ad oggetto il mantenimento e l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale, comprendente le attività di:

- definizione, manutenzione ed attuazione del sistema nel suo complesso ed in particolare del sistema procedurale, la gestione degli aspetti autorizzativi, monitoraggio delle prescrizioni e gestione dei rapporti con le autorità;
- identificazione e valutazione degli aspetti ambientali e delle misure gestionali;
- monitoraggio periodico delle prestazioni ambientali;
- svolgimento attività di audit ed identificazione misure correttive e programmi ambientali;
- attività di supporto tecnico in materia ambientale alle altre funzioni aziendali (es. funzione acquisti, progettazione, produzione, ecc.);
- gestione e monitoraggio aree soggette a contaminazione dei suoli e dei sottosuoli e sottoposte a opere di bonifica.

Approvvigionamenti

Si tratta della selezione, qualifica e valutazione dei fornitori di beni e servizi con un potenziale impatto sull'ambiente (ad es. raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, analisi e caratterizzazione dei rifiuti, attività di bonifica, trasporto via mare di sostanze potenzialmente inquinanti, ecc.), in particolare:

- analisi e valutazione requisiti tecnici e autorizzativi posseduti dai soggetti fornitori;
- definizione contrattualistica;
- valutazione delle performance dei fornitori;
- attività di audit sui fornitori.

Progettazione e costruzione

L'attività ha ad oggetto:

- la progettazione di opere di ingegneria per conto di PA o di soggetti privati nonché la condivisione dei relativi elaborati con il committente;
- attività di analisi, programmazione, coordinamento, verifica e controllo delle attività connesse alla costruzione delle opere commissionate da soggetti pubblici e gestione dei rapporti con il RUP, nonché alla esecuzione di lavori inerenti il Servizio Idrico Integrato affidati a soggetti terzi;

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

- analisi, la valutazione preliminare, la programmazione, verifica e coordinamento degli aspetti ambientali connessi alle fasi di progettazione e costruzione delle opere.

Gestione attività di depurazione

Tale attività attiene alla:

- gestione di impianti di depurazione acque reflue, ivi compresa la gestione operativa degli stessi, monitoraggio delle prestazioni impiantistiche, gestione delle attività di analisi periodica e dei sistemi automatici di rilevazione degli inquinanti, gestione delle emergenze riguardanti l'attività in oggetto;
- gestione e monitoraggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi risultanti dalle attività di depurazione, comportante attività di raccolta di rifiuti, anche attraverso terzi, la gestione e il monitoraggio del deposito temporaneo e controllo corretta separazione rifiuti finalizzata a prevenirne la miscelazione;
- gestione e monitoraggio volte a prevenire illeciti conferimenti di materiali costituenti rifiuti da parte di terzi che possano determinare la contaminazione dei suoli e del sottosuolo o la realizzazione di discariche incontrollate nelle aree di proprietà;
- gestione delle emissioni in atmosfera da attività di depurazione e gestione delle acque di scarico conseguenti attività di trattamento acque reflue.

Gestione manutenzione

Si tratta della gestione delle attività di manutenzione della rete, degli impianti e delle strumentazioni aziendali volte anche alla mitigazione degli impatti ambientali (emissioni in atmosfera, depurazione acque, etc.) svolte anche attraverso il supporto o tramite soggetti terzi. Gestione e monitoraggio del deposito temporaneo e controllo corretta separazione rifiuti finalizzata a prevenirne la miscelazione dei rifiuti conseguenti le attività di manutenzione. Gestione monitoraggio e coordinamento imprese terze di manutenzione e dei loro potenziali impatti sull'ambiente (emissioni, scarichi idrici, sversamenti, etc.).

Gestione acquedotto

Si tratta del coordinamento e della gestione del servizio acquedotto, comportante la gestione operativa degli stessi, monitoraggio delle prestazioni impiantistiche, gestione delle attività di analisi periodica e dei sistemi automatici di rilevazione degli inquinanti, gestione delle emergenze riguardanti l'attività in oggetto. Gestione e monitoraggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi risultanti dal servizio acquedotto, comportante attività di raccolta di rifiuti, anche attraverso terzi, la gestione e il monitoraggio del deposito temporaneo e controllo corretta separazione rifiuti finalizzata a prevenirne la miscelazione. Attività di gestione e monitoraggio atte a prevenire illeciti conferimenti di materiali costituenti rifiuti da parte di terzi che possano determinare la contaminazione dei suoli e del sottosuolo o la realizzazione di discariche incontrollate nelle aree di proprietà. Gestione delle acque di scarico

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

conseguenti attività del servizio acquedotto.

A fronte delle specifiche condotte previste per la commissione dei suddetti reati, ed in relazione alle modalità attraverso le quali è ipotizzabile la commissione degli stessi, le su elencate attività sensibili sono state suddivise in:

- attività sensibili di sistema;
- attività sensibili operative.

Per attività sensibili di sistema si intendono quelle che, pur non determinando in maniera diretta la commissione dei reati ambientali, potrebbero concorrere alla determinazione di condizioni che permettono o favoriscono la loro commissione in successive fasi dell'operatività aziendale.

Di seguito si riportano le attività individuate come attività sensibili di sistema:

- conduzione del sistema di gestione ambientale;
- approvvigionamenti;
- progettazione e costruzione.

Per attività sensibili operative si intendono quelle nel cui ambito si presenta direttamente il rischio di commissione di reati ambientali.

Di seguito si riportano le attività individuate come attività sensibili operative:

- gestione attività di depurazione;
- gestione laboratorio;
- gestione manutenzione;
- gestione acquedotto.

Il sistema dei controlli

La Società ha implementato un sistema certificato di gestione ambientale conforme allo **Standard UNI EN ISO 14001:2015**

Ai fini della conforme attuazione degli standard di controllo (con riferimento alla concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di svolgimento), la Società richiede l'osservanza delle procedure aziendali applicabili.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

Eventuali inadempimenti rispetto alle stesse, laddove questi possano comportare la commissione di reati rilevanti, saranno sanzionati con l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti.

Funzioni coinvolte:

Presidente;

Area amministrativa;

Area tecnica;

Risorse Umane;

Responsabili di funzione;

RUP;

Direttore Lavori;

Direttore esecuzione del contratto;

Strumenti di controllo esistenti:

Codice di comportamento;

Segregazione di funzioni;

Sistemi di procedure e deleghe;

PR5.1-01 Manutenzione aziendale;

PR6.1-01 Gestione ed analisi dei rischi;

PR6.1-02 Aspetti ed impatti ambientali;

PR6.1-03 Gestione dei rifiuti e delle sostanze pericolose;

IO5.0-01 Gestione di lavori in "ambienti confinati o sospetti di inquinamento";

PR8.1-01 Gestione controllo operativo ed emergenze;

PR8.2-02 Gestione degli appalti;

PR8.3-01 Gestione della progettazione;

PR8.4-02 Gestione dei fornitori;

IO8.0-05 Gestione dei materiali di scavo;

IO8.0-09 Analisi delle acque;

IO8.0-08 Gestione e manutenzione degli impianti di depurazione;

IO8.0-10 Attività di cantiere e controllo qualità;

PR9.2-01 Audit interni;

PR9.3-01 Riesame della Direzione;

PR10.2-01 Gestione delle non conformità;

[Digitare il testo]

18. ARTICOLO 25 DUODECIES – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE.

In relazione alla commissione dei delitti di sfruttamento e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro. " Art. 1.bis, in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter, del T.U. sull'immigrazione si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Art. 1-ter, in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12 comma 5 T.U. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote. Art. 1-quater T.U., nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano per la durata non inferiore ad un anno le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,; divieto di contrattare con la P.A., salva la possibilità di usufruire prestazioni di pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi con facoltà di di revocare quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi"

18.1. Art. 22 D. Lgs. 286/1998 – Impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare.

La norma prevede sanzioni a carico del datore di lavoro che abbia occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di un regolare permesso di soggiorno all'uopo rilasciato dallo SUI, ovvero nei casi in cui il permesso legittimante la presenza regolare del cittadino extra U.E sia scaduto e non sia stato chiesto il rinnovo nei termini e alle condizioni di legge; la fattispecie si estende anche ai casi di sopravvenuta revoca o annullamento del permesso.

18.2. Art. 12 D.Lgs. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Siamo al cospetto della norma in tema di immigrazione maggiormente severa ed afflittiva; le pene da 5 a 15 anni previste sia dall'art. 3 che dall'art. 3 bis, oggi dalla Cassazione ritenute equivalenti sotto il profilo della condotta materiale a fronte di un precedente indirizzo giurisprudenziale che resupponeva nel secondo l'avvenuto ingresso; la norma punisce chiunque illegalmente promuove, dirige, organizza, finalizza il trasporto di stranieri nel territorio dello stato anche attraverso la predisposizione di atti propedeutici falsi. Il reato è aggravato se commesso con il fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione, allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, in ogni caso quando la condotta sia attuata con finalità di profitto anche indiretto. La norma sanziona non solo chi

[Digitare il testo]

favorisce l'ingresso clandestino del cittadino extra comunitario mediante le condotte descritte ma anche chiunque, col fine di ottenere un profitto ingiusto dalla condizione di permanenza illegale, ne favorisce lo stanziamento clandestino sul territorio nazionale.

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

L'area da monitorare poiché interessata dai reati sopra descritti è quella delle c.d. Risorse Umane, mentre il processo sensibile è quello relativo all'assunzione del personale.

Il reato potrebbe assumere rilevanza con riguardo alle ipotesi in cui siano assunti dalla Società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto e per il quale non è stata fatta richiesta di rinnovo entro i termini di legge utili alla regolare conservazione del posto di lavoro oppure nel caso in cui la Società impieghi manodopera violando, in prima persona, la normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro con i comportamenti citati nell'art. 603-bis c.p. o, per il tramite di terzi (appaltatori, fornitori o sub-appaltatori) affidatari di lavori, i quali utilizzino lavoratori nello svolgimento di attività a favore di ASI violando la normativa sul lavoro. Pertanto, le attività sensibili individuate nell'ambito di ASI e rilevanti ai sensi del rischio-reato in esame sono rappresentate dalla

Funzioni coinvolte:

- Presidente
- Area amministrativa
- Area tecnica
- Risorse Umane
- RUP
- Direttore Lavori
- Direttore esecuzione del contratto

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe
- Regolamento assunzioni
- Regolamento negoziale

[Digitare il testo]

19. ARTICOLO 25 TERDECIES – REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art.3, comma 3 bis della Legge 13 ottobre 1975 n. 654, delitti oggi trasfusi nell'art. 604 bis c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria 200 a 800 quote e, in caso di condanna le sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno di cui all'art. 9 comma 2 Decreto n. 231/2001.

Il nuovo art. 604 bis punisce la condotta di chi, creando un concreto pericolo di diffusione, propaganda idee fondate sulla superiorità di una razza; incita l'odio razziale o etnico; istiga a commettere atti di discriminazione razziale; rafforza la negazione di genocidi e di crimini di guerra o contro l'umanità come definiti dalla Corte penale internazionale.

Siamo al cospetto di un'ipotesi di reato che nel caso della società che adotta il presente modello non presenta concreti processi di rischio.

20. ARTICOLO 25 - QUATERDECIES - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA, GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.

La legge 3 maggio 2019 . 39 (in Gazzetta Ufficiale n 113 del 16 maggio 2019) promulgata dal Presidente della Repubblica ha ad oggetto "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 interessa ai fini della completezza del presente Modello Organizzativo in virtù del disposto di cui all'art. 5 avente ad oggetto reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. Il medesimo articolo prevede che dopo l'art. 25- terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 è inserito l'art. 25- quaterdecies. Questo prevede "che in relazione ai reati di cui agli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a 160 quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 per una durata non inferiore ad un anno".

L'art. 1 citato attiene alle frodi in competizioni sportive punendo con la reclusione da un mese ad un anno chiunque offre o promette denaro o altra utilità a taluno dei partecipanti ad una manifestazione sportiva del CONI al fine di raggiungere un risultato diverso da quello suggerito dalla lealtà sportiva.

[Digitare il testo]

Nei casi di lieve entità si applica la multa.

L'art. 4 altresì citato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque eserciti abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro legittimo concessionario. Punisce con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda nei casi di lieve e sporadica entità.

Il presente segmento normativo contemplato dal Decreto 231 non presenta margini o fattori di rischi potenziali a carico di ASI.

21. ARTICOLO 25 QUINQUESDECIES - REATI TRIBUTARI.

Nel corso della seduta del 17 dicembre 2019 il Senato ha dato il via libera definitivo alla Legge di conversione n. 157 del 24 dicembre 2019 – con modifiche- del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" c.d. Decreto fiscale 2020.

Tra le novità spicca l'introduzione nell'art. 39 di alcuni delitti tributari nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti, introducendo l'articolo 25 quinquiesdecies. La scelta compiuta dal legislatore affonda le radici in una logica di naturale rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale già approntata dal Decreto Legislativo n.74/2000.

Con il Decreto fiscale sono stati introdotti tra i reati 231 le seguenti fattispecie:

21.1. Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti:

Chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA indica in una dichiarazione elementi fittizi attraverso fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è punito con la reclusione da 4 a 8 anni

[Digitare il testo]

di reclusione in caso in cui gli elementi passivi fittizi sia superiore ai 100.000,00 euro e l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione sia superiore a 2.000.000,00 di euro (con evidente abbassamento delle precedenti soglie di punibilità); è introdotta e prevista in quest'ultimo caso la misura di sicurezza della confisca c.d. allargata di cui all'art. 240 bis c.p. se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000,00 euro; viene comunque introdotta l'attenuante che consente di contenere la pena detentiva nella misura che va da 1 anno e 6 mesi a 6 anni di reclusione quando l'imposta evasa non superi i 100.000,00 euro ed è esclusa l'applicazione della insidiosa misura di prevenzione reale della confisca allargata quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi non superi i 200.000,00 euro.

Da approfondire a richiesta e per necessità aziendali la compatibilità tra la confisca di cui sopra e quella prevista dal Decreto 231 sia come misura cautelare, sia come pena accessoria a quella pecuniaria.

21.2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici:

Chiunque commette operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi e di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento - quando congiuntamente l'imposta evasa è superiore, per ciascuna imposizione, ad euro 30.000,00 e l'ammontare complessivo degli elementi sottratti al fisco è superiore al 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore ad 1,5 milioni di euro ovvero l'ammontare dei crediti e ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5% dell'imposta stessa o comunque a 30.000,00 euro – è punito con la reclusione da 3 ad 8 anni di reclusione e alla misura di sicurezza della confisca allargata se l'imposta evasa è superiore a 100.000,00 euro. La pena è diminuita nella misura che va da 1 anno e 6 mesi di reclusione a 6 anni quando l'imposta evasa non supera il tasso soglia di cui sopra ed in questo caso non trova applicazione la confisca allargata.

21.3. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti:

Chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è punito con la reclusione da 4 a 8 anni nel caso in cui l'importo delle fatture fittizie sia superiore per periodo d'imposta ad euro 100.000,00; si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni di reclusione quando il tasso soglia è inferiore; si applica nei casi di fatturazioni fraudolente, la misura di sicurezza della confisca allargata prevista dal codice penale.

[Digitare il testo]

21.4. Occultamento o distruzione di documenti contabili:

Reato che consiste nella condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, ovvero per consentire l'evasione fiscale di terzi, occulta o distrugge le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione; la pena va da 3 a 7 anni di reclusione; non è prevista la confisca allargata.

21.5- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte:

Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 50.000,00 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni; è prevista la confisca se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a 100.000,00 euro.

La pena è aggravata e va da 1 anno e 6 mesi di reclusione quando l'ammontare delle imposte supera i 200.000,00 euro.

Le tipologie d'imposta potenzialmente impattate da tali reati sono IRES ed IVA, posto come dottrina e giurisprudenza (Cfr. Cassazione penale n. 37855/2017; per prassi amministrativa Circolare Ministero delle Finanze n. 154/2000) sembrano escludere l'applicabilità alle imposte sulle attività produttive (IRAP).

L'aggiornamento del dicembre 2019 non è tuttavia l'unica novità e la normativa appare in continua evoluzione attraverso l'attuazione della **Direttiva PIF**. Ed infatti, il Consiglio dei Ministri, in data 23 gennaio 2020, ha comunicato in via preliminare l'approvazione di un decreto legislativo di attuazione della direttiva U.E 2017/1371 in materia di lotta contro le frodi finanziarie nell'Unione Europea, che qualora reso definitivo andrebbe ad ampliare il catalogo dei reati tributari 231 includendovi i seguenti delitti, laddove presentassero elementi di trans nazionalità e rilevanza (imposta IVA evasa superiore a 10 milioni di Euro) :

- Delitti di dichiarazione infedele .
- Delitti di omessa dichiarazione .
- Ipotesi di delitto tentato e non solo consumato.
- Delitti di indebita compensazione.

Allo stato l'articolo 25 quinquiesdecies ex 231-relativamente ai reati in oggetto- prevede a carico

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

dell'ente, in caso di riconosciuta responsabilità amministrativa, sanzioni pecuniarie che variano da un minimo di 400 quote ad un massimo di 500 quote, tenendo presente come il valore nominale di ogni quota varia da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549,00. Scontata l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto. È doveroso sottolineare che i medesimi comportamenti puniti dalle sanzioni 231 danno luogo all'applicazione in capo all'ente anche delle sanzioni tributarie, situazione che giuridicamente pone problematiche di duplicazione di condanne, probabilmente in violazione del principio di diritto che vieta il c.d. ne bis in idem sostanziale (non si può punire un soggetto più volte per uno stesso fatto).

Le prime aree a rischio saranno quindi da ricercare da parte di ASI nella corretta tenuta della documentazione contabile e nel complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi, che ogni società è tenuta a svolgere.

In secondo luogo, dovranno essere attenzionate le procedure di gestione dei rapporti con i fornitori, con particolare riguardo al processo di selezione e adeguata identificazione della controparte commerciale.

Non si tratta certo di temi nuovi per le società e per ASI, tuttavia l'introduzione dei mentovati reati tributari tra gli illeciti presupposto, impone un cambiamento di prospettiva nella prassi della gestione aziendale.

A tal fine ASI, mediante la predisposizione ed attuazione del presente MODELLO di GESTIONE e CONTROLLO, sarà in grado di individuare :

ATTIVITA' DIRETTE: attività sensibili tipicamente svolte nell'ambito del processo fiscale, direttamente rilevanti ai fini della commissione dei reati tributari inerenti la predisposizione delle dichiarazioni fiscali IRES ed IVA.

ATTIVITA' STRUMENTALI DI I^ LIVELLO: attività sensibili svolte al di fuori del processo strettamente fiscale ma nell'ambito delle quali è possibile commettere direttamente uno o più reati tributari rilevanti ai sensi del Decreto 231 (gestione della contabilità, tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili).

ATTIVITA' STRUMENTALI DI II^ LIVELLO: attività sensibili svolte nell'ambito dei processi operativi ma con riflessi sul processo fiscale e potenzialmente rilevanti per la commissione dei reati tributari (gestione vendite di beni e servizi; gestione del magazzino).

Concludendo la ASI si prefigge di monitorare, correttamente identificare e valutare tutti i processi delle attività potenzialmente a rischio rafforzando i modelli di compliance già esistenti al fine di valorizzare gli ambiti comuni di controllo; mettere in esecuzione con gradualità un sistema organico e coordinato al fine di valutare i rischi fiscali da prevenire.

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

22. ARTICOLO 25 SEXIESDECIES - CONTRABBANDO

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

E' stata ravvisata la difficoltà di conciliare tale tipologia di reati con l'attività tipica svolta dalla Società. Dall'analisi preliminare svolta non sono emerse attività sensibili specifiche, tuttavia, si evidenzia che l'Impegno Etico della Società, che costituisce parte integrante del presente Modello, contiene principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

[Digitare il testo]

Allegato A

CODICE ETICO

I. CENNI INTRODUTTIVI.....	3
II. PRINCIPI ETICI.....	4
A. Onestà e responsabilità.....	4
B. Trasparenza.....	5
C. Correttezza.....	5
D. Efficienza.....	5
E. Spirito di servizio.....	5
F. Collaborazione tra colleghi e valorizzazione delle risorse umane.....	5
G. Concorrenza leale.....	5
H. Imparzialità.....	6
I. Controlli interni.....	6
III. DIPENDENTI IN POSIZIONI DI RESPONSABILITÀ.....	6
IV. RAPPORTI CON GLI <i>STAKEHOLDER</i>	6
V. RAPPORTI CON CLIENTI E COMMITTENTI.....	6
A. Rapporti con i clienti.....	7
B. Rapporto con i committenti pubblici.....	7
VI. RAPPORTI CON I FORNITORI E CON LE SOCIETÀ APPALTATRICI.....	7
A. Rapporti con i fornitori.....	8
B. Rapporti con il personale.....	8
B.1. Selezione del personale.....	9

B.2. Valorizzazione del personale.....	9
B.3. Doveri del personale.....	10
B.4. Utilizzo dei beni aziendali.....	12
B.5. Tutela della persona.....	13
B.6. Obblighi per i lavoratori.....	13
C. Rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione.....	14
C.1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	14
C.2. Rapporti con partiti, organizzazioni sindacali e associazioni.....	16
D. Rapporto con i soci e tutela del patrimonio aziendale.....	17
D.1. Rapporto con i soci.....	17
D.2. Patrimonio.....	17
E. Trattamento dei dati contabili ed operazioni societarie.....	17
E.1. Trattamento dei dati contabili.....	17
E.2. Operazioni societarie.....	18
F. Falsificazione di monete, carte di credito, valori bollati.....	19
G. Politica ambientale.....	19
H. Trattamento delle informazioni riservate.....	19
I. Attuazione e controllo del Codice Etico.....	21
I.1. Organismo di vigilanza e controllo.....	21
I.2. Sistema disciplinare.....	21
I.3. Doveri di segnalazione.....	22
J. Richiamo delle certificazioni adottate dall'azienda.....	23

I. Cenni introduttivi

ASI, in conformità alle regole fissate nel modello di organizzazione e di gestione cui il presente *Codice etico* (di seguito Codice) è allegato, si impegna a gestire i propri affari con integrità e lealtà e senza conflitti tra interessi aziendali ed interessi personali tra i soggetti che operano per conto della società medesima.

Il presente documento integra il Codice etico già in uso presso la società.

Pertanto ASI impone ai propri dipendenti di osservare, nello svolgimento dei compiti ad essi affidati, gli *standard* di condotta stabiliti nel presente Codice.

In considerazione di quanto precede, la ASI:

- metterà tutti i dipendenti a conoscenza del Codice;
- garantirà la conoscenza di eventuali aggiornamenti e/o modifiche del Codice;
- metterà a disposizione un adeguato supporto nell'eventualità di dubbi riguardo l'interpretazione delle norme codicistiche;
- tutelerà i dipendenti che segnalino violazioni del Codice;
- adotterà provvedimenti disciplinari equi e commisurati alla tipologia della violazione;
- applicherà i provvedimenti disciplinari di cui sopra a tutte le categorie di dipendenti, senza discriminazione alcuna;
- effettuerà verifiche periodiche circa il rispetto delle norme del Codice.

Il Codice stabilisce gli *standard* di comportamento ai quali la ASI dovrà conformarsi nell'esercizio della propria attività.

Il Codice è strutturato in:

- “**principi etici**” (valori di riferimento che devono ispirare il comportamento di ASI);
- “**criteri di condotta**” (comportamento che ASI deve tenere nei rapporti instaurati con gli *stakeholders*¹);
- “**meccanismi di controllo**” (modalità di verifica della corretta applicazione del Codice).

Il Codice della ASI è un atto contrattuale, con forza vincolante, che produce effetti nei confronti dell'Amministratore Unico, dei dipendenti, dei consulenti e di chiunque

¹ Nel presente Codice per “soggetto interessato” o “stakeholder” si intende un individuo, una comunità o un'organizzazione che influisce sulle operazioni dell'Azienda o ne subisce le ripercussioni. I soggetti interessati possono essere interni (per esempio i dipendenti) o esterni (per esempio: clienti, fornitori, soci, comunità locali, consulenti ed esperti).

instauri con la società, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, in Italia o all'estero, rapporti di collaborazione o di *partnership*.

Il Codice è diffuso in azienda mediante affissione nonché tramite consegna di copia a tutti i dipendenti ed agli amministratori.

Il Consorzio ASI provvederà a sollecitare contributi, da parte di tutti gli *stakeholders*, in merito ai contenuti del Codice.

L'ASI si adopererà affinché i principi del Codice siano condivisi da tutti gli *stakeholders*, compresi consulenti ed esperti con i quali la società intratterrà rapporti di affari su base duratura. Di conseguenza ASI non intraprenderà né proseguirà rapporti d'affari con chiunque non intenda rispettare i principi del Codice.

Il Codice sarà revisionato dal Amministratore Unico della ASI (le modifiche sono rese disponibili mediante pubblicazione su sito web e consegna di copia a tutti i dipendenti ed agli amministratori) tenendo in considerazione i contributi ricevuti dai dipendenti e da terzi, le evoluzioni normative, le indicazioni ricavabili dalla concreta attuazione del Codice stesso.

II. Principi etici

I "principi etici" che devono guidare l'attività della ASI sono individuabili nella:

- **onestà e responsabilità;**
- **trasparenza;**
- **correttezza;**
- **efficienza;**
- **spirito di servizio;**
- **collaborazione tra colleghi e valorizzazione professionale;**
- **concorrenza leale;**
- **imparzialità;**
- **controlli interni.**

Il rispetto di tali valori costituisce un presupposto imprescindibile per valutare la correttezza del comportamento dei dipendenti della ASI.

Di seguito si riporta una più dettagliata illustrazione dei diversi valori sopra elencati:

A. Onestà e responsabilità

Nell'ambito della propria attività, i dipendenti ed i collaboratori della ASI sono tenuti a rispettare le leggi vigenti, il Codice etico ed i regolamenti interni.

In nessun caso il perseguimento degli interessi della ASI potrà giustificare una condotta non improntata alle regole dell'onestà.

B. Trasparenza

Tutti i soggetti destinatari del Codice si impegnano a fornire le dovute informazioni, in modo chiaro, completo ed accurato.

Per raggiungere tale obiettivo, dovrà essere adottata una comunicazione di facile ed immediata comprensione nei confronti del soggetto cui le informazioni stesse sono indirizzate, al fine di consentirgli l'assunzione di decisioni autonome e consapevoli.

I destinatari del Codice si impegnano, altresì, a verificare preventivamente che le informazioni comunicate in ambito interno ed esterno risultino veritiere, complete e chiare.

C. Correttezza

La correttezza deve sostanziarsi nell'impegno a rispettare i diritti, le opportunità (umane e professionali), la *privacy* ed il decoro di coloro che siano coinvolti nell'attività lavorativa della società.

A tal fine devono essere evitate arbitrarie discriminazioni nei confronti del personale nonché conflitti di interesse fra lavoratori, dirigenti o dipendenti e la ASI.

D. Efficienza

L'efficienza consiste nell'impegno ad adempiere, con la migliore qualità professionale possibile, ai doveri ed agli obblighi lavorativi, perseguendo l'economicità delle prestazioni e dei servizi resi.

E. Spirito di servizio

Lo spirito di servizio si sostanzia nella costante considerazione, durante l'espletamento delle proprie funzioni, della missione aziendale, volta a fornire un servizio di alto valore economico e sociale alla collettività.

F. Collaborazione tra colleghi e valorizzazione delle risorse umane

Il comportamento dei dipendenti e dei collaboratori della ASI (a tutti i livelli di responsabilità) ed il rapporto tra questi ultimi e la ASI stessa devono mirare al raggiungimento del più elevato grado di prestazioni lavorative nonché al miglioramento delle qualità professionali.

G. Concorrenza leale

La ASI ed i suoi dipendenti e collaboratori (a tutti i livelli di responsabilità) operano sul mercato di riferimento concorrendo con gli altri operatori in maniera leale e corretta e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di concorrenza.

La ASI si impegna inoltre a non violare i diritti della proprietà intellettuale appartenente a terzi.

H. Imparzialità

Il Consorzio ASI ed i suoi dipendenti e collaboratori (a tutti i livelli di responsabilità) nonché le consorziate assicurano la parità di trattamento tra le imprese che intrattengono rapporti con la società. La società, pertanto, non riserva trattamenti preferenziali ad imprese che intrattengono rapporti con essa né rifiuta o accorda prestazioni normalmente accordate o rifiutate ad altre imprese.

I. Controlli interni

I controlli interni sono gli strumenti mediante i quali l'ASI indirizza, gestisce e verifica le attività delle singole funzioni aziendali al fine di garantire il rispetto della legge e delle procedure aziendali, la tutela del patrimonio della società, l'efficienza nello svolgimento delle attività e l'accurata redazione di dati contabili.

Tutti i dipendenti dell'ASI, nell'ambito delle proprie funzioni, sono responsabili della elaborazione e del funzionamento del sistema di controllo.

Allo scopo di consentire il corretto funzionamento del sistema di controllo, all'OdV è garantito il libero accesso alla documentazione ed alle informazioni utili allo svolgimento dell'attività.

I dipendenti della ASI (a tutti i livelli di responsabilità) agevolano lo svolgimento delle funzioni di controllo affidate all'OdV, evitando di impedirne o ostacolarne il lavoro.

III. Dipendenti in posizioni di responsabilità

I responsabili e/o i dirigenti, attraverso le loro condotte, devono trasmettere ai dipendenti il rispetto verso i principi espressi dal Codice medesimo, atteso che costoro devono rendersi consapevoli che i risultati di *business* sono strettamente connessi all'ottemperanza delle norme contenute nel Codice.

I responsabili e/o i dirigenti hanno obbligo di segnalare tutti i comportamenti contrari alle norme del Codice e si assumono la responsabilità di tutelare i dipendenti che provvedano a segnalare eventuali violazioni del Codice e di adottare sanzioni disciplinari commisurate alla violazione commessa ed idonee a scoraggiare ulteriori violazioni.

IV. Rapporti con gli *stakeholder*

Il rapporto con gli *stakeholder* deve essere basato sulla fiducia e sul rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutte le nazioni in cui l'ASI opera.

V. Rapporti con clienti e committenti

A. Rapporti con i clienti

Tutti i dipendenti dell'ASI (a tutti i livelli di responsabilità) e tutti i destinatari del Codice dovranno gestire i rapporti con i clienti² secondo i principi di onestà, correttezza professionale e trasparenza.

Pertanto, tutti i dipendenti dell'ASI dovranno seguire le procedure interne finalizzate al raggiungimento di questo obiettivo ed offrire ai clienti un servizio di qualità che garantisca rapporti proficui e duraturi ed improntati alla trasparenza, alla fiducia ed alla soddisfazione reciproca.

In particolare, i dipendenti del Consorzio devono:

- evitare di porre in essere comportamenti discriminatori nei confronti dei clienti;
- elaborare modalità di comunicazione finalizzate a:
 - (i) fornire ai clienti informazioni chiare, complete ed accurate, tali da consentire al medesimo di non trascurare alcun elemento rilevante per le decisioni da prendere;
 - (ii) fornire ai clienti indicazioni non solo conformi alle normative vigenti ma altresì idonee ad evitare pratiche elusive o comunque scorrette;
- a garantire il massimo livello di qualità dei servizi forniti ai clienti;
- recepire eventuali suggerimenti o reclami da parte dei clienti (raccolgimento delle informazioni attraverso adeguati mezzi di comunicazione - servizio di call center o via internet);
- conferire trasparenza al rapporto instaurato con i clienti (informazione costante su eventuali variazioni e/o opportunità contrattuali).

B. Rapporto con i committenti pubblici

ASI, nel partecipare a gare per l'ottenimento di contratti pubblici di lavori o forniture di beni e servizi, eviterà di assumere impegni contrattuali non proporzionati alla propria struttura organizzativa aziendale e quindi potenzialmente capaci di produrre danni economici, patrimoniali e finanziari. Impegni contrattuali di tal genere, infatti, possono indurre la società, desiderosa di onorare gli impegni assunti, ad economizzare sulla qualità della prestazione, sui costi del personale o sulla sicurezza nel lavoro.

Nel rapporto con i committenti pubblici, pertanto, l'ASI dovrà adottare un comportamento improntato alla correttezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali.

VI. Rapporti con i fornitori e con le società appaltatrici

² Sono clienti tutti i soggetti - pubblici e privati - che usufruiscono dei servizi della ASI Srl.

A. Rapporti con i fornitori

Il Consorzio ASI, al fine di garantire un elevato livello di soddisfazione del cliente, selezionerà i fornitori secondo criteri di qualità, innovazione e che tengano conto del costo dei prodotti e dei servizi offerti.

Nella selezione dei fornitori, i dipendenti di ASI dovranno tener conto altresì della condivisione che i primi mostrano di manifestare verso i valori enunciati nel presente Codice.

I dipendenti di ASI sono tenuti ad intrattenere con i fornitori rapporti stabili, trasparenti e collaborativi e ad adottare nei loro confronti un comportamento obiettivo ed esente da favoritismi, anche ai fini di una più adeguata tutela degli interessi aziendali.

ASI si impegna a non imporre ai fornitori condizioni vessatorie od eccessivamente gravose e ad evitare, ove possibile, che si instaurino forme di dipendenza economica e/o finanziaria del fornitore nei confronti della società. Ciò anche allo scopo di promuovere l'adeguamento dei fornitori ad elevati *standards* di qualità nella prestazione dei servizi.

I dipendenti di ASI, in ogni caso, sono tenuti alla scelta dei fornitori cercando di perseguire il massimo vantaggio competitivo per la società, ma allo stesso tempo devono garantire ad ogni fornitore, pari opportunità nonché lealtà e imparzialità nei processi di acquisto.

In particolare, i dipendenti, direttori, dirigenti e addetti ai processi di acquisto devono:

- selezionare i fornitori formulando criteri oggettivi e documentabili;
- selezionare i fornitori tenendo conto di un numero minimo di imprese al fine di assicurare, nel processo di acquisto, un livello sufficiente di concorrenza;
- giustificare la scelta di non aver seguito le sopra enunciate regole nonché autorizzare e documentare eventuali deroghe.

Qualora il soggetto preposto al controllo della prestazione del fornitore ritenga il servizio non conforme a quanto pattuito, sospende il pagamento della prestazione previa adeguata motivazione da formulare in apposito provvedimento.

L'approvvigionamento di ASI, è regolato, in particolare, dai seguenti principi:

- frazionamento della fase di acquisto ed affidamento delle relative responsabilità a diverse unità organizzative (ad esempio, separazione funzionale tra unità richiedente la fornitura ed unità stipulante il contratto);
- archiviazione dei documenti della fornitura, al fine di poter effettuare controlli idonei ad individuare i responsabili della fornitura (o della fase della fornitura).

B. Rapporti con il personale

ASI vieta ogni discriminazione di sesso, età, etnia, opinioni politiche e convinzioni religiose sia nell'ambito del processo di selezione del personale sia nel corso del rapporto lavorativo, garantendo pari opportunità a tutti i lavoratori, anche in termini di avanzamento professionale.

ASI altresì garantisce che tutti i dipendenti, in relazione ad ogni aspetto del rapporto lavorativo (assunzione, formazione, retribuzione, promozioni, trasferimenti e cessazione), vengano trattati in modo conforme alle capacità richieste dal ruolo svolto.

Quanto precede è statuito in conformità a quanto enunciato nelle leggi nazionali e nelle Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.) che garantiscono una effettiva equità di trattamento con esclusione di qualsiasi forma di discriminazione.

B.1. Selezione del personale

Non è ammessa alcuna forma di lavoro irregolare e, pertanto, il rapporto con il personale deve essere regolato da specifico contratto.

La selezione del personale avverrà tenendo in considerazione la corrispondenza tra i profili dei candidati ed i requisiti richiesti dalla società.

Le informazioni personali sul candidato saranno assunte nel pieno rispetto della sfera privata di quest'ultimo.

Conformemente ai fondamentali principi enunciati nelle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.), la ASI non impiega lavoro minorile né impiega persone di età inferiore rispetto a quella prevista dalle normative del luogo in cui la prestazione lavorativa viene eseguita o comunque persone di età inferiore a quindici anni, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalle Convenzioni internazionali o eventualmente dalla legislazione locale. La ASI si impegna, altresì, a non instaurare rapporti d'affari con fornitori che impiegano lavoro minorile.

B.2. Valorizzazione del personale

ASI implementa la professionalità dei propri dipendenti promuovendo una formazione professionale continua.

ASI inoltre provvede a preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia, col fine di prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

Allo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ASI organizza attività di sensibilizzazione, formazione, informazione ed addestramento del personale e di tutte le parti interessate, anche in conformità agli adempimenti previsti per il conseguimento della certificazione ISO 18001.

In considerazione di quanto precede, ASI formula le seguenti linee comportamentali:

- *Politica per il controllo degli accessi sui luoghi di lavoro.* L'ingresso alla sede della società da parte di soggetti "esterni" deve essere registrato presso la reception. Il personale dei subappaltatori deve essere specificamente autorizzato

all'ingresso sui siti/cantieri affinché non si verifichino infortuni dovuti ad interferenze da parte di soggetti non autorizzati. Tutti i subappaltatori e le persone esterne devono esibire il cartellino identificativo al fine di scongiurare il verificarsi di infortuni dovuti alla presenza di personale non autorizzato;

- *Politica per la verifica della documentazione di idoneità tecnico- professionale dei subappaltatori.* Il Responsabile della commessa ovvero il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione devono richiedere al subappaltatore la documentazione attestante l'idoneità tecnico-professionale del medesimo e l'Ufficio Lavori devono altresì verificare la documentazione fornita dal subappaltatore al fine di evitare la presenza in cantiere di personale non idoneo;
- *Politica per l'utilizzo dei DPI.* Il personale deve utilizzare, in modo costante e regolare, i dispositivi di protezione individuale, al fine di evitare l'accadimento di infortuni o incidenti dovuti al mancato od errato utilizzo dei DPI. Tutti i visitatori, ove necessario, devono indossare l'elmetto di protezione e le scarpe antinfortunistiche prima di entrare in cantiere, per far sì che non si verifichino infortuni a causa del mancato utilizzo dei DPI;
- *Politica per la formazione, l'informazione e l'addestramento del personale.* Il personale deve essere opportunamente formato, informato ed addestrato in ordine al corretto svolgimento delle proprie mansioni ed ai rischi connessi, allo scopo di evitare il verificarsi di infortuni dovuti alla mancata formazione;
- *Politica per la partecipazione e la consultazione del personale.* Il personale è tenuto a segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione e/o alla figura di riferimento stabilita nell'organigramma aziendale tutte le problematiche riscontrate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di tenere sotto controllo le condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro. Qualsiasi difformità riscontrata in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovrà essere rilevata e gestita come previsto dal Sistema integrato aziendale.

B.3. Doveri del personale

Il personale deve garantire alla società lealtà e rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro e dal codice etico.

In termini generali, tutti i dipendenti della ASI (a tutti i livelli di responsabilità) si impegnano ad evitare conflitti di interessi e a non accettare benefici o regalie, salvo il caso in cui si tratti di mere cortesie d'uso sociale e di trascurabile valore economico.

In particolare, il personale di ASI :

- non può svolgere funzioni dirigenziali ed avere, al contempo, interessi economici con fornitori, clienti o concorrenti;
- non può svolgere, senza il consenso di ASI, attività professionale a favore di società concorrenti;

- non può utilizzare beni aziendali o fornire a terzi i servizi che ASI offre ai suoi clienti, senza la preventiva autorizzazione della società;
- non può rappresentare un fornitore, agire e/o lavorare per conto di fornitori o clienti in conflitto di interessi con ASI;
- non può accettare e/o ricevere denaro od altri favori in cambio di consigli o di servizi resi durante svolgimento della propria attività lavorativa;
- non può svolgere, durante il proprio orario lavorativo, attività non attinenti alle mansioni attribuitegli;
- deve segnalare qualsiasi situazione capace di generare conflitti al Amministratore Unico;
- deve comunicare, per iscritto, lo svolgimento di attività lavorative stabili insieme ad altra Società;
- deve comunicare, per iscritto, eventuali relazioni finanziarie, commerciali, professionali, familiari o amichevoli tali da poter influire sull'imparzialità della propria condotta nei confronti di terzi;
- deve osservare le leggi in materia di abuso di informazioni riservate (cosiddetto *insider trading*) vigenti in materia. Le informazioni riservate esigono una rigorosa condotta professionale. Per stabilire in quali occasioni le informazioni riservate possano o debbano essere rese pubbliche, ASI si riporta alle procedure previste dalle leggi vigenti;
- non può divulgare le conoscenze sviluppate da ASI nell'esercizio della propria attività (cosiddetto *know how*). In particolare, i dipendenti non possono rivelare a terzi le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali di ASI, se non nel caso in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi o altre disposizioni regolamentari o allorquando sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali, in cui le controparti si siano impegnate a utilizzare tali conoscenze esclusivamente ai fini per i quali dette informazioni devono essere trasmesse. Tale obbligo di riservatezza permane in capo ai dipendenti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro instaurato con la Società.

ASI attribuisce una importanza fondamentale alla comunicazione/informazione che risulti chiara ed efficace sia nelle relazioni interne che in quelle esterne.

Pertanto, i dipendenti della società cui è attribuito il compito di divulgare al pubblico informazioni attinenti la società stessa (attraverso la partecipazione a convegni, mediante pubblicazioni o qualsiasi altra forma di presentazione) devono attenersi alle specifiche disposizioni emanate da ASI e ricevere, ove necessario, l'autorizzazione preventiva da parte dell'ufficio a ciò delegato o del responsabile addetto alle comunicazioni esterne.

Le comunicazioni nei confronti degli organismi di vigilanza devono essere fornite con tempestività e in maniera accurata, completa, chiara e comprensibile. Tale attività deve essere gestita esclusivamente dai dipendenti specificamente investiti della relativa responsabilità.

Anche le informazioni fornite agli organi di stampa o, più in generale, agli operatori del settore delle informazioni devono essere fornite in maniera veritiera ed omogenea e soltanto da dipendenti responsabili. Ciò fermo restando che non devono essere divulgate informazioni riservate di ASI a rappresentanti degli organi di stampa e ad operatori del settore delle informazioni. In tal caso, le domande rivolte dagli organi di stampa e dagli operatori del settore delle informazioni devono essere comunicate al dipendente o funzionario competente.

B.4. Utilizzo dei beni aziendali

Sono da considerarsi beni e risorse aziendali:

- (i) le apparecchiature di lavoro, come ad esempio pc, telefonia mobile, macchine fotografiche;
- (ii) i mezzi aziendali, come ad esempio gli autoveicoli e gli autocarri;
- (iii) le attrezzature, quali trabattelli, cacciaviti, trapani, carrelli per le pulizie, etc.;
- (iv) i materiali, quali detersivi, ricambi, componentistica, etc.;
- (v) i dispositivi di sicurezza dati in dotazione per lo svolgimento delle attività lavorative.

I dipendenti di ASI devono documentare l'impiego dei beni aziendali messi loro a disposizione e devono utilizzare tali beni conformemente al libretto d'uso e di manutenzione.

I dipendenti di ASI non devono utilizzare i beni e le risorse della società in contrasto con gli interessi della stessa e per motivi estranei al rapporto di lavoro.

I dipendenti, inoltre, devono, una volta interrotto il rapporto di lavoro con la società, restituire i beni e le risorse aziendali ricevuti in uso nonché devono evitare l'uso privato dei beni aziendali.

Con specifico riferimento alle applicazioni informatiche (*browser* per la navigazione in internet o servizio di posta elettronica), si tenga presente che:

- è passibile di azioni disciplinari il dipendente che utilizzi la connessione ad internet durante l'orario di lavoro per fini diversi dallo svolgimento della prestazione lavorativa;
- non è utilizzabile per fini privati la posta elettronica, alla quale non ha accesso in via esclusiva il dipendente, senza che eventuali controlli della casella di posta elettronica da parte della società costituiscono "controllo a distanza" ex art. 4, L. 300/70, così come modificata dall'art. 23 del d.lgs. n. 151 del 14 settembre 2015. Il datore di lavoro può installare e utilizzare impianti e strumenti dai quali derivi "anche" un controllo sull'attività del lavoratore esclusivamente per (i) esigenze organizzative e produttive, (ii) per la sicurezza del lavoro e (iii) per la tutela del patrimonio aziendale un previo accordo con le rappresentanze

sindacali. Il datore di lavoro non sarà più soggetto all'obbligo del previo accordo con le rappresentanze sindacali per quanto riguarda l'utilizzo degli strumenti di cui il lavoratore si serve (i) per rendere la prestazione lavorativa e (ii) per la registrazione degli accessi e delle presenze (tablet, smartphone, portatili, etc.);

- i dipendenti di ASI devono utilizzare le applicazioni informatiche secondo le indicazioni e gli scopi per i quali vengono messe a disposizione;
- i dipendenti del Consorzio devono osservare quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- i dipendenti di ASI non possono inviare messaggi di posta elettronica minatori od ingiuriosi ed esprimere commenti inappropriati che possano arrecare offesa alla persona e/o danno all'immagine della società;
- i dipendenti del Consorzio non devono navigare su siti internet con contenuti indecorosi od offensivi.

B.5. Tutela della persona

Il Consorzio ASI rifiuta qualsiasi comportamento che abbia lo scopo e l'effetto di violare la dignità dell'individuo per motivi di razza, di sesso o per altre caratteristiche personali. Pertanto:

- è vietata l'interferenza non giustificata nell'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- è vietata la creazione di un ambiente lavorativo intimidatorio ed ostile;
- è vietato ostacolare prospettive di lavoro per motivi di competitività personale;
- è vietato proporre relazioni interpersonali non gradite al destinatario;
- è vietato subordinare a favori sessuali eventi rilevanti per la vita lavorativa del dipendente.

B.6. Obblighi per i lavoratori

Tutti i dipendenti di ASI (a tutti i livelli di responsabilità) devono osservare rigorosamente le disposizioni del presente Codice, la cui violazione comporterà l'adozione di azioni disciplinari commisurate alle concrete inadempienze del dipendente.

I dipendenti, pertanto, sono tenuti a:

- far proprie le disposizioni del Codice;
- adottare azioni e comportamenti conformi alle prescrizioni del Codice;
- segnalare tempestivamente eventuali violazioni al Codice;
- consultare l'Ufficio Legale al fine di ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione delle norme del Codice;

- cooperare pienamente alle indagini svolte in ordine ad eventuali violazioni del Codice, mantenendo riservate le informazioni circa l'esistenza di dette indagini;
- partecipare attivamente, ove richiesto, alle attività di auditing riguardo al funzionamento del Codice.

Per quesiti relativi a specifiche norme o per chiarimenti sul Codice, i dipendenti sono invitati a contattare l'Amministratore Unico.

Tutti i dipendenti del Consorzio ASI (a tutti i livelli di responsabilità) devono adoperarsi per mantenere l'ambiente di lavoro in condizioni che consentano il rispetto della dignità di ciascuno, ed in particolare:

- non devono prestare servizio sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti o di sostanze che abbiano effetti analoghi;
- non devono consumare o cedere, a qualsiasi titolo, sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa;
- devono rispettare la normativa vigente sul fumo;
- devono evitare comportamenti che possano creare un clima intimidatorio o offensivo nei confronti dei colleghi, sia nell'ambiente di lavoro che nell'ambiente esterno;
- devono evitare l'accesso ad estranei nei locali aziendali senza autorizzazione;
- devono mantenere gli spazi di lavoro adeguatamente ordinati al fine di scongiurare infortuni causati dal mancato ordine e garantire l'eventuale evacuazione in caso di emergenza.

La settimana lavorativa ordinaria è di 40 ore, distribuite in ragione delle funzioni e delle necessità di ciascun ente, in linea con quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali e con la normativa in vigore.

Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile diretto e, di norma, viene effettuato esclusivamente per soddisfare le esigenze del cliente.

Le assenze per malattia devono essere comunicate al proprio responsabile diretto immediatamente e a mezzo telefono (non saranno considerate valide comunicazioni via sms) ed il certificato medico deve essere inviato, entro 48 ore dalla data di rilascio, alla Funzione Risorse Umane (e all'INPS quando necessario).

C. Rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione

C.1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con le istituzioni pubbliche devono essere gestiti, in maniera trasparente, solo dalle funzioni e dai dipendenti a ciò delegati.

Omaggi e/o cortesie nei confronti di rappresentanti di istituzioni pubbliche dovranno essere:

- ammessi dalla normativa vigente;
- di modico valore e proporzionati alla situazione;
- tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire indebiti vantaggi.

Con le istituzioni pubbliche, clienti o fornitrici di ASI, quest'ultima dovrà agire nel rispetto della disciplina regolatrice degli acquisti o delle vendite di beni e/o servizi in favore di tali istituzioni.

L'attività di *lobby* può essere svolta solo alle seguenti condizioni:

- ove consentito dalle leggi vigenti;
- in conformità al presente Codice e alle eventuali procedure specificamente prescritte da ASI.

I rapporti con le istituzioni pubbliche devono essere, in generale, improntati alla trasparenza, chiarezza, correttezza e non devono i soggetti con cui la Società entra in contatto essere indotti ad interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti.

In particolare, i rapporti con le istituzioni pubbliche devono essere conformi ai seguenti principi:

- non è consentito, al fine di ottenere un trattamento più favorevole, offrire denaro, doni, servizi, prestazioni o favori di valore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che stranieri, a meno che non si tratti di doni od utilità d'uso, dal modico valore;
- è vietato compiere atti di corruzione oppure, in ogni caso, tenere comportamenti collusivi di qualsiasi natura. Nessun dipendente deve direttamente o indirettamente accettare, sollecitare, offrire o pagare somme di denaro od altre utilità idonee a compromettere la loro indipendenza di giudizio (inclusi regali o doni, ad eccezione di oggetti commerciali comunemente accettati a livello nazionale), neanche a seguito di pressioni illecite. ASI non accetta alcun tipo di corruzione nei confronti di pubblici ufficiali, o qualsivoglia altra parte connessa o collegata con pubblici ufficiali, in qualsiasi forma o modo. In particolare, è vietato ai dipendenti ed agli altri destinatari del Codice offrire omaggi commerciali, regalie od altre utilità che possano costituire violazioni di leggi o regolamenti, o risultare in contrasto con il Codice, o possano, se resi pubblici, costituire un pregiudizio, anche solo di immagine, per ASI. Diversamente, nei paesi dove vige l'usanza di offrire doni a clienti o ad altri, l'offerta o l'accettazione sono consentite purché trattasi di doni di modico valore, non intesi come richiesta di favori;
- ASI e i suoi dipendenti non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti

provenienti, in qualsivoglia forma o modo, da attività criminali. Pertanto, i dipendenti di ASI devono verificare, in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse quelle di natura finanziaria) su controparti commerciali e su fornitori, al fine di appurare la rispettabilità di questi e la legittimità della attività svolte, prima di intrattenere rapporti d'affari. A tale fine, ASI si impegna ad ottemperare all'applicazione delle leggi antiriciclaggio in qualsiasi giurisdizione che risulti competente;

- i medesimi divieti di cui sopra valgono nell'ambito di qualsivoglia trattativa d'affari o nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- nell'ambito delle gare pubbliche d'appalto è necessario operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale e comunque in conformità ai principi sopra espressi;
- consulenti o soggetti terzi che operino per conto di ASI con la Pubblica Amministrazione non devono trovarsi in una situazione di potenziale conflitto di interessi;
- è vietato per ASI intrattenere rapporti di lavoro dipendente con ex-impiegati della PA italiana od estera (o con persone dagli stessi segnalate), salvo che detti rapporti non siano stati preliminarmente ed adeguatamente comunicati alla Direzione Risorse Umane e valutati congiuntamente all'Organismo di Vigilanza prima che si proceda all'eventuale assunzione;
- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o comunitari (erogazioni, contributi o finanziamenti) per fini diversi rispetto a quelli per i quali sono stati assegnati;
- è vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto ed arrecare danno alla Pubblica Amministrazione.

C.2. Rapporti con partiti, organizzazioni sindacali e associazioni

I rapporti con organizzazioni sindacali, partiti politici e loro rappresentanti devono essere fondati sulla trasparenza e la correttezza.

È vietata l'erogazione di contributi, diretti o indiretti, sotto qualsivoglia forma, a sostegno di organizzazioni e di movimenti politici, italiani o stranieri, di organizzazioni sindacali e di associazioni, salvo quanto consentito o previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Sia i contributi eventualmente versati dai dipendenti di ASI sia l'attività da questi eventualmente prestata in favore dei citati soggetti si intendono fornite esclusivamente a titolo personale e volontario.

È consentita, invece, l'erogazione di contributi ad enti, associazioni e fondazioni senza fini di lucro, la cui attività abbia un elevato valore sociale, culturale, ambientale e di ricerca scientifica.

D. Rapporto con i soci e tutela del patrimonio aziendale

D.1. Rapporto con i soci

ASI si impegna a garantire parità di trattamento a tutti i soci ed in particolare:

- si impegna a salvaguardare e ad accrescere il valore dell'impresa per garantire un'adeguata remunerazione del capitale investito;
- si impegna a garantire ai soci una conoscenza della vita aziendale che permetta loro di orientarsi nelle decisioni da assumere.

D.2. Patrimonio

Il patrimonio aziendale di ASI è costituito:

- da beni immobili;
- da infrastrutture;
- da attrezzature;
- da computers;
- da stampanti;
- da autovetture;
- da mezzi di trasporto;
- da carburanti;
- da beni immateriali di qualsiasi tipo (marchi, licenze, informazioni riservate, *know how*, conoscenze tecniche).

Tutti i dipendenti di ASI devono proteggere e conservare tali beni ed impedirne l'uso improprio.

L'utilizzo dei beni del patrimonio della società da parte del personale deve essere esclusivamente finalizzato alla realizzazione dei compiti demandati.

E. Trattamento dei dati contabili ed operazioni societarie

E.1. Trattamento dei dati contabili

Tutte le operazioni e le transazioni poste in essere da ASI devono essere correttamente registrate.

In particolare è necessario che ciascuna operazione o transazione sia supportata da adeguata documentazione per mezzo della quale sia possibile verificare la natura e la causale dell'operazione nonché i soggetti che l'abbiano autorizzata.

Quanto precede deve estendersi anche all'ipotesi di pagamento di somme o traslazione di beni effettuati da persone o società per conto di ASI.

Al fine di massimizzare il valore della partecipazione dei soci, ASI adotta specifici sistemi di pianificazione finanziaria, di controllo e di contabilità.

In particolare, ASI garantisce che tutte le operazioni:

- siano autorizzate, verificabili, legittime e coerenti fra di loro;
- siano registrate, contabilizzate e documentate;
- siano rendicontate periodicamente in maniera completa, accurata, attendibile e chiara;
- siano conformi alle linee di indirizzo dell'Amministratore Unico;
- siano compiute informando i propri dipendenti circa l'esistenza, gli scopi delle stesse e sensibilizzando questi ultimi circa l'importanza del controllo interno;
- siano compiute analizzando e gestendo, con diligenza professionale, i rischi imprenditoriali connessi;
- siano compiute in conformità alle tipiche procedure di *business*, secondo cui le decisioni gestionali devono essere basate su analisi economiche che prevedano una prudente valutazione dei rischi. L'osservanza di tali procedure garantisce che i beni aziendali vengano impiegati in maniera ottimale;
- siano basate su decisioni prese da un livello manageriale adeguato in relazione ai temi finanziari, fiscali e contabili.

E.2. Operazioni societarie

Al fine di evitare la commissione di reati societari, i dipendenti di ASI, consulenti esterni e fornitori, devono rispettare i seguenti principi:

- redazione chiara e trasparente dei bilanci e delle comunicazioni sociali previsti dalla normativa vigente in materia;
- rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria della società;
- obbligo, in capo a chi ponga in essere l'operazione, di segnalare eventuali conflitti di interesse all'Amministratore unico;
- divieto di impedire, o comunque di ostacolare, lo svolgimento delle attività di controllo ad opera dei soci;
- divieto, anche mediante condotte dissimulate, di restituire i conferimenti effettuati dai soci o di liberare questi ultimi dall'obbligo di effettuarli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- divieto di ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva;
- divieto di distribuire riserve indisponibili;
- divieto di effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge previste a tutela dei creditori;
- divieto di formare od aumentare fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzione di quote per somme inferiori al loro valore nominale oppure

mediante sottoscrizione reciproca di quote o ancora mediante una rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione della stessa;

- divieto, nelle comunicazioni destinate alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, di esporre fatti non veritieri in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ovvero di occultare fatti o circostanze che abbiano ad oggetto la predetta situazione;
- divieto di costituire, per mezzo di atti simulati o fraudolenti, maggioranze fittizie nelle assemblee delle società.

F. Falsificazione di monete, carte di credito, valori bollati

È fatto divieto ai destinatari del presente Codice di acquistare e/o vendere banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata contraffatte o di illecita provenienza.

La violazione del suesposto divieto impone, ai soggetti che ricevono banconote o monete o carte di pubblico credito false o rubate, di segnalare il fatto al proprio superiore ed al responsabile dell'OdV affinché provvedano a presentare le dovute denunce.

G. Politica ambientale

ASI si impegna a realizzare i propri obiettivi economici senza danneggiare l'ambiente ed in particolare a:

- controllare e monitorare, costantemente, l'impatto ambientale dell'attività aziendale;
- rispettare la legislazione nazionale e comunitaria in materia ambientale;
- definire adeguate politiche idonee a perseguire gli obiettivi economici dell'impresa e di tutelare l'ambiente;
- sensibilizzare tutti i dipendenti ed i collaboratori della società al rispetto ed alla tutela del patrimonio ambientale;
- prevenire i reati ambientali di cui all'art. 25 undecies del d.lgs. n. 231 del 2001.

Pertanto, ASI si impegna a valutare la possibilità destinare una quota significativa degli investimenti alla ricerca di tecnologie che garantiscano il minor impatto possibile sull'ambiente, e si doterà, al suo interno, sia di figure professionali che di strutture operative aventi funzioni specifiche in materia.

H. Trattamento delle informazioni riservate

ASI riconosce che la corretta gestione dei dati personali rappresenta un valore di fondamentale importanza e intende quindi prestare la massima attenzione alla tutela dei dati personali raccolti e trattati nell'ambito dell'attività d'impresa.

Il quadro giuridico europeo in materia di protezione dati personali è stato profondamente rinnovato dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”), entrato in vigore il 24 maggio 2016 e direttamente applicabile dal 25 maggio 2018.

A seguito dell'intervento normativo del Legislatore Europeo, ASI ha rivisitato e aggiornato il proprio sistema di Governance dei dati personali, definendo un Modello Organizzativo Data Protection ispirato ai requisiti del Regolamento e uno Standard di *Compliance* in materia di data *protection* volto a declinare i principi applicabili al trattamento e formalizzare ruoli e responsabilità nell'ambito della struttura organizzativa aziendale.

ASI designerà un Responsabile della Protezione dei Dati, conosciuto anche come “*Data Protection Officer*” (DPO) in relazione all'insieme dei trattamenti di dati effettuati nell'ambito delle società del Gruppo.

Nella pagina della Privacy policy sarà presente l'informativa al trattamento dei dati raccolti durante la consultazione in conformità agli artt. 13 e 14 del Regolamento e la Cookie Policy.

Pertanto, a seguito della consultazione del sito del Consorzio ASI (<http://asi.servizigis.it/>), possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili per i quali si informa che il Titolare del Trattamento è la società ASI.

ASI, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di riservatezza e di *privacy*, si impegna a trattare tutti i dati personali nonché le informazioni riservate raccolte nell'esercizio della propria attività.

A tal fine ASI si impegna a mantenere un elevato livello di sicurezza nella selezione e nell'uso dei sistemi di *information technology*, preordinati al trattamento di dati personali e di informazioni riservate, adottando, allo scopo, politiche e procedure idonee alla protezione delle informazioni.

In particolare, ASI:

- definisce la procedura per il trattamento delle informazioni, assicurando la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- classifica le informazioni per livelli di criticità crescenti, adottando opportune contromisure in ciascuna fase del trattamento;
- sottopone i soggetti terzi, che intervengono nel trattamento delle informazioni, alla sottoscrizione di patti di riservatezza.

Sono informazioni riservate di esclusiva proprietà della società, a titolo esemplificativo:

- i piani strategici, economici e finanziari, i documenti contabili, commerciali, gestionali ed operativi;
- i progetti e gli investimenti;
- i dati relativi al personale, quali assenze, presenze, ferie, malattie, retribuzioni;
- i parametri aziendali di produzione dei singoli comparti e divisioni;

- gli accordi societari, gli accordi ed i contratti commerciali, i documenti aziendali di ogni genere;
- il *know how* relativo alla produzione, allo sviluppo ed alla commercializzazione dei servizi, processi ed eventuali brevetti;
- i manuali aziendali;
- le banche dati contenenti, ad esempio, l'elenco fornitori, clienti e dipendenti;
- le banche dati relative alle utenze ed alle prestazioni.

Qualora soggetti esterni richiedano la divulgazione notizie od informazioni riservate, i dipendenti di ASI dovranno astenersi dal fornirle, sia direttamente che indirettamente, riservandosi di indirizzare la richiesta alla funzione aziendale competente.

I. Attuazione e controllo del Codice Etico

I.1. Organismo di vigilanza e controllo

L'Organismo di Vigilanza, istituito secondo le prescrizioni formulate nel Modello di organizzazione cui il presente Codice è allegato, svolge, oltre al controllo ed all'aggiornamento del Modello stesso, specifici compiti finalizzati all'attuazione del presente Codice, ed in particolare:

- diffonde il Codice presso i dipendenti di ASI, i clienti, i fornitori, i *partners*, ed in genere presso tutti i terzi interessati;
- provvede alla revisione periodica del Codice;
- prende decisioni in ordine alle violazioni particolarmente rilevanti del Codice, di concerto con le funzioni aziendali competenti e nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei CCNL;
- assiste i dipendenti che segnalino comportamenti non conformi al Codice tutelandoli da pressioni, ingerenze, intimidazioni e ritorsioni;
- implementa programmi di comunicazione ai dipendenti.

A tal fine l'Organismo di vigilanza valuta:

- i piani di comunicazione e di formazione etica;
- il bilancio sociale;
- il piano di lavoro predisposto dalla funzione *audit* e le relazioni periodiche dello stesso, ove attuati.

I.2. Sistema disciplinare

In caso di violazione del presente Codice è prevista l'applicazione di specifiche sanzioni.

Le sanzioni sono applicate anche nel caso in cui il comportamento costituisca reato ma il giudizio penale non sia stato instaurato.

Le sanzioni applicabili al lavoratore dipendente devono rispettare i principi enunciati e le procedure previste nello Statuto dei Lavoratori.

La sanzione applicabile ai lavoratori autonomi, ai fornitori od altri soggetti aventi rapporti contrattuali con ASI consiste nella risoluzione del contratto.

Spetta all'Organismo di Vigilanza verificare la sussistenza dei presupposti necessari all'applicazione delle sanzioni e valutare natura ed entità della sanzione da irrogare.

I.3. Dovere di segnalazione

Tutte le violazioni del presente Codice e/o delle norme contenute nel Modello di organizzazione e gestione cui esso è allegato devono essere segnalate prontamente e in forma scritta (anche mediante e-mail) all'Organismo di Vigilanza.

In data 14 dicembre 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*.

In conformità al disposto normativo è stata prevista una puntuale tutela per tutti quei dipendenti e/o collaboratori della società che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative. Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lett. a) e b), del Decreto 231 sono previsti adeguati canali informativi che consentano ai segnalanti di *“presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti”* (v. All. D).

L'Organismo garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando loro l'anonimato e la riservatezza dei fatti riferiti, fatti salvi gli obblighi e i diritti spettanti alla Società.

L'OdV risponde tempestivamente a ciascuna richiesta di chiarimento e fa in modo che il dipendente non corra alcun rischio di ritorsione.

I provvedimenti disciplinari vengono adottati dall'Amministratore Unico, in conformità alle leggi vigenti ed ai relativi contratti di lavoro nazionali o aziendali e sono commisurati alla specifica violazione commessa.

Costituisce violazione del Codice anche la ritorsione nei confronti di chi abbia fatto segnalazioni di possibili violazioni del Codice stesso o formulato richieste di chiarimento in ordine alle sue modalità applicative. Costituisce parimenti violazione delle disposizioni contenute nel Codice anche la segnalazione di comportamenti vietati nella consapevolezza che gli stessi non siano mai avvenuti.

Le violazioni del Codice da parte di dipendenti possono determinare la cessazione del rapporto fiduciario sussistente con la società, con le relative conseguenze contrattuali e di legge, in conformità alle norme vigenti in materia di rapporto di lavoro.

Eventuali deroghe alle prescrizioni del Codice possono essere autorizzate per gravi e giustificati motivi solo dall'Amministratore Unico.

J. Richiamo delle certificazioni adottate dall'Azienda

Il presente codice etico si integra e fa salva l'efficacia e l'obbligatorietà delle procedure contenute nella normativa di cui alle certificazioni adottate in Azienda.

ASI
L'amministratore Unico

**SISTEMA DISCIPLINARE
DEL CONSORZIO
DEL CONSORZIO PER L'AREA DI
SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI AVELLINO**

Sommario

1. Finalità del sistema disciplinare	3
2. Illeciti disciplinari.....	4
3. Destinatari delle misure disciplinari.....	4
3.1 Personale dipendente della ASI.....	4
3.2 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti	7
3.3 Misure nei confronti degli Amministratori	8
3.4 Soggetti non dipendenti della ASI	8
4. Criterio di assegnazione delle sanzioni	9
5. Misure accessorie alle sanzioni.....	10
6.Regolamento disciplinare aziendale in merito alla salute e sicurezza sul lavoro	11

1. Finalità del sistema disciplinare

Seguendo quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2001 (artt. 6 e 7) con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, per le finalità del presente «MOGC», e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 16 del Decreto Ministeriale 13/2/ 2014 (G.U. n. 45 del 24/2/2014), è necessario definire e porre in essere «un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel “Modello”».

Il sistema disciplinare è un aspetto fondamentale del «MOGC», il quale prevede l'esistenza di adeguate sanzioni per la violazione delle regole e dei disposti ivi definiti al fine della prevenzione dei reati.

Infatti, la previsione di sanzioni, debitamente comminate alla violazione e dotate di «meccanismi di deterrenza», applicabili in caso di violazione delle misure contenute nel «Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo», ha lo scopo di contribuire da un lato all'efficacia del «Modello» stesso, e dall'altro, all'efficacia dell'azione di controllo effettuata dall'Organismo di Vigilanza.

Le violazioni incrinano il rapporto improntato in termini di trasparenza, correttezza, lealtà e integrità instaurata tra l'ASI e i propri collaboratori (dipendenti, agenti) ed anche tra consulenti e fornitori (parti terze in generale); di conseguenza, saranno poste in essere opportune azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati.

Il sistema disciplinare definito, per i fini del presente «Modello», è parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai propri collaboratori (dipendenti, agenti) ed anche dai consulenti e fornitori (parti terze in generale).

È utile sottolineare che l'applicazione delle sanzioni previste, è svincolata e del tutto autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito di un eventuale procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria competente.

Pertanto, il giudizio promosso dall'ASI potrebbe non coincidere con quello espresso in sede penale / giudiziale.

2. Illeciti disciplinari

L'ASI ha definito le modalità per individuare e sanzionare comportamenti che costituiscono o che possono favorire:

- violazione/elusione del sistema di controllo;
- mancato rispetto delle procedure e prescrizioni previste dal "MOGC";
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legislazione vigente
- commissione di reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

3. Destinatari delle misure disciplinari

Sono destinatari del presente sistema sanzionatorio tutti coloro che, nell'ambito dei diversi ruoli di responsabilità individuati, operano per conto della ASI, e precisamente:

- dipendenti (preposti e lavoratori);
- agenti;
- *management* aziendale (Datore di Lavoro - Amministratori - Dirigenti);
- consulenti e fornitori (parti terze in generale).

3.1 Personale dipendente dell'ASI

Il Codice Etico, i principi etici generali, il Codice comportamentale per la prevenzione del rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso e il Modello organizzativo gestionale e di controllo devono essere diligentemente osservati da tutti i dipendenti (a tutti i livelli di responsabilità) della ASI.

Le eventuali violazioni delle disposizioni societarie sopra indicate devono essere portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, il quale dovrà adottare i provvedimenti conseguenti.

La valutazione della gravità della violazione sarà compiuta secondo i seguenti criteri:

- presenza ed intensità dell'elemento intenzionale;
- entità del pericolo e/o delle conseguenze dell'infrazione per l'Ateneo e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;
- prevedibilità delle conseguenze;
- tempi e modi dell'infrazione;
- circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo;
- la ripetizione della violazione (recidiva) è un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave.

Le violazioni commesse dal personale inquadrato nelle categorie operai, impiegati e quadri saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 della legge 300/1970, in conformità al contratto collettivo nazionale (richiamo verbale, ammonizione scritta, multa, sospensione e licenziamento) e previa segnalazione all'Organismo di Vigilanza nonché valutazione da parte di quest'ultimo.

Le violazioni commesse dal personale inquadrato nella categoria dei dirigenti verranno gestite dall'Amministratore Unico e saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 della legge 300/1970, in conformità contratto collettivo nazionale applicabile previa segnalazione all'Organismo di Vigilanza e valutazione da parte di quest'ultimo, il quale, nei casi più gravi, dovrà riferire immediatamente e per iscritto all'Amministratore Unico.

Tutte le violazioni disciplinari saranno contestate nel rispetto di un congruo termine garantito ai dipendenti interessati per formulare adeguata difesa.

Tra le violazioni sanzionabili rientra anche l'omissione dell'Organismo di Vigilanza o dell'Amministratore Unico in merito al controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del modello organizzativo gestionale e di controllo nonché la mancata comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle violazioni del modello stesso.

I comportamenti tenuti dai lavoratori subordinati in violazione di singole regole comportamentali dedotte dal Modello organizzativo, sono definiti come illeciti disciplinari. I comportamenti illeciti dei dipendenti vengono disciplinati dai sistemi sanzionatori previsti dai rispettivi CCNL dei dipendenti subordinati nelle diverse aree di business (CCNL per lavoratori dipendenti di scuole ed università in riferimento ai dipendenti amministrativi e dipendenti e CCNL settore formazione per dipendenti), e, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili. Si aggiunge, ai fini di violazione del Codice etico del modello, il provvedimento di sospensione dal lavoro non previsto nel CCNL.

Il sistema disciplinare aziendale di ASI è quindi costituito dalle norme del codice civile e dalle norme pattizie di cui al CCNL, in base alle mancanze dei lavoratori recidive e gravi.

Pertanto, ASI prevede che:

1) incorre nel provvedimento di **AMMONIZIONE VERBALE** il lavoratore che:

- trasgredisce sporadicamente e in modo lieve le procedure del Modello; -

2) incorre nel provvedimento di **AMMONIZIONE SCRITTA** il lavoratore che:

- trasgredisce in maniera continua e in modo grave le procedure del modello;

3) incorre nel provvedimento di una **MULTA** fino a tre ore di normale retribuzione, il lavoratore che:

- continua a trasgredire alle procedure nonostante l'emissione di ammonizioni;

- trasgredisce le procedure in maniera tanto grave da rendere inadeguati i richiami scritti o verbali;

4) incorre nel provvedimento di **SOSPENSIONE** dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni., il lavoratore che:

- trasgredisce le procedure, adottando nelle aree a rischio un comportamento contrario a quanto richiesto dal Modello organizzativo, in maniera ripetuta e molto grave.

5) incorre nel provvedimento di **LICENZIAMENTO**, il lavoratore che:

- ha subito tutti i precedenti provvedimenti senza avere un miglioramento nel comportamento e nell'osservanza delle procedure;

- ha adottato nello svolgimento delle attività in aree a rischio un comportamento in netto contrasto con le prescrizioni del modello, inducendo l'Ente ad applicare le misure punitive drastiche previste dal CCNL per simili situazioni;

- ha adottato un atteggiamento inequivocabilmente diretto a commettere un reato previsto dal D.Lgs. 231, inducendo l'Ente ad effettuare il licenziamento senza preavviso.

E' evidente che nel criterio di valutazione del comportamento del soggetto destinatario del sistema disciplinare, si terrà conto di tutto un insieme di fattori legati all'intenzionalità del comportamento, al grado di negligenza e imperizia, all'esistenza o meno di precedenti disciplinari, alla mansione del lavoratore o alla tipologia di rapporti con i terzi consulenti e collaboratori. Questi fattori saranno comunque anche il fondamento per la richiesta da parte dell'Ente eventualmente del risarcimento danni derivanti dalla violazione del Modello.

3.2 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione da parte dei dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si applicherà nei confronti dei responsabili le misure idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti.

3.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte dei Consiglieri di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza Informerà il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione di ASI affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti in modo da adottare le misure più idonee previste dalla legge.

3.4 Soggetti non dipendenti della ASI

Il Codice Etico, il Codice comportamentale per la prevenzione del rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso e il Modello organizzativo gestionale e di controllo devono essere diligentemente osservati anche dai soggetti non dipendenti dell'ASI (consulenti, fornitori, procuratori, agenti ecc.).

La violazione verrà valutata secondo i seguenti criteri:

- sussistenza ed intensità dell'elemento intenzionale;
- entità del pericolo e/o delle conseguenze della inottemperanza per la Società e per tutti i dipendenti e portatori di interesse della Società medesima;
- prevedibilità delle conseguenze;
- tempi e modi dell'infrazione;
- circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo;
- la ripetizione della violazione (recidiva) è un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave.

Le violazioni commesse da soggetti non dipendenti della ASI (consulenti e/o collaboratori, procuratori, agenti e terzi) che per conto della società intrattengono rapporti con la pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, italiani o

esteri, saranno gestite dall'Organismo di Vigilanza previa diffida all'interessato e tempestiva comunicazione all'Amministratore Unico.

ASI deve tutelarsi da ogni forma di violazione da parte di collaboratori e consulenti delle linee di condotta previste dal Modello, attraverso la previsione nei relativi contratti di collaborazione e consulenza di specifiche clausole contrattuali che comportino la risoluzione immediata del contratto, nonché di clausole che richiedano il risarcimento del danno, qualora da tali comportamenti inadeguati da parte di collaboratori e consulenti derivino danni concreti all'ente (a tal proposito si fa riferimento alle sanzioni pecuniarie definite dal Decreto, nella sezione II Sanzioni generali).

La Direzione amministrativa di ASI intende aggiornare la contrattualistica di cui sopra con le opportune modifiche e integrazione alle diverse tipologie di contratto.

4. Criterio di assegnazione delle sanzioni

La ASI ha definito idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare i propri collaboratori (dipendenti, agenti) ed anche consulenti e fornitori (parti terze in generale) aventi rapporti contrattuali con la Società stessa, prevedendo, nei singoli contratti, specifiche clausole applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto. Il tipo e l'entità delle sanzioni applicabili ai singoli casi di illecito disciplinare, sono variabili in relazione alla gravità delle mancanze e in base ai seguenti criteri generali:

- condotta del soggetto (destinatario della misura disciplinare): dolo (intenzionalità del comportamento) o colpa (negligenza, imprudenza, imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento);
- livello di responsabilità / posizione gerarchica, funzionale e/o tecnica;

- ruolo e compiti assegnati al dipendente / agente;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti: in particolare in caso di sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- eventuale ipotesi di condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso al nel determinare l'illecito;
- condotta complessiva del soggetto (ad esempio: eventuali precedenti), oppure l'esistenza di circostanze attenuanti (come pure anche aggravanti), tenendo in debito conto la professionalità e il suo passato lavorativo;
- rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
- tipo di conseguenze (ad esempio: danno economico e/o d'immagine aziendale, danno di tipo fisico e di salute delle persone, danno ambientale, ecc.).

Nel definire il tipo e l'entità delle sanzioni la ASI ha tenuto conto delle disposizioni previste dal contratto collettivo di lavoro applicato e dallo statuto dei lavoratori di cui alla legge n. 300/1970 e s.m.i.

5. Misure accessorie alle sanzioni

Premesso che ad ogni soggetto coinvolto in sanzioni, secondo i criteri precedentemente illustrati, sarà data la possibilità, così come previsto dalle normative del diritto del lavoro e dall'ordinamento giuridico e legislativo in generale, di poter comprendere il motivo della sanzione e di adeguarsi / giustificarsi, il sistema sanzionatorio comprenderà anche misure cosiddette «accessorie» alle sanzioni, ovvero attività di informazione, formazione ed addestramento per i dipendenti che, violando ripetutamente le disposizioni del «MOGC» o del Codice Etico, dimostrano di non aver compreso appieno l'importanza che ogni

dipendente / collaboratore deve indirizzare il proprio comportamento e a svolgere la propria attività professionale secondo una costante e stretta osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico, nelle Linee di Condotta e nel «MOGC» del Consorzio ASI. La necessità delle misure «accessorie» sarà stabilita dall'Amministratore Unico, direttamente o su eventuale segnalazione dell'OdV.

6.Regolamento disciplinare aziendale in merito alla salute e sicurezza sul lavoro

Le linee guida di Confindustria ritengono opportuno che venga inserito nel sistema disciplinare del Modello i principali doveri dei lavoratori, mutuandoli dalle previsioni dell'art. 5 del D.Lgs. 626/1994.

- Obblighi dei lavoratori, ripresi poi dal D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. In particolare i lavoratori:

a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di

pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Gli obblighi del lavoratore sono poi legati al sistema disciplinare sanzionatorio previsto nel sopracitato D. Lgs. 81/2008.

CODICE COMPORTAMENTALE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DELLE INFILTRAZIONI DI TIPO MAFIOSO DEL CONSORZIO ASI

Documento adottato con delibera del

Il presente documento indica le procedure e le cautele volte a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nel Consorzio ASI. Il documento recepisce le linee guida contenute nel codice antimafia realizzato da P.L. Vigna, G. Fiandaca e D. Masciandaro ed è conforme alle più recenti evoluzioni della normativa di riferimento nonché agli studi condotti in proposito dalla commissione tecnica presieduta dal Prof. G. Fiandaca e costituita presso la commissione parlamentare antimafia.

ART. 1- <i>Finalità</i>	4
ART. 2- <i>Situazioni a rischio</i>	4
ART. 3- <i>Selezione del personale</i>	5
ART. 7- <i>Selezione dei fornitori</i>	6
ART. 8- <i>Pagamenti ed obbligo di tracciabilità</i>	7
ART. 9- <i>Gestione dei lavori pubblici e privati ed ulteriori regole comportamentali</i>	7

ART. 1- Finalità

Il presente Codice comportamentale per la prevenzione del rischio di infiltrazioni di tipo mafioso è strumento di gestione e controllo dell'ente atteso che consente di fronteggiare il rischio di infiltrazione da parte di organizzazioni criminali nella gestione degli appalti e dei finanziamenti pubblici.

Il presente Codice è un elemento di completamento del Modello di organizzazione e gestione predisposto, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, di ASI, ferme restando le normative generali e quelle di settore relative all'attività dell'ente ed ai rapporti con i diversi interlocutori.

Il presente Codice, in conformità agli altri elaborati costituenti il Modello di organizzazione e gestione di ASI, prende in considerazione tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività della società: *risorse umane, fornitori, istituzioni ed altri attori collettivi, territoriali od esponenziali.*

ART. 2- Situazioni a rischio

La corretta individuazione del rischio di infiltrazione da parte di organizzazioni criminali, volta ad evitare che queste condizionino l'attività dell'ente strumentalizzandola al conseguimento di illeciti vantaggi, necessita di un'accurata analisi sia preventiva che continuativa del territorio e/o del contesto.

L'obiettivo di cui al precedente comma richiede la raccolta del maggior numero possibile di dati ed informazioni utili per la conoscenza dei soggetti operanti sul territorio.

Al fine di una corretta raccolta di dati ed informazioni, saranno presi in considerazione i seguenti elementi:

- eventuale sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi della normativa antimafia del d.lgs. n. 159 del 2011;
- applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- costituzione di enti nei quali figurano - come soci, amministratori o gestori - persone (o prossimi congiunti) che facciano parte o abbiano fatto parte delle imprese o degli enti nelle

situazioni indicate *sub a), b) e c)*, ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili all'esercizio dell'attività imprenditoriale;

- imprese che, sulla base di elementi fattuali, devono ritenersi costituite al solo fine di favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali oppure di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- intervento, nel corso di trattative commerciali, di persone o di enti privi di legittimazione ad interloquire nella trattativa medesima;
- mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o dell'autocertificazione sostitutiva di cui al successivo art. 3;
- mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

L'accertamento di una delle situazioni appena elencate incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale del dipendente, del responsabile e/o socio/legale rappresentante del polo didattico e degli *steak-holders*, salvo il caso di esito favorevole del procedimento o processo o di idonee giustificazioni fornite dai soggetti interessati.

Ai fini della suddetta valutazione di affidabilità professionale, deve tenersi conto altresì del contesto temporale in cui sono stati compiuti i fatti addebitati alla controparte contrattuale.

ART. 3- Selezione del personale

La selezione del personale, di qualunque livello esso sia, deve essere compiuta secondo i seguenti criteri:

- grado di professionalità rispetto all'incarico o alle mansioni esperibili;
- parità di trattamento;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

ART. 4- Informazioni preventive

Ai fini della valutazione preventiva dei soggetti candidati all'assunzione è necessario preliminarmente acquisire, dalle autorità pubbliche localmente competenti, i dati e le informazioni necessarie per ricostruire il contesto sociale nonché le relazioni con l'ambiente di appartenenza di tali soggetti, sempre che dette informazioni assumano significato sintomatico.

In tale prospettiva, i soggetti candidati all'assunzione devono produrre:

- certificato penale generale;
- certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;
- *in alternativa*, autocertificazione circa il fatto di non aver subito condanna, né di avere procedimenti in corso per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.),

associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416- *bis* c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416- *ter* c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648- *bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648- *ter* c.p.).

ART. 5 – Informazioni continuative

L'ASI favorisce- ove necessario in relazione all'attività svolta- la comunicazione alla Prefettura dei nominativi dei lavoratori assunti, indicando le mansioni degli stessi, nonché, ove possibile, i trasferimenti e le cessazioni dal rapporto di lavoro. Con appositi protocolli, da concordare con le Autorità prefettizie, vengono definite le procedure (tempi, modalità e limiti) attraverso le quali procedere alle suddette comunicazioni.

Il lavoratore, di qualunque livello, è tenuto a comunicare ad ASI l'eventuale sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o, comunque, per reati che incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità.

ART. 6- Formazione professionale

Il personale di ASI è informato dalla Dirigenza aziendale- anche decentrata- circa i rischi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata. A tale scopo il personale è messo al corrente circa la presenza sul territorio di eventuali soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.

Il Consorzio nel contesto della formazione erogata per il conseguimento delle finalità preventive di cui al d.lgs. n. 231/2001, cura l'aggiornamento in merito all'evoluzione dei rischi di inquinamento da criminalità organizzata e all'educazione alla legalità.

La puntuale osservanza delle regole di cui al presente Codice è elemento di valutazione della professionalità.

ART. 7- Selezione dei fornitori

Il pericolo di infiltrazioni criminali può essere prevenuto mediante l'utilizzo del massimo numero possibile di informazioni, sia nella fase di scelta del fornitore che nella valutazione delle condotte successive.

La selezione dei fornitori deve essere effettuata secondo i seguenti criteri e principi:

- trasparenza delle procedure di selezione;
- pari opportunità di accesso;
- professionalità;
- affidabilità;
- economicità.

Il principio di economicità non può mai prevalere sugli altri criteri.

Asi forma liste di fornitori di fiducia (*vendor list*), contenenti i nomi dei fornitori in possesso dei requisiti di affidabilità di cui si dirà di seguito.

L'accertamento dei requisiti deve essere compiuto al primo contatto con il fornitore od al momento dell'inclusione del medesimo nella lista (se esistente).

I fornitori con cui ASI verrà in contatto dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, che agiscono in nome proprio ovvero dovranno indicare la persona fisica o giuridica, effettiva titolare o beneficiaria del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l'identificazione.

I fornitori dovranno altresì documentare il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa antimafia (le fotocopie sono ammissibili solo se accompagnate da autocertificazione di conformità all'originale).

L'accertamento dei requisiti di affidabilità non dovrà essere compiuto nei confronti di fornitori che operano in settori sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero iscritti ad Albi per i quali il requisito di affidabilità è condizione imprescindibile all'iscrizione medesima.

Qualora il fornitore svolga un'attività per la quale (o per parte della quale) siano necessarie autorizzazioni, permessi, licenze o concessioni ed il rapporto da instaurare con ASI richieda tali autorizzazioni, permessi, licenze o concessioni, la consegna della documentazione corrispondente costituisce requisito indispensabile per l'instaurazione di qualsivoglia rapporto e per l'iscrizione nella *vendor list*.

Qualora il fornitore intenda avvalersi di qualsiasi forma di collaborazione da parte di altre imprese dovrà darne previa comunicazione ad ASI, producendo la documentazione dell'ente interveniente dalla quale risulti l'adesione alle regole di questo Codice.

La dichiarazione falsa od incompleta di elementi essenziali comporterà la risoluzione del contratto.

ART. 8- *Pagamenti ed obbligo di tracciabilità*

Deve essere garantita la tracciabilità dei pagamenti e/o delle transazioni finanziarie che pertanto, devono essere eseguiti tramite intermediari autorizzati (ad esempio, istituti di credito).

Sono ammessi, in circostanze particolari, pagamenti in contanti per somme non superiori ad € 1.000,00 con divieto di frazionare pagamenti di operazioni unitarie.

Non sono ammessi pagamenti con assegni in bianco.

ART. 9- *Gestione dei lavori pubblici e privati ed ulteriori regole comportamentali*

I responsabili delle diverse sedi aziendali, sulla base di regole stabilite dall'ente, garantiscono un'efficace vigilanza, tale da consentire l'accesso alle aree soltanto a persone o mezzi autorizzati. A questo scopo sono attivati i sistemi informatici o di video-sorveglianza presenti presso le varie sedi, idonei ad assicurare la registrazione degli ingressi. Il documento identificativo deve essere esibito a richiesta del personale di vigilanza; in caso di diniego, è impedito l'ingresso.

È fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro dell'ente di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo (pizzo, messa a posto, offerte ecc.), da chiunque formulate; il prestatore di lavoro è in ogni caso tenuto ad informare l'autorità di polizia.

Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di informare immediatamente le autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini.

È altresì immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza, in via autonoma, valuta l'attendibilità della segnalazione e provvede, tra l'altro, ad informare immediatamente la struttura interna all'ente competente a gestire i profili legali della eventuale segnalazione alla Prefettura.

Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dall'ente.

L'ente verifica che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.

La mancata osservanza da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti, dirigenti e amministratori, degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale costituisce grave illecito disciplinare.

All. D

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

1. SCOPO

La presente procedura mira a delineare la politica adottata dal Consorzio ASI ai fini di garantire la tutela dei dipendenti che segnalano illeciti. L'importanza delle misure volte ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione, emerge dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"* pubblicata in data 14 dicembre 2017 (G.U. n. 291).

In particolare, ai sensi del novellato articolo 6 del Decreto 231, i Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del Decreto 231 dovranno essere integrati al fine di prevedere, *inter alia*, misure volte a garantire la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante e, più in generale, un uso puntuale e non abusivo del nuovo strumento di segnalazione.

Il nucleo della novella legislativa è rappresentato dall'obbligo – previsto dall'art. 6, comma 2-bis. lett. a e b, del Decreto 231 – di prevedere adeguati canali informativi che consentano ai segnalanti di *"presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti"*.

All'uopo l'ASI intende promuovere una cultura caratterizzata da comportamenti corretti e da un buon sistema di *governance*.

Infatti, ASI riconosce l'importanza di avere una procedura che disciplini la segnalazione da parte del personale dell'ASI, di comportamenti illeciti ai sensi della legge 231/2001, definendo l'iter procedurale seguito, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.

Scopo del presente documento è quello di fornire le indicazioni operative sull'oggetto, i contenuti, i destinatari, le modalità di trasmissione delle segnalazioni e le forme di tutela previste.

2. DESTINATARI

La presente procedura si applica a tutti i dipendenti, ai componenti gli Organi dell'ASI, e ai collaboratori occasionali. La stessa deve essere inoltre comunicata a qualsiasi persona presti servizio per ASI, inclusi i consulenti, i fornitori a qualunque titolo legati all'ASI a seguito di un contratto.

3. OGGETTO DEL FLUSSO INFORMATIVO

Per comportamento illecito si intende qualsiasi azione o omissione, avvenuta nello svolgimento dell'attività lavorativa o che abbia impatto sulla stessa, che arrechi o possa arrecare danno o pregiudizio all'ASI o ai suoi dipendenti.

4. MODALITA' OPERATIVE

4.1. Trasmissione della Segnalazione

Nel caso in cui un dipendente abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o possa verificarsi un comportamento illecito, è tenuto a segnalarlo all'OdV a mezzo posta elettronica all'indirizzo ASI@emil.com ovvero in apposita cassetta in azienda da destinarsi proprio alla ricezione delle segnalazioni.

Per garantire la privacy del segnalante, l'indirizzo di posta elettronica è accessibile unicamente all'Organismo di Vigilanza e al professionista ausiliario.

Qualora il dipendente abbia dei dubbi in merito alla classificazione di una condotta legittima o meno, ne può parlare informalmente con l'Organismo di Vigilanza o con il professionista ausiliario.

Le segnalazioni ricevute sono protocollate con accesso riservato esclusivamente all'Organismo di Vigilanza e al professionista ausiliario.

Al fine di fornire più dati possibili per la gestione della segnalazione di illecito/irregolarità

può essere utilizzato apposito modulo riservato alle segnalazioni, allegato alla presente procedura e disponibile sul sito del Consorzio ASI.

4.2. Gestione della Segnalazione

Tutte le segnalazioni sono gestite con modalità tali da garantire la massima riservatezza e un efficace standard di sicurezza per la conservazione.

Nel caso in cui la segnalazione sia fatta in mala fede, ovvero sia denigratoria od offensiva, tale comportamento potrà essere oggetto di provvedimento disciplinare nei confronti del segnalante, come previsto dal Sistema Disciplinare previsto dal Piano di Prevenzione della Corruzione.

La gestione e la verifica della fondatezza della segnalazione è affidata all'Organismo di Vigilanza che:

- assicura che l'indagine si svolga in maniera equa e imparziale; questo comporta che ove richiesto ogni persona coinvolta nell'indagine possa essere informata in merito alle dichiarazioni rese e alle prove acquisite a suo carico e che sia messa in condizione di controbattere alle stesse;
- può avvalersi del supporto di consulenti tecnici su materie che non rientrano nella propria competenza specifica e può chiedere il supporto di tutti i dipendenti;
- assicura che l'indagine sia accurata, che abbia una durata ragionevole e che rispetti l'anonimato del segnalante, laddove richiesto dalla normativa di riferimento, e delle persone coinvolte, incluso il soggetto eventualmente segnalato.

Le modalità operative di seguito riportate, costituiscono un elenco esemplificativo e non esaustivo, di gestione delle segnalazioni. L'OdV può, a seconda della segnalazione ricevuta, procedere a:

- effettuare un'audizione del segnalante, se non anonimo;
- prendere visione dei documenti cartacei e/o informatici eventualmente esistenti;
- effettuare audizioni di tutte le persone utili a fornire informazioni riguardanti la segnalazione, anche non direttamente coinvolte.

Al termine della verifica della fondatezza della segnalazione l'OdV redige una relazione ove viene data evidenza:

- dell'iter istruttorio dell'indagine e delle prove raccolte;
- delle conclusioni dell'istruttoria;
- delle raccomandazioni e/o azioni da porre in essere per la gestione dell'illecito e per assicurare il non verificarsi nel futuro di ulteriori e simili fatti.

Successivamente, l'OdV, di concerto con gli Organi Apicali e in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile di Area/Settore dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza;
- a informare il Direttore Generale e/o il Consiglio direttivo, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti e/o azioni disciplinari necessari;
- a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente, ove necessario.

La relazione è protocollata e conservata con i medesimi requisiti di riservatezza già previsti per le segnalazioni.

4.3. Obblighi informativi dell'OdV

Ricevuta la segnalazione, l'OdV informare, a seconda dell'oggetto della segnalazione, una o più persone all'interno dell'ASI:

- L'Amministratore Unico.

All'Amministratore Unico è trasmessa altresì la relazione di cui al paragrafo precedente.

4.4. Principi per la tutela della riservatezza del segnalante

La ASI si impegna a garantire la riservatezza dei segnalanti, in ogni contesto successivo alla segnalazione, contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione,

assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della ASI o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Pertanto, nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

5. SANZIONI DISCIPLINARI

La violazione della presente procedura costituisce illecito disciplinare, da cui può discendere l'applicazione delle specifiche sanzioni individuate nel sistema disciplinare.

ALLEGATO A)

MODELLO DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE E IRREGOLARITÀ	
NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE	
AREA/SETTORE	
E-MAIL	
Data/periodo in cui si è verificato il fatto:	
☐ Ufficio ☐ Esternamente all'ufficio ☐ (Specificare:) ☐	
☐ Penalmente rilevanti. ☐ Poste in essere in violazione del Codice Etico di comportamento. ☐ Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano: ☐ Suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale a danno del Consorzio ☐ Suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine del Consorzio ☐ Altro	

Descrizione del fatto (condotta ed evento):	
--	--

Soggetto/i coinvolti:	1. 2. 3.
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo:	1. 2. 3.
Eventuale documentazione a sostegno della segnalazione:	1. 2. 3. 4.

Allegato E

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DEL CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Documento adottato con determina del

Art. 1 - SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE.....	3
Art. 3 - CESSAZIONE DALL'INCARICO	3
Art. 4 - DURATA IN CARICA.....	4
Art. 5 - RIPORTO GERARCHICO	4
Art. 6 - RIPORTO INFORMATIVO	4
Art. 7 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ	4
Art. 8 - OBBLIGHI.....	5
Art. 9 - CAUSE D'INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ.....	5
Art. 10 - POTERI DELL'ORGANISMO.....	5
Art. 11 - COMPITI DELL'ORGANISMO	6
Art. 12 - COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI.....	6
Art. 13 - RIUNIONI PERIODICHE	7
Art. 14 - VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI	7
Art. 15 - REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	7
Art. 16 – CONFLITTO DI INTERESSI.....	7
Art. 17 – RESPONSABILITÀ.....	7
Art. 18 - RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO.....	8
Art. 19 - MODIFICHE ALLO STATUTO	8

Art. 1 - SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

È istituito presso la ASI (di seguito "Società") un Organo avente funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza") sul funzionamento, sull'efficacia, sull'adeguatezza ed osservanza del modello di organizzazione e gestione (di seguito "Modello") adottato dal Consorzio con delibera del n. ____ del _____, in conformità al D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE

L'Organismo di Vigilanza è composto da n. 1 membro.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Amministratore Unico, il quale stabilisce anche la qualifica del componente dell'Organismo stesso.

La nomina a componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere formalmente accettata.

L'Amministratore Unico provvederà, mediante comunicato interno, ad informare dell'avvenuto conferimento dell'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza tutti i livelli aziendali, illustrando altresì i poteri, i compiti, le responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, nonché la collocazione gerarchica ed organizzativa.

Art. 3 - CESSAZIONE DALL'INCARICO

La revoca dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente all'Amministratore Unico.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza deve essere fondata su una giusta causa, intendendosi tale:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, oppure un'infermità che comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia, iniziativa, controllo, indipendenza e continuità di azione propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri spettanti all'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna della ASI passata in giudicato ovvero un procedimento penale concluso tramite sentenza di "patteggiamento" da cui risulti l'omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;

- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/01;
- una sentenza di condanna, passata in giudicato, ad una pena che preveda nei confronti del componente dell'Organismo di Vigilanza l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nell'ipotesi in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l'Amministratore Unico, nelle more del passaggio in giudicato, potrà comunque disporre la revoca dei poteri spettanti al componente dell'Organismo di Vigilanza interessato.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà, in ogni momento, recedere dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.

L'incarico di componente dell'Organismo cesserà automaticamente con il venir meno del rapporto di lavoro con la Società.

Art. 4 - DURATA IN CARICA

L'incarico di componente dell'Organismo ha **durata annuale** ed è eventualmente **rinnovabile**.

Ciascun componente rimane comunque in carica fino alla nomina del successore.

Art. 5 - RIPOORTO GERARCHICO

A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo di vigilanza è collocato al Vertice della Società, con il compito di riportare e rispondere direttamente all'Amministratore Unico

Art. 6 - RIPOORTO INFORMATIVO

L'Organismo di Vigilanza informerà periodicamente, a cadenza perlomeno semestrale, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità l'Amministratore Unico in merito all'attività svolta.

Art. 7 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali, tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche idonee a consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti del contesto normativo di riferimento sulla realtà aziendale;

- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dall'*Internal Auditing*;
- conoscenza delle tecniche specialistiche tipiche di chi svolge attività ispettiva;
- profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza, sulla base delle quali poter dimostrare, anche all'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

Art. 8 - OBBLIGHI

Il componente dell'Organismo di Vigilanza è chiamato ad adempiere con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

L'Organismo di Vigilanza deve ispirarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 9 - CAUSE D'INELEGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Il componente dell'Organismo di Vigilanza:

- non dovrà avere vincoli di parentela con i soggetti appartenenti al Vertice aziendale;
- non dovrà essere legati alla Società da interessi economici (es. partecipazioni azionarie) o da situazioni suscettibili di generare conflitto di interesse;
- non deve aver riportato una condanna - anche non definitiva - per uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/01.

Qualora il componente dell'Organismo di Vigilanza incorra in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità sopra elencate, l'Amministratore Unico stabilisce un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale dovrà cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministratore Unico dovrà revocare il mandato.

Art. 10 - POTERI DELL'ORGANISMO

All'Organismo di Vigilanza spetta il controllo in ordine al funzionamento ed all'osservanza del Modello nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza, in particolare:

- possiede libero accesso a tutti i documenti e le informazioni relative alle funzioni della Società ritenute necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. n. 231/2001;
- può avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero dell'opera di consulenti esterni, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità.

Art. 11 - COMPITI DELL'ORGANISMO

L'Organismo di Vigilanza vigila sull'efficacia e sull'aggiornamento del Modello e/o dei suoi elementi costitutivi.

L'Organismo di Vigilanza in particolare:

- verifica l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo, adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- sviluppa sistemi di controllo e monitoraggio volti alla ragionevole prevenzione delle irregolarità, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- verifica il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rileva eventuali scostamenti comportamentali mediante analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni cui sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- riferisce periodicamente all'Amministratore unico notizie circa lo stato di attuazione del Modello organizzativo;
- promuove e/o sviluppa, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione e comunicazione interna relativi al Modello, agli standard di comportamento ed alle procedure adottate ai sensi del D.lgs. n. 231/2001. In particolare, prevede modalità che consentano ai dipendenti della società di riferire di eventuali violazioni del Modello mantenendo l'anonimato;
- promuove e/o sviluppa, di concerto con le funzioni aziendali preposte, l'organizzazione di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- segnala all'organo amministrativo le accertate violazioni del Modello organizzativo suscettibili di far insorgere una responsabilità in capo all'ente;
- formula proposte all'organo amministrativo e/o alle funzioni interessate in ordine ad eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo o di taluno dei principi fondamentali dello stesso in conseguenza di: significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo; significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; modifiche nello svolgimento delle attività aziendali; modifiche normative.

Art. 12 - COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI

Per lo svolgimento delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di collaboratori, anche esterni (In tal caso in capo ai consulenti nominati dovranno essere previsti specifici obblighi di comunicazione relativamente all'attività svolta).

Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, di cui al precedente articolo 8.

Art. 13 - RIUNIONI PERIODICHE

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti la necessità e/o opportunità.

Art. 14 - VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza deve redigersi verbale, da conservare in apposito libro delle adunanze.

I verbali delle riunioni devono riportare:

- il nominativo dei componente;
- l'ordine del giorno e le eventuali integrazioni;
- le dichiarazioni a verbale, ove richieste;
- la delibera adottata;
- la sottoscrizione degli intervenuti.

Art. 15 - REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'azione dell'Organismo di Vigilanza sarà oggetto di apposito regolamento, approvato autonomamente dall'Organismo stesso.

Art. 16 – CONFLITTO DI INTERESSI

Il componente dell'Organismo di Vigilanza il quale, durante lo svolgimento di una determinata attività, venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interesse tale da generare una divergenza tra l'interesse della Società e quello personale, deve darne comunicazione all'Amministratore Unico, pena l'invalidità della delibera eventualmente adottata.

Art. 17 – RESPONSABILITÀ

Il componente dell'Organismo di Vigilanza è responsabile nei confronti della Società per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperito, da parte del componente dell'Organismo di Vigilanza, che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello sono sanzionabili in conformità alle prescrizioni previste nel sistema disciplinare del Consorzio ASI.

Art. 18 - RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO

L'Organismo di Vigilanza è provvisto di mezzi logistici adeguati a consentirne la normale operatività.

L'Amministratore Unico della Società provvede a dotare l'Organismo di un fondo adeguato che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese da sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero a rimborsare quelle eventualmente anticipate dai componenti, previa preventiva autorizzazione alla spesa.

Art. 19 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dall'Amministratore Unico.